

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	59
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	84
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	118
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	120

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 47.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	<i>Pag.</i>	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	123
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	170

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.362 dei relatori, emendamento 2.53 dei relatori e relativi subemendamenti, emendamento 4.128 dei relatori</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	35
ERRATA CORRIGE .....	32

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### **La seduta comincia alle 11.45.**

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.  
C. 2844 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che tutte le proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 3 e quelle accantonate nella giornata di ieri sono state sottoscritte anche dal deputato Da Villa. Propone di iniziare l'esame dalle proposte emendative agli articoli 4, 5 e 7 accantonate nella seduta di ieri per poi procedere con l'esame degli emendamenti presentati agli articoli 1, 2 e 3.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo, sull'ordine dei lavori, chiede di iniziare l'esame dall'articolo 1 del provvedimento, che reca le questioni più complesse. Domanda, altresì, se si possa prevedere di terminare l'esame entro le 17 di questo pomeriggio.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara, a nome del Governo, di aver già predisposto i pareri su tutti gli articoli, ma ritiene opportuno rinviare l'esame delle questioni più complesse recate dall'articolo 1 al fine di operare un maggiore approfondimento che possa eventualmente consentire di esprimere pareri favorevoli su emendamenti che presentano profili problematici.

Marco DA VILLA (M5S) si associa al deputato Palese nella richiesta di iniziare l'esame dall'articolo 1, proprio in virtù del fatto che è il più importante.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide nella sostanza le richieste dei deputati Palese e Da Villa, ma ritiene che sia meglio procedere all'esame dei pochi emendamenti accantonati nella giornata di ieri per dedicarsi successivamente all'esame dell'articolo 1.

Passa all'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli identici subemendamenti Palese 0.8.042.2 e Pagano 0.8.042.3, nonché del subemendamento Pagano 0.8.042.4; e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori.

Sottolinea che gli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 8.019, Vignali 8.017, Ricciatti 8.018, Sottanelli 8.021, Donati 8.022 e Polidori 8.023, così come gli identici articoli aggiuntivi Vignali 8.04, Marco, Marco Di Maio 8.05, Ricciatti 8.06, Donati 8.07, Sottanelli 8.015 e Polidori 8.016, sarebbero sostanzialmente recepiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori.

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Moretto 8.03 e sugli identici articoli aggiuntivi Donati 8.08, Ricciatti 8.09, Vignali 8.010, Marco Di Maio 8.011, Sottanelli 8.012, Polidori 8.013 e Vignali 8.014.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei

relatori. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori, suggerendo tuttavia di espungere le parole « né a forme di pubblicità », nonché sull'articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori.

Dorina BIANCHI (AP) ritira i subemendamenti Pagano 0.8.042.3 e 0.8.042.4.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.8.042.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Palese 0.8.042.2.

Alessandro PAGANO (AP) ritira i propri subemendamenti 0.8.042.3 e 0.8.042.4.

Davide CRIPPA (M5S), ritiene non sia corretto che il Governo possa fare nuove formulazioni in corso di votazione, poiché tale modo di procedere svuota di contenuto e di valore il lavoro emendativo delle minoranze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comprende lo spirito dell'obiezione del deputato Crippa, ma fa notare che il Governo non ha riformulato l'intero articolo, bensì ha suggerito la soppressione di un breve inciso.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché l'articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori.

Sara MORETTO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.03.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 8.03, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Moretto 8.03.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Donati 8.08.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 8.08, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Donati 8.08, Ricciatti 8.09, Vignali 8.010, Marco Di Maio 8.011, Sottanelli 8.012, Polidori 8.013 e Vignali 8.014.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede qualche minuto di pausa per prendere visione delle proposte di riformulazione relative agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita i relatori a procedere con l'espressione dei pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Abrignani 7.26 e dell'analogo articolo aggiuntivo Marco Di Maio 7.01, assicurando che il tema della disciplina delle società di *leasing* e dei contratti di *leasing* è all'attenzione del Parlamento e sarà affrontato in successivi provvedimenti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) si dichiara sorpreso dal parere espresso dai relatori perché aveva percepito la volontà del Governo di mettere ai voti le proposte emendativa in esame. Invita i relatori a riflettere ulteriormente sulla questione.

Marco DI MAIO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.01.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA manifesta l'impegno del Governo sulle questioni affrontate dalle proposte emendative Abrignani 7.26 e Marco Di Maio

7.01, ma sottolinea come non sia al momento nelle condizioni di arrivare ad una sintesi convincente. Invita pertanto i presentatori a trasfondere il contenuto delle proposte emendative in esame in ordini del giorno che il Governo si impegna sin d'ora ad accettare.

Marco DA VILLA (M5S) ritira la propria firma dalle proposte emendative Abrignani 7.26 e Marco Di Maio 7.01

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che un emendamento respinto in Commissione può essere ripresentato in Assemblea. Ritiene pertanto che la questione del *leasing* possa essere positivamente affrontata nel successivo esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che ovviamente dal punto di vista formale non sussistono problemi nel respingere gli emendamenti in esame. Ritiene tuttavia che il Governo si troverebbe in una situazione di imbarazzo ad accogliere un ordine del giorno che ripropone il contenuto di emendamenti respinti dalle Commissioni.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.1, Basso 4.39 e Scuvera 4.40. Chiede, invece, di poter svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti Della Valle 4.84, 4.88, 4.89 e 4.90.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.91 e 4.92, mentre chiede di poter svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Della Valle 4.93. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.97 e 4.98, mentre chiede di poter svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti Sberna 4.99 e Ricciatti 4.100, sugli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107, nonché sugli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene surreale la situazione testé delineatasi, in

quanto il relatore – dopo che le Presidenze, fornendo un indirizzo in merito allo svolgimento dei lavori della giornata odierna e respingendo le richieste avanzate dal deputato Palese e da lui stesso, di rinviare l'esame delle proposte emendative accantonate, per procedere subito all'esame degli articoli 1 e 2 del provvedimento – dichiara di non essere pronto a esprimere i pareri sulle proposte emendative già accantonate, molte delle quali presentate da colleghi del suo gruppo. Richiama le Presidenze e il Governo, quindi, all'esigenza di continuare a svolgere l'esame del provvedimento in maniera ordinata e rispettosa delle opposizioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fornisce al collega Da Villa rassicurazioni in merito all'impegno delle Presidenze nel corretto e ordinato svolgimento dei lavori.

Il Sottosegretario Pierpaolo BARETTA puntualizza che la richiesta di svolgere ulteriori riflessioni su talune proposte emendative nasce dalla necessità di evitare di esprimere sulle stesse un parere contrario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno, quindi, sospendere brevemente la seduta, per permettere al Governo e ai relatori di svolgere un ulteriore approfondimento sugli emendamenti sui quali non si è ancora espresso.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che una sospensione eccessivamente breve si potrebbe rivelare inutile, non consentendo un compiuto approfondimento sulle proposte emendative sulle quali il Governo e i relatori necessitano di un'ulteriore riflessione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accede alla proposta testé formulata dal deputato Crippa e sospende quindi la seduta fino alle 13.30.

**La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 13.45.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo

ad esprimere il parere sui restanti emendamenti accantonati all'articolo 4 e all'articolo 5.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Della Valle 4.84, esprime parere contrario sull'emendamento Della Valle 4.88 e invita al ritiro degli emendamenti Della Valle 4.89 e 4.90, in quanto in parte ricompresi nell'emendamento Della Valle 4.84.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Della Valle 4.93, purché sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) è costituita da non più di sessanta mesi; ».

b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: « quarto anno » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno ».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, 5,5 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Sberna 4.99 e Ricciatti 4.100, nonché degli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113, a condizione che siano riformulati sopprimendo la lettera *c*). Esprime infine parere contrario sull'emendamento Bargerò 5.29.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il proprio emendamento 4.1, volto a prevedere che le PMI innovative abbiano una sede fiscale in Italia.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, in merito alla questione posta dal deputato Della Valle, rileva come le disposizioni sulle PMI innovative siano pienamente conformi alla normativa comunitaria in materia fiscale.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira il proprio emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo aver approfondito la tematica relativa agli aspetti fiscali.

Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 4.39, riservandosi di presentare un ordine del giorno in materia.

Marco DA VILLA (M5S) ritira l'emendamento Basso 4.39, di cui è cofirmatario.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 4.40, osservando come l'approvazione degli emendamenti Basso 4.23 e 4.71 rappresenti un significativo passo in avanti nella definizione del criterio di innovatività delle PMI, osservando che appare problematico individuare un profilo di innovazione che non sia caratterizzato da privativa. Si riserva quindi di presentare un ordine del giorno in merito.

Le Commissioni approvano l'emendamento Della Valle 4.84.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira il proprio emendamento 4.88, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva come la questione affrontata dall'emendamento Della Valle 4.88 sia meritevole di attenzione e potrà essere recuperata nel corso dell'esame in Assemblea.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira i propri emendamenti 4.89, 4.90, 4.91, 4.92 e accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.93.

Le Commissioni approvano l'emendamento Della Valle 4.93, come riformulato.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira i propri emendamenti 4.97 e 4.98.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del deputato Sberna: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4.99.

Lara RICCIATTI (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.100.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 4.100.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.105.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira l'emendamento 4.106, di cui è cofirmatario.

Marco DI MAIO (PD) ritira l'emendamento 4.107, di cui è cofirmatario.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che l'approvazione dell'emendamento Della Valle 4.93, come riformulato, comporti l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese per i cinque anni successivi all'iscrizione.



Le Commissioni respingono l'emendamento Palmieri 4.105.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCPI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.108.

Rocco PALESE (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.109.

Marco DI MAIO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Coppola 4.113, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano gli emendamenti gli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113, come riformulati.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 5.29.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 1. Avverte che l'emendamento Dorina Bianchi 1.113 è stato sottoscritto dal deputato Bernardo.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Paglia 1.125, Busin 1.285, De Girolamo 1.286, Pagano 1.287, Laffranco 1.289, Vignali 1.288, Cariello 1.291, Fassina 1.292, Alberto Giorgetti 1.293, Barbanti 1.294, Di Gioia 1.295, Formisano 1.296, Mazzoli 1.297, Maietta 1.298 e Alberti 1.299. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Pagano 1.147, Villarosa 1.136, 1.307, 1.308, 1.141, 1.131 e 1.306, Pesco 1.310, Cancelleri 1.311, Alberti 1.300 e 1.302, Pesco 1.301, Cancelleri 1.304, Pesco 1.305, Cancelleri 1.303, Pesco 1.309, Villarosa 1.74, Alberti 1.314, Villarosa 1.320, Cancelleri 1.315, Paglia 1.312, Cancelleri 1.325 e 1.328, Pesco 1.324 e 1.317.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ginato 1.316.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.321, Fauttilli 1.330, Pesco 1.319 e 1.318, Cariello 1.313, Pesco 1.342

e 1.346, Alberti 1.345, Cancelleri 1.344, Busin 1.260, Pesco 1.353, De Girolamo 1.249 e 1.239, Ginato 1.13, Barbanti 1.331 e 1.14, Busin 1.280, 1.257, 1.255, 1.256, 1.254 e 1.281, Villarosa 1.11, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.4, Pesco 1.9 e 1.8, Fauttilli 1.64, Boccia 1.327, Villarosa 1.352, Pesco 1.351, Villarosa 1.349, De Girolamo 1.243, Paglia 1.37, nonché sugli identici emendamenti Laffranco 1.332, Fassina 1.28, Paglia 1.38, Alberto Giorgetti 1.39, Maietta 1.40, Di Gioia 1.41, Formisano 1.42, Mazzoli 1.43, Pagano 1.231 e Busin 1.268. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Boccia 1.12, Mazzoli 1.35, Alberto Giorgetti 1.62, De Girolamo 1.72, Di Gioia 1.63, Laffranco 1.73, Busin 1.277 e Villarosa 1.350, nonché sugli emendamenti Sottanelli 1.322, Fassina 1.71, Ginato 1.102, Villarosa 1.354, 1.355 e 1.356, sugli identici emendamenti Fassina 1.30, Paglia 1.44, Alberto Giorgetti 1.45, Di Gioia 1.46, Formisano 1.47, Mazzoli 1.48, Maietta 1.49, Laffranco 1.336, Villarosa 1.357, Busin 1.270, Mazziotti Di Celso 1.343, Pagano 1.233, nonché sugli identici emendamenti Fassina 1.31, Paglia 1.52, Alberto Giorgetti 1.53, Maietta 1.54, Di Gioia 1.55, Formisano 1.56, Busin 1.271, Pagano 1.232 e Laffranco 1.337.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.6, Barbanti 1.340 e 1.341, Fassina 1.23, Civati 1.66 e sugli identici emendamenti Fassina 1.24, Paglia 1.65, Palese 1.68, Pelillo 1.101, Pagano 1.230, nonché sugli identici emendamenti Fassina 1.29, Maietta 1.50, Mazzoli 1.51, Paglia 1.57, Alberto Giorgetti 1.58, Di Gioia 1.60, Formisano 1.61, Pagano 1.235, Busin 1.269, Laffranco 1.333 e Pesco 1.358.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Villarosa 1.359 e Pesco 1.7. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Palese 1.323, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 1.10, Pesco 1.80 e 1.78, nonché sugli identici emendamenti Fassina 1.34, Paglia 1.67, Busin 1.275, Laffranco 1.338, Alberto Giorgetti 1.209, Mazzoli 1.211, Maietta 1.214, Di Gioia 1.217, Formisano 1.219, Fauttilli 1.222 e Pagano



1.246. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.79, Fauttilli 1.224, Fassina 1.26 e sugli identici emendamenti Paglia 1.89, Palese 1.69 e Pagano 1.250, nonché sugli identici emendamenti Barbanti 1.87 e Villarosa 1.339. Esprime parere contrario sugli emendamenti Villarosa 1.335, Busin 1.282 e 1.283 e Pagano 1.245, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Capezzone 1.84, 1.83, 1.82 e 1.226, Barbanti 1.85, Sanga 1.77, Ginato 1.76, Paglia 1.91, 1.96, 1.92, 1.97, 1.93, 1.98, 1.94, 1.99, 1.95 e 1.100, nonché Dorina Bianchi 1.113, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può

essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 1.70, Pagano 1.251 e Fassina 1.25, nonché sugli emendamenti Busin 1.266 e 1.267, Paglia 1.90, Busin 1.261 e 1.262, Buttiglione 1.240, 1.241, 1.247 e 1.248, Barbanti 1.227, Tidei 1.103, Villarosa 1.104, Alberti 1.348, Pesco 1.105, Cancellieri 1.347 e 1.106, nonché sugli identici emendamenti Laffranco 1.36, Barbanti 1.114, Mazzoli 1.115, Pagano 1.150, Busin 1.276, Alberto Giorgetti 1.110 e Di Gioia 1.109. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Fassina 1.111 e sugli identici emendamenti Busin 1.284, Pesco 1.228, nonché sull'emendamento Villarosa 1.184.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 1.265, Pesco 1.182 e 1.186, Alberti 1.158, Pesco 1.169, Paglia 1.116, nonché sugli identici Palese 1.168 e Pagano 1.173, sugli emendamenti Pesco 1.153, Cancellieri 1.155, Pagano 1.112 e 1.237 nonché su Fassina 1.15 e 1.27.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.362 dei relatori (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione, volto ad estendere le maggioranze richieste, in prima e seconda convocazione, per le deliberazioni di trasformazione di banche popolari in società per azioni cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, anche alle modifiche statutarie, nonché alle diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.362.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fissa quindi alle 15.25 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.362 dei relatori.

Rocco PALESE (FI-PdL), prende atto della sostanziale chiusura del Governo alle proposte emendative presentate sull'articolo 1; ciò considerato ritiene di effettuare un ampio intervento iniziale sul complesso delle proposte emendative a sua firma auspicando un analogo comportamento da parte degli altri deputati.

Davide CRIPPA (M5S) non concorda con la proposta testé formulata dall'onorevole Palese, che non consentirebbe ai gruppi di opposizione di potersi adeguatamente esprimere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che le osservazioni svolte dai colleghi Palese e Crippa siano, in realtà, complementari, essendo la prima una valutazione politica e l'altra in segno di una legittima reazione.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Alberti 1.299, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Considera fallimentari le misure di politica economica condotte dal Governo Renzi, precisando che i timidi segnali di ripresa economica sono, in realtà, l'effetto di politiche macroeconomiche condotte a livello internazionale. Esprime un giudizio negativo sulle disposizioni, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, di riforma della struttura e della *governance* delle banche popolari, che a suo avviso limitano fortemente la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente riconosciuta. Ritiene che le banche popolari ricoprano un ruolo strategico per il sostegno e l'emissione di credito alle piccole e medie imprese, nonché alle micro-imprese che costituiscono il cuore del tessuto produttivo del Paese. Considera necessario, al riguardo, evitare di « regalare » il mondo cooperativo bancario alle banche commerciali, impedendo a queste ultime di effettuare operazioni speculative: esse, infatti, dovrebbero limitarsi a gestire il risparmio e fornire credito a imprese e famiglie, in quanto i fondi speculativi, pur generando maggiori profitti, sono dannosi per l'economia interna del Paese.

Esprime, inoltre, un giudizio negativo sulla soppressione del voto capitario, che invece rappresenta, a suo avviso, uno strumento di democrazia che permette di arginare derive capitalistiche. Invita, quindi, i relatori e il Governo a riflettere sulla reale portata delle disposizioni contenute all'articolo 1 del provvedimento.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), con riferimento al proprio emendamento soppressivo 1.289, sottolinea preliminarmente come, a questo punto della discussione, sia possibile svolgere un'analisi politica complessiva sul provvedimento in esame. Nel ricordare, quindi, che il suo gruppo ha espresso fin dall'inizio forti perplessità sulla legittimità costituzionale del ricorso al decreto-legge da parte del Governo, ritenendo insussistenti i requisiti della necessità e dell'urgenza rispetto alle misure da esso contenute, evidenzia come l'Esecutivo eviti viceversa di intervenire con decreto-legge su questioni urgenti quali la stabilizzazione dei precari della scuola.

Con riferimento alla riforma delle banche popolari recata dal provvedimento, ritiene che essa arrecherà gravi danni a un settore portante del sistema creditizio italiano, nonché al tessuto industriale del Paese, il quale è per la gran parte costituito da piccole e medie imprese. Reputa infatti che, a seguito della riforma, le imprese subiranno un'ulteriore diminuzione dell'erogazione di credito a loro favore, a causa dell'ingresso nel capitale delle banche popolari di soggetti aventi per lo più interessi di natura speculativa, i quali determineranno uno snaturamento delle caratteristiche del suddetto settore bancario.

Ritiene inoltre che, complessivamente, la riforma prospettata dal Governo vada nella direzione opposta rispetto agli obiettivi della riforma stessa dichiarati dall'Esecutivo, determinando l'effetto di uno scorggiamento delle piccole banche ad avviare azioni di consolidamento del proprio capitale per il timore di superare la soglia degli otto miliardi di attivo che imporrebbe loro la trasformazione in società per azioni. In tale contesto, chiede ragioni al

Governo circa la sua posizione, di chiusura rispetto alle proposte emendative dell'articolo 1 presentate da tutte le forze politiche, le quali tendono a migliorare il testo della riforma e a ridurre l'impatto negativo per il Paese.

In conclusione, nel preannunciare di non voler ritirare il suo emendamento 1.289, ritiene che il Governo si stia assumendo una grave responsabilità nel portare avanti una riforma del sistema bancario che arrecherà danni molto gravi all'economia italiana, la quale sta dando i primi deboli segnali di ripresa.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) condivide in primo luogo le considerazioni dei deputati Pesco e Laffranco relative all'importante ruolo svolto sul territorio dalle banche popolari a sostegno del credito alle piccole e medie imprese. Con riferimento alla proposta di riformulazione degli emendamenti presentata dai relatori, con la quale si stabilisce che gli statuti delle banche popolari trasformate in società per azioni potranno prevedere la limitazione dell'esercizio del diritto di voto per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale, rileva come essa non sia affatto incisiva, non determinando effetti rilevanti sulla complessiva riforma del sistema di *governance* delle suddette banche recata dall'articolo 1.

Nel ribadire come l'unico intervento emendativo realmente efficace possa essere la soppressione dell'articolo 1, rileva inoltre come alle proposte emendative presentate da molti gruppi politici, volte a elevare la soglia di attivo oltre la quale le banche popolari saranno obbligate a modificare la propria veste societaria, il Governo abbia risposto con una posizione di assoluta chiusura. A tale proposito, ritiene che tale soglia fissata a 8 miliardi di euro, potrà essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 45 e 77 della Costituzione e che, ove ne sarà dichiarata l'incostituzionalità, ne deriveranno serie conseguenze a danno della credibilità del Paese.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda innanzitutto come siano evidenti le questioni,

già poste dal suo gruppo, relative ai gravi profili di illegittimità costituzionale propri del decreto-legge in esame.

Nel condividere le considerazioni del deputato Pesco sul ruolo svolto dalle banche popolari sul territorio del Paese a sostegno del tessuto economico produttivo, ricorda come la riforma del sistema bancario, operata negli anni novanta, abbia arrecato uno *shock* al sistema industriale e agricolo del Mezzogiorno, il quale ha visto venir meno il sostegno delle banche popolari che furono oggetto di acquisizioni e fusioni. Evidenzia quindi come, a maggior ragione, nell'attuale periodo di crisi economica, esse svolgano una funzione fondamentale, ponendosi come unico sostegno all'economia del Sud.

Sottolinea quindi come le cause della crisi del sistema bancario vadano ricercate nella cattiva gestione di taluni istituti di credito e nel mancato svolgimento di un'adeguata attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia, sulla quale il Parlamento dovrebbe svolgere un'ampia attività di indagine, evitando di delegare tale compito esclusivamente alla magistratura. Con riferimento, in particolare, alla soglia di 8 miliardi di euro di attivo, al di sopra della quale le banche saranno tenute a trasformarsi in società per azioni, rileva come essa sia del tutto discrezionale e arbitraria, non originando da alcuna valutazione di parametri oggettivi, così come dimostrato dalle audizioni svolte dalla Banca d'Italia e dall'ABI nel corso dell'esame del provvedimento. Rispetto ad essa ritiene quindi censurabile l'atteggiamento del Governo, che non si è reso disponibile in alcun modo ad elevarla pur in presenza di molte proposte emendative volte a questo fine.

Ritiene quindi che il Governo si accinga a realizzare una riforma che arrecherà gravi danni al tessuto produttivo di vaste aree del Paese, a esclusivo beneficio dei grandi istituti di credito esteri.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime innanzitutto la propria impressione che il Parlamento stia affrontando una riforma che avrà un impatto epocale sul sistema produttivo italiano con un livello di atten-

zione assolutamente inadeguato, non considerando il fatto che, qualora la norma venisse successivamente dichiarata incostituzionale, ne deriverebbero ulteriori effetti negativi per il Paese.

Ricorda al riguardo come il Governo abbia adottato il decreto-legge nel periodo di vacanza della Presidenza della Repubblica e stigmatizza l'atteggiamento del Governo che preclude qualsiasi dibattito rispetto ai nodi essenziali della riforma in esame.

Evidenzia quindi come l'emendamento del relatore, relativo alla limitazione dell'esercizio del diritto di voto entro il 5 per cento del capitale, costituisca un elemento peggiorativo del provvedimento e considera che la riforma in esame avrà effetti fortemente negativi dal punto di vista occupazionale. Sotto il profilo giuridico, ritiene inoltre che essa costituisca una grave lesione dello stato di diritto, posto che il Governo è intervenuto con legge a regolare un patto di diritto privato tra soci. Sottolinea inoltre l'impatto negativo di tale riforma sul sistema di erogazione del credito il quale vedrà venir meno un elemento di « biodiversità » interna, che ha consentito al sistema stesso di superare le tempeste finanziarie recentemente verificatesi, e evidenzia i rischi di un acuirsi dei rischi degli interessi lobbistici che gravitano intorno a tale settore del sistema bancario. Con riferimento, inoltre, al limite di 8 miliardi di euro di attivo stabilito per le banche popolari, rileva come una sua elevazione risponda alla necessità di evitare il rischio che esso possa costituire un freno al consolidamento dell'obiettivo delle banche popolari più piccole.

Ciò premesso, ritiene che la riforma condurrà inevitabilmente all'acquisizione delle banche popolari italiane da parte dei grandi gruppi esteri nell'arco di pochi anni, con forti ricadute negative in termini di occupazione e di riduzione dell'erogazione del credito e cita, a sostegno di tale ragionamento, il caso dell'acquisizione della Banca nazionale del lavoro da parte del gruppo Paribas.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sull'articolo 1.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) esprime il proprio stupore rispetto agli interventi svolti dai deputati che lo hanno preceduto, i quali hanno fornito, a suo avviso, una rappresentazione assolutamente irrealistica della riforma del sistema delle banche popolari che il Governo intende porre in essere con il provvedimento in esame.

Ritiene infatti che le argomentazioni portate da alcuni deputati a sostegno dei loro emendamenti soppressivi dell'articolo 1 rafforzino le motivazioni che hanno indotto il Governo all'adozione della suddetta riforma.

In particolare, con riferimento alle considerazioni del deputato Paglia, pur evidenziando come non sia assolutamente obiettivo del Governo condurre all'acquisizione delle banche popolari da parte di gruppi esteri, ritiene che, anche ove ciò avvenisse, non andrebbe considerato negativo dal punto di vista del livello occupazionale. In tale ambito ricorda inoltre come finora, mentre l'istituto italiano Unicredit ha acquisito una banca tedesca non è ancora avvenuto il contrario.

Con riferimento all'ulteriore rilievo dello stesso deputato Paglia relativo alla possibilità di un rafforzarsi degli interessi lobbistici in tale settore del sistema creditizio, reputa che le banche popolari siano attualmente l'espressione di poteri locali e che la riforma avrà l'effetto di diminuirne tale connotazione, determinando un maggior equilibrio nell'ambito della loro gestione.

Con riguardo alla prospettiva di un peggioramento del livello di erogazione del credito, segnala che già attualmente il diverso livello di erogazione del credito tra le banche non deriva dalla loro struttura societaria, essendo piuttosto connesso a problemi di gestione delle banche stesse e che le banche popolari necessitano di un aumento dei propri capitali. Nel rilevare come tali aumenti di capitale si dimostrino difficili da realizzare per la presenza del voto capitaro, ritiene che la riforma in esame agevolerà il suddetto aumento del capitale delle banche, consentendo alle stesse di continuare di a svolgere il pro-



prio ruolo al di fuori di vincoli lobbistici e più libere dai condizionamenti di potentati locali.

Filippo BUSIN (LNA) evidenzia le contraddizioni del dibattito testé svolto, segnalando in particolare che le sofferenze di una banca non dipendono dalla forma societaria che riveste. Ricorda che, nonostante la previsione del voto capitaro, il quale, come alcuni hanno detto, rende lenta l'operatività e non consente una buona raccolta, le banche popolari hanno superato tutti gli stress test della BCE, cosa che non tutte le banche costituite in forma di società per azioni sono riuscite a fare.

Segnala quindi come i presupposti del decreto-legge non appaiano fondati o forse non siano quelli dichiarati: i problemi di *governance*, dei quali riconosce l'esistenza, potrebbero essere risolti diversamente, come si propongono di fare gli emendamenti proposti dal suo gruppo, emendamenti sui quali il rappresentante del Governo e i relatori hanno espresso parere contrario, dimostrando la mancanza di volontà di risolvere tali problemi.

Ritiene che il provvedimento in esame sia lo strumento sbagliato per risolvere il problema e avrà come conseguenza il passaggio della ricchezza generata nelle zone più ricche del Paese sotto un controllo esterno al suddetto territorio. Concorde a quanto dichiarato dal deputato Paglia, afferma di essere pronto a scommettere che non saranno le banche nazionali ad acquistare le banche popolari.

Rileva poi che l'eccessiva influenza che, secondo alcuni, esercitano gli imprenditori locali sul *management* delle banche popolari, il cosiddetto capitalismo di relazione, esiste anche per le grandi banche nazionali, come è stato dimostrato ad esempio dal caso Ligresti.

Prosegue evidenziando come l'aumento delle sofferenze delle banche popolari sia dovuto probabilmente alla loro funzione anticiclica: queste banche hanno continuato a concedere credito alle famiglie e

alle imprese anche nell'attuale periodo di crisi, anziché effettuare speculazioni sul mercato finanziario.

Ribadisce infine la propria opposizione nei confronti dell'intervento realizzato dalla disposizione in esame e si dichiara contrariato per la chiusura dei relatori e del Governo nei confronti degli emendamenti presentati dal suo gruppo, con l'unica eccezione di quello che prevede il diritto di recesso del socio in caso di morte.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.362 dei relatori. Avverte inoltre che è stato presentato l'emendamento 2.53 dei relatori (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti scadrà alle ore 16.40.

Giampaolo GALLI (PD) dichiara il proprio imbarazzo intellettuale nei confronti della discussione che si è svolta, nel corso della quale sono state effettuate affermazioni paradossali, nei confronti delle quali si dichiara incapace di rispondere.

Osserva che molte banche popolari hanno scarsi legami con il territorio, avendo filiali in tutto il Paese, e che comunque il rapporto con il territorio non è sempre un pregio, in quanto spesso tale rapporto può avere un'influenza negativa, costituita da ricatti, influenze politiche e forte autoreferenzialità.

In relazione alle affermazioni del deputato Palese, che ha ricordato le vicende delle banche del Sud, segnala che in quel periodo la Banca d'Italia, presso la quale lui stesso operava, fece un'indagine dalla quale risultò che queste banche avevano costi di gestione più elevati delle altre banche e non rispettavano le istruzioni della vigilanza, rendendo impossibile lo sviluppo di un'imprenditoria sana e per questo motivo si decise la costituzione di grandi banche nazionali.

Ricorda inoltre che nel 2013 le banche popolari non hanno superato gli *stress test* della BCE e sono riuscite a superarli solo l'anno successivo, con fatica, dopo una

loro ripatrimonializzazione. Evidenzia che con l'approvazione della direttiva UE, che ha introdotto il meccanismo *bail-in*, non saranno più i contribuenti a salvare le banche ma i loro azionisti e i titolari di depositi. Sarà quindi necessario essere in grado di ricapitalizzare rapidamente queste banche, quando se ne presenti la necessità.

Segnala infine come con questo decreto il Governo Renzi abbia dimostrato di non aver timore di affrontare i potentati che gravitano intorno alle banche popolari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) interviene evidenziando in particolare l'anomalia costituita dalla quotazione in borsa di banche che prevedono il voto capitaro. Ritiene che questo sistema di voto possa essere ammesso, come previsto dal provvedimento in esame, nelle banche di piccole dimensioni ma non in quelle più grandi dove non c'è una vera partecipazione degli azionisti.

Si dichiara inoltre sorpreso degli interventi dei deputati del gruppo Forza Italia, che giudicano inopportuna l'introduzione di criteri speculativi nella gestione delle banche, osservando che simili interventi si iscrivono in una visione socialista piuttosto che liberale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che nessuno possa arrogarsi il diritto di attribuire patenti di liberalismo.

Paolo TANCREDI (AP), considerando errata l'affermazione che le banche popolari non rispondano a logiche di mercato, pur se sono sicuramente legate da patti di territorio, ritiene che effetto certo del provvedimento sarà una diminuzione dell'entità del credito concesso ai privati. Attualmente infatti le banche popolari non possono impiegare quanto raccolto per finalità diverse dalla concessione di credito, mentre, una volta che verranno trasformate in società per azioni, avranno accesso ai più redditizi mercati speculativi.

Osservando come il sistema delle banche popolari presenti esempi sia virtuosi sia di malcostume, sottolinea il problema

costituito dall'esistenza di un'area del Paese, il Sud, che risulta scoperta dal punto di vista bancario.

Evidenzia infine come il provvedimento necessiti, a suo parere, di alcuni interventi correttivi, come la fissazione del valore soglia a 30 miliardi di euro, anziché otto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si dichiara dispiaciuto ma non sorpreso della scelta, assunta dalla maggioranza e dal Governo, di chiusura pressoché totale rispetto a modifiche all'articolo 1, rilevando come la proposta di riformulazione di taluni emendamenti avanzata dai relatori abbia il sapore di una mera norma di sterilizzazione, che peggiorerebbe addirittura l'articolo 1. Permangono pertanto nel testo diverse, gravissime criticità, che spera potranno essere discusse con serenità anche dopo la conversione del decreto-legge.

In primo luogo evidenzia come non sussistessero i presupposti di necessità ed urgenza atti a giustificare l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, il quale, all'articolo 1, presenta evidenti elementi di incostituzionalità, su cui si innesteranno certamente ricorsi alla Corte costituzionale, i quali saranno probabilmente accolti, con evidenti, gravi conseguenze.

Inoltre, le norme dell'articolo 1 sono pervase da un'ombra di *insider trading*. Sebbene, in quanto garantista, non intenda parlare di vicende giudiziarie, ma solo di aspetti di responsabilità politica, si chiede cosa accadrebbe negli USA o in altri Paesi guardati con ammirazione da molti dei presenti, se anche solo una parte delle ipotesi attualmente in corso di accertamento da parte della CONSOB risultassero confermate. Si tratta, naturalmente, solo di un'ipotesi, che tuttavia deve essere attentamente discussa e rispetto alla quale le mezze parole del Governo non depongono positivamente. Si chiede, inoltre, quale sarebbe stata la reazione delle forze politiche attualmente in maggioranza se la metà delle decisioni adottate da questo Governo in materia fossero state assunte da un Governo di centro-destra.



Sotto un ulteriore profilo esprime, da liberale, una valutazione positiva su tutte quelle misure che portino ad una maggiore apertura al mercato nel settore delle banche popolari, rilevando egli stesso, per primo, l'anomalia costituita dalla presenza di banche popolari quotate, ma sottolinea come, anche in una prospettiva liberale, occorra fare i conti responsabilmente con le circostanze storiche in cui ci si trova. Si assiste, infatti, al paradosso di un Paese che sceglie la massima apertura al mercato, mentre negli altri Paesi si assume una linea fortemente protezionistica. In tale contesto, c'è il rischio che non si realizzi una valorizzazione degli *asset* principali del Paese, ma ad una loro svendita, richiamando a tale proposito le scelte sbagliate adottate, magari anche in buona fede, all'inizio degli anni novanta quando si sono persi segmenti importanti del sistema industriale nazionale. Ritiene, pertanto, che occorra rispettare le logiche di mercato tutelando al tempo stesso la realtà produttiva del Paese.

Sottolinea, ulteriormente, come non si possa assumere una posizione ultraliberale con le misure dell'articolo 1 e, nell'ambito dello stesso provvedimento, prevedere, all'articolo 7, di resuscitare la GEPI, col rischio di realizzare un intervento statalista, interventista e distorsivo del mercato.

Riconosce come negli ultimi venti anni lo spirito del liberalismo sia stato tradito, sotto molti punti di vista, da governi di ogni colore, ma si appella all'onestà intellettuale di tutti per riportare il dibattito in un ambito di maggiore correttezza.

Stefano FASSINA (PD) condivide la necessità di una riforma delle banche popolari, le quali presentano almeno due grandi elementi di criticità: la sclerosi del *management* e le modalità partecipative dei soci. Nonostante questa premessa sottolinea, in contrasto con altri rappresentanti del suo gruppo, come il decreto-legge compia un'operazione difficilmente comprensibile, partendo dal presunto collegamento tra voto capitarario e *performance* negativa della banca. Al riguardo segnala che in un recente articolo, apparso sul

quotidiano *Avvenire*, un gruppo di 163 economisti ha evidenziato che un'eventuale correlazione tra i due fenomeni sarebbe invece positiva, in quanto dal 2010 al 2013 queste banche hanno aumentato del 14 per cento il credito concesso, mentre per le altre banche si è registrata una riduzione del 5 per cento; un eventuale aumento delle sofferenze è poi un'inevitabile conseguenza dell'aumento del credito.

Pur non avendo una formazione liberale, ma piuttosto socialdemocratica, si sorprende della difesa, da parte di rappresentanti di questa corrente di pensiero, di un provvedimento che interviene pesantemente nella regolazione di soggetti privati, quali sono le banche popolari, fissando, tra l'altro la soglia dell'intervento a 8 miliardi di euro, che non corrisponde a quella di 30 miliardi di euro prevista dal diritto comunitario.

Osservando come, per ovviare alle problematiche esistenti, sarebbe stato sufficiente escludere dalla quotazione le banche che hanno la forma di società cooperative, segnala come l'intervento in esame sembri motivato dall'esigenza di togliere dall'imbarazzo qualche ente di vigilanza che non ha svolto adeguatamente i propri compiti.

In merito al voto capitarario ricorda che in altri Stati europei, come l'Austria, la Germania e i Paesi Bassi, esso è ammesso, senza che l'Unione europea sollevi obiezioni al riguardo.

Ricorda di aver presentato, assieme a taluni altri colleghi del gruppo del Partito Democratico, proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento, sulle quali ha tuttavia registrato con dispiacere l'orientamento contrario da parte del Governo, volte ad introdurre un criterio razionale per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, che fosse maggiormente in linea con quanto previsto a livello europeo, anche in considerazione del fatto che la Banca centrale europea utilizza come parametro quello di un attivo superiore a 30 miliardi di euro. Esprime, infine, il timore che nella presente occasione la politica abbia abdicato al ruolo che le compete in via esclusiva per

soggiacere agli interessi di soggetti esterni al circuito parlamentare e, come tali, non legittimati dal voto popolare.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rileva come gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 del provvedimento, presentati da diversi gruppi parlamentari, sono quelli maggiormente qualificanti, in quanto finalizzati ad espungere il contenuto più contestato del decreto-legge in esame. Procedo, quindi, ad una puntale confutazione delle motivazioni che il Governo ha posto alla base dell'adozione del decreto-legge medesimo, citando anche i dati emersi nel corso del ciclo di audizioni svolte dalle Commissioni riunite VI e X nell'ambito dell'esame in sede referente. In primo luogo, osserva come esso non corrisponda in realtà alle sollecitazioni dell'Unione europea, che riconosce alle banche popolari le stesse caratteristiche degli istituti di credito cooperativo. In secondo luogo, ricorda come le banche popolari italiane abbiano sempre provveduto, anche in tempi di crisi economica, a tenere vive se non ad incrementare le linee di credito in favore delle piccole e medie imprese, a differenza di altri importanti gruppi bancari organizzati in società per azioni e regolarmente quotati nei mercati azionari. In terzo luogo, rileva come la supposta perdita del carattere della mutualità da parte delle banche popolari italiane sia derivata piuttosto dalle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 310 del 2004, sul quale dunque sarebbe semmai opportuno intervenire. In quarto luogo, a suo avviso il decreto-legge in esame ben poco ha a che vedere con gli obiettivi dichiarati dal Governo di procedere ad un riassetto e ad una razionalizzazione del sistema bancario italiano nel suo complesso.

In quinto luogo, la trasformazione in società per azioni delle banche popolari italiane non appare direttamente riconducibile alla spesso evocata esigenza di procedere ad una ricapitalizzazione delle medesime. Inoltre, ritiene che il criterio degli 8 miliardi di euro di attivo non sarà in grado di attrarre gli investitori istituzionali

ma piuttosto indurrà le banche popolari a ridurre il credito in favore delle piccole e medie imprese. Infine, osserva come le banche popolari si siano già da tempo distanziate dal modello degli istituti di credito collegati esclusivamente ad un determinato territorio geografico. Ricorda, altresì, che il gruppo del MoVimento 5 Stelle sin dall'inizio si è dichiarato favorevole allo stralcio dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di conferire ad un disegno di legge il compito di individuare la soluzione maggiormente condivisa sui temi delicati da esso affrontati.

Francesco BOCCIA (PD) intende sottoporre all'attenzione delle Commissioni e del rappresentante del Governo una riflessione di carattere generale, preliminare rispetto al merito delle disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento. Ricorda come, all'atto della sua adozione, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi abbia definito il decreto-legge in esame attraverso il suggestivo *slogan* «più credito e meno banchieri». Anticipa che è suo specifico interesse concentrare l'attenzione proprio sulla questione relativa al funzionamento dei meccanismi di credito in favore delle piccole e medie imprese, dal momento che le banche popolari direttamente interessate dall'articolo 1 del provvedimento si riducono all'incirca a poco meno di 10, nei confronti di alcune delle quali sono peraltro in corso approfondimenti ed indagini da parte della magistratura. Osserva come, evidentemente, scopo precipuo del decreto-legge non è quello di modificare la *governance* delle banche popolari, giacché a tale fine sarebbe stato sufficiente ipotizzare un meccanismo di rotazione al vertice dei relativi istituti.

Ricorda che, da un punto di vista storico, le banche popolari sono nate in Italia in stretta connessione con il fenomeno del capitalismo familiare e territoriale. Esprime inoltre disappunto, perché si sarebbe atteso che il Governo e il Parlamento avrebbero affrontato il tema delle ragioni per le quali nel nostro Paese le banche in generale sono sempre a corto di capitale quando si tratta di erogare il

credito alle piccole e medie imprese, tanto più nell'attuale scenario della competizione globale e della crisi economica, mentre non lo sono affatto quando si tratta di acquistare titoli di Stato o di erogare prestiti ai grandi gruppi o alle multinazionali.

Osserva inoltre come, proprio grazie al citato modello di capitalismo familiare e territoriale, le banche italiane hanno meno sofferto complessivamente, in raffronto agli istituti di credito d'Oltralpe, anche in termini di capitalizzazione, gli effetti della crisi economica.

Con riferimento alle poche banche popolari italiane il cui attivo risulta superiore agli 8 miliardi di euro, fa presente che esse hanno ottenuto tale risultato collocandosi sul mercato, abbandonando perciò anche il carattere della mutualità e spesso procedendo ad acquisizioni sulla base di strategie non sempre trasparenti, rispetto alle quali non considera peregrina l'ipotesi di avviare anche una indagine conoscitiva da parte del Parlamento. A differenza di quanto sostenuto dal deputato Gutgeld, a suo giudizio il decreto-legge in esame non consentirà di ampliare il credito in favore delle piccole e medie imprese. Ritene che il Governo e il Parlamento debbano piuttosto interrogarsi circa il fatto se nella redazione dell'articolo 1 del provvedimento non si sia realizzata una sovrapposizione impropria delle relative prerogative con gli interessi particolari dei soggetti regolatori, esterni al circuito della democrazia parlamentare. Contesta, come già affermato dall'onorevole Fassina, la scelta del criterio di un attivo superiore a 8 miliardi di euro per l'individuazione delle banche popolari da trasformare in società per azioni, non solo perché esso risulta distante rispetto a quello adottato a livello europeo, ma anche perché appare insufficiente rispetto alla giusta esigenza di compiere una corretta valutazione delle imprese preposte all'erogazione del credito.

Ricorda come il suddetto criterio non è stato oggetto di una discussione pubblica da parte delle forze politiche, ma sembra

piuttosto rispondere alle indicazioni provenienti dai soggetti regolatori esterni al circuito parlamentare.

In conclusione auspica che la politica possa riappropriarsi quanto prima del proprio ruolo di decisore, anche al fine di indicare alle istituzioni europee gli strumenti per una migliore valutazione degli *asset* e delle funzioni svolte dagli istituti di credito, altrimenti lo slogan « più credito e meno banchieri » evocato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi all'atto pratico si risolverà in una ulteriore contrazione delle linee di credito, con grave pregiudizio per le piccole e medie imprese già pesantemente colpite dalla crisi economica.

Carlo SIBILIA (M5S) osserva come molti degli interventi che lo hanno preceduto, ad eccezione di quelli dei deputati Giampaolo Galli e Gutgeld, hanno posto in evidenza le criticità e le debolezze delle disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento, il cui obiettivo principale è evidentemente quello di concentrare il potere bancario in poche grandi società per azioni, bypassando i controlli e andando a detrimento delle banche popolari italiane che sole, nel contesto della crisi economica, hanno mantenuto vivo il credito in favore delle piccole e medie imprese. Nel condividere le osservazioni espresse dal Presidente Capezone circa l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame, ribadisce l'opportunità di procedere perlomeno alla soppressione dell'articolo 1. Ciò appare tanto più opportuno alla luce delle indagini che la magistratura sta tuttora conducendo sulle attività anomale poste in essere dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, della quale in passato è stato Vicepresidente il padre dell'attuale Ministro Boschi. A tale proposito, non comprende per quale ragione la banca del Monte dei Paschi di Siena, che sembrerebbe aver falsificato i bilanci trattando i prodotti derivati alla stregua di titoli di Stato, non sia ancora stata oggetto di commissariamento, così come già avvenuto per la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio. Osserva come anche le disposizioni

relative all'abolizione del voto capitaro nelle banche popolari rappresentino un vero e proprio attentato alla partecipazione dei cittadini alla vita degli istituti di credito. Con riferimento ai grandi gruppi bancari italiani, evidenzia come Unicredit nel corso del 2014, a differenza di quanto fatto dalle banche popolari italiane, ha fortemente contratto il prestito alle piccole e medie imprese.

Ritiene che sia pertanto in atto un'operazione di centralizzazione del potere monetario, che rischia di penalizzare l'accesso al credito e la stessa occupazione, dal momento che favorisce grandi gruppi bancari, nell'ambito dei quali si registra spesso una preoccupante perdita di posti di lavoro (come nel caso di Unicredit). Auspica, pertanto, che si possa giungere ad una intesa tra i gruppi al fine di sopprimere l'articolo 1, come proposto dal suo gruppo, rinviando ad altro provvedimento la discussione sulla *governance* delle banche popolari.

Ernesto CARBONE (PD), in risposta a talune considerazioni svolte nel dibattito, in particolare dal Presidente Capezzone, fa notare, anzitutto, che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza spetta al Presidente della Repubblica, non certo al Presidente di una Commissione. Rilevare quindi, come il Presidente Capezzone sia garantista solo a parole, facendo notare come il silenzio del Governo su certe questioni sensibili, che coinvolgono anche responsabilità penali, sia giustificato dall'esigenza di non intralciare le attività della magistratura. Fa poi notare che sia esagerato parlare di sven-dita, atteso che in un libero mercato le aziende italiane possono essere rilevate da soggetti stranieri, ma può avvenire anche il contrario. In conclusione, giudica come un'operazione di buon senso un intervento che mira a salvare determinate aziende sulla base di una valutazione oggettiva e coerente del funzionamento del mercato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il deputato Carbone a svolgere una riflessione più approfondita sulle considerazioni svolte durante il dibattito.

Matteo COLANINNO (PD) ritiene che l'intervento del Governo in materia di banche popolari vada nella giusta direzione e sia in grado di produrre effetti positivi sul pubblico risparmio, agevolando l'accesso al credito e prevedendo anche forme di tutela nei confronti degli azionisti e del territorio.

Ritiene, quindi, che il voto capitaro possa essere un ostacolo ai processi di ricapitalizzazione e agli investimenti da parte di investitori stranieri, giudicando doveroso un intervento che adegui la struttura delle banche popolari all'evoluzione del mercato europeo. Reputa che la preoccupazione, che giudica legittima, circa il rischio che le banche popolari diventino oggetto di scalate ed acquisizioni speculative, sia stata debitamente presa in considerazione dal Governo attraverso la proposta di prevedere un limite nell'esercizio del voto in un termine adeguato di 24 mesi, misure che ritiene suscettibili di mettere al riparo i centri decisionali e i dipendenti di tali soggetti. Rileva, in conclusione, come l'intervento in oggetto promuova quelle forme di concentrazione e di ristrutturazione che il sistema delle imprese spesso non è riuscito a mettere in atto, favorendo il sistema economico e le famiglie.

Marco DA VILLA (M5S) rilevata la mancata presenza del rappresentante del Governo per gran parte del dibattito, invita l'Esecutivo a manifestare una maggiore sensibilità nei confronti delle Commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il Sottosegretario Baretta abbia mostrato massima disponibilità e correttezza durante l'*iter* di esame e non meriti certe critiche.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nell'esprimere apprezzamento per la ricchezza del dibattito, giudica importante ricordare alcuni dati di fatto che riguardano il funzionamento attuale delle banche popolari, facendo notare che non esiste alcuna normativa attualmente vi-

gente che imponga ad esse azioni di assistenza, sottolineando come il loro funzionamento nella ripartizione degli utili e dei dividendi rispecchi in pieno quello delle società per azioni.

Si tratta dunque, a suo avviso, di soggetti economici con finalità lucrativa, estese a livello territoriale, capaci di quotarsi in borsa, che presentano una natura ibrida, nella quale confluiscono in modo controverso elementi della cooperazione, della mutualità e del lucro. Ritiene, pertanto, che tali soggetti non rientrino nell'ambito di tutela dell'articolo 45 della Costituzione, atteso che l'unico elemento proprio della cooperazione che mantengono è quello del voto capitaro.

Rilevato che alcune considerazioni svolte durante il dibattito, che hanno fatto riferimento ad esperienze estere di cooperazione, siano fuori luogo rispetto alla questione attuale, fa notare, in conclusione, che il tema della riforma delle banche popolari è in discussione da decenni e che le forze politiche sostenitrici di tale riforma non hanno fatto altro che raccogliere un invito ad intervenire formulato dalle autorità di vigilanza del settore, rispetto al quale il Parlamento ed il Governo non possono rimanere inerti ed indifferenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il dibattito appena svolto sia stato utile per mettere a fuoco le diverse posizioni sul contenuto dell'articolo 1.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Paglia 1.125, Busin 1.285, De Girolamo 1.286, Pagano 1.287, Laffranco 1.289, Vignali 1.288, Cariello 1.291, Fassina 1.292, Alberto Giorgetti 1.293, Barbanti 1.294, Di Gioia 1.295, Formisano 1.296, Mazzoli 1.297, Maietta 1.298 ed Alberti 1.299.

Alessandro PAGANO (AP) ritira il suo emendamento 1.147.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.136

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.136.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.307, di cui è cofirmatario, precisando che il suo gruppo avrebbe preferito la totale soppressione dell'articolo 1. In ogni caso la proposta emendativa in discussione è stata costruita cogliendo gli aspetti migliori degli statuti di singole banche popolari, approfondendo i temi della trasparenza, del divieto di speculazione e dei limiti alle deleghe.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti l'emendamento Villarosa 1.307, 1.308, 1.141, 1.131, 1.306, Pesco 1.310, Cancelleri 1.311, Alberti 1.300 e 1.302, Pesco 1.301, Cancelleri 1.304.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Pesco 1.305, di cui è cofirmataria, che mira ad introdurre un articolo aggiuntivo relativo ai criteri di operatività.

Daniele PESCO (M5S) precisa che i criteri di operatività sono mutuati da quanto previsto per le banche di credito cooperativo e che con l'approvazione del suo emendamento si consentirebbe di facilitare l'erogazione di credito a chi ne ha realmente bisogno.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.305, Cancelleri 1.303 e Pesco 1.309.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.74, di cui è cofirmatario, sottolineando l'opportunità di superare i limiti previsti dal provvedimento in esame al diritto di recesso.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Villarosa 1.74, rilevando che gli emendamenti appena votati contenevano degli spunti interessanti ma che non tutte le formulazioni erano convincenti.



Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che lo specifico tema del diritto di recesso presenta un'indubbia rilevanza ma che l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe comportare notevoli conseguenze finanziarie per alcuni istituti bancari. Ricorda che in ogni caso il Governo ha espresso un parere favorevole su un successivo emendamento mirante ad assicurare il diritto di recesso in caso di morte.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce che con la negazione del diritto di recesso si mettono i cittadini in una condizione estremamente difficile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.74, Alberti 1.314, Villarosa 1.320, Cancelleri 1.315, Paglia 1.312, Cancelleri 1.325 e 1.328, Pesco 1.324 e 1.317 ed approvano l'emendamento Ginato 1.316.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Pesco 1.321, Fauttilli 1.330 e Pesco 1.319.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.318, sottolineando l'attuale inadeguatezza dei controlli sul sistema bancario italiano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.318, Cariello 1.313, Pesco 1.342 e 1.346, Alberti 1.345 e Cancelleri 1.344.

Filippo BUSIN (LNA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.260, nonché i successivi emendamenti da lui presentati, sottolinea di avere voluto fornire un esempio di come si poteva immaginare una riforma della *governance* delle banche popolari intervenendo in maniera meno violenta sulla legislazione esistente. Ricorda che il lavoro parlamentare avrebbe potuto essere svolto con maggiore qualità e trasparenza e che in tal modo si sarebbero evitati i danni che il provvedimento in esame sta per arrecare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 1.260, Pesco 1.353 e De Girolamo 1.249.

Marco DA VILLA (M5S) ritira l'emendamento De Girolamo 1.239, da lui precedentemente sottoscritto.

Federico GINATO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.13.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra le finalità degli emendamenti a sua prima firma 1.331 e 1.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbanti 1.331 e 1.14 e gli emendamenti Busin 1.280, 1.257, 1.255 e 1.256.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il suo emendamento 1.254.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 1.281.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.11, di cui è cofirmatario, sottolineando l'opportunità di utilizzare il criterio del *coverage ratio*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.11, 1.2 e 1.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.5, di cui è cofirmatario, evidenziando l'opportunità di sostituire il previsto limite di otto miliardi di attivo con un riferimento al rapporto tra il valore dei crediti verso i clienti e il totale degli attivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.5.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.4, di cui è cofirmataria, che, analogamente al precedente, prospetta un'alternativa più oggettiva del limite di otto miliardi previsto dal decreto-legge.



Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritiene che le proposte emendative volte a introdurre, quale criterio limite per le banche popolari, il riferimento al totale del valore dei crediti deteriorati, pur valide in linea generale, non siano condivisibili nel merito, facendo riferimento ad un criterio rischioso, in particolare qualora dovesse essere applicato a banche di recente costituzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.4, Pesco 1.9 e 1.8, Fautilli 1.64 e Boccia 1.327.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.352, di cui è cofirmatario, volto a limitare i danni arrecati dalle disposizioni dell'articolo 1, in particolare elevando l'attivo delle banche popolari a 30 miliardi di euro, e introducendo l'ulteriore criterio della quotazione delle banche stesse in mercati regolamentati. Ritieni infatti che la suddetta soglia, la quale coincide con quella prescelta dalla BCE per l'esame di valutazione sulle banche, sia più consona ed adeguata.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Villarosa 1.352, Pesco 1.351 e Villarosa 1.349.

Marco DA VILLA (M5S), ritira la propria firma da tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Area Popolare (NCD).

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento De Girolamo 1.243 e lo ritira.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il suo emendamento 1.37, la cui finalità è introdurre al comma 1 lettera *b*), il criterio, che ritiene essere più equo e ragionevole, della quotazione delle banche in mercati regolamentati o dell'appartenenza ad un gruppo bancario all'interno del quale partecipano società in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel segnalare l'interesse per

l'ipotesi prospettata dalla proposta emendativa Paglia 1.37, rileva tuttavia come l'introduzione di tale criterio, alternativo a quello quantitativo recato dall'articolo 1 del decreto-legge, concederebbe comunque una possibile via d'uscita rispetto all'obbligo di trasformazione della forma societaria, nel caso in cui una banca popolare incorporasse al suo interno una società per azioni.

Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto di come la maggioranza stia tenacemente impedendo l'introduzione di qualunque via d'uscita rispetto all'obbligo di trasformazione della veste societaria imposto alle banche popolari che superino una certa soglia di attivo e invita il Governo a valutare il rischio che tale rigida imposizione induca le banche popolari a non consolidare il proprio capitale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 1.37.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.231 e lo ritira.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), illustra il suo emendamento 1.332, il quale ha la finalità di presentare una contro proposta rispetto alle disposizioni del decreto-legge, al fine correggerlo mitigandone gli effetti estremamente negativo. A tale riguardo censura l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, incapaci di recepire proposte ragionevoli e di merito volte a migliorare taluni aspetti critici del decreto-legge.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Laffranco 1.332, Fassina 1.28, Paglia 1.38, Alberto Giorgetti 1.39, Maietta 1.40, Di Gioia 1.41, Formisano 1.42, Mazzoli 1.43 e Busin 1.268.

Francesco BOCCIA (PD) ritira il suo emendamento 1.12, al fine di non mettere in difficoltà il suo gruppo. Rileva peraltro come, il ragionamento svolto dal relatore Causi sul rapporto tra le banche popolari, il mercato e il territorio renda evidente

che la soglia quantitativa di 8 miliardi di euro stabilita dal provvedimento è obiettivamente inadeguata e incomprensibile. Ritiene inoltre che, rispetto ad essa, sia concreto il rischio di un contenzioso anche davanti alla Corte Costituzionale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mazzoli 1.35, Alberto Giorgetti 1.62, De Girolamo 1.72, Di Gioia 1.63, Laffranco 1.73, Busin 1.277 e Villarosa 1.350.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Sottanelli 1.322 e Fassina 1.71.

Federico GINATO (PD) ritira il suo emendamento 1.102.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Ginato 1.102, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ginato 1.102.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Villarosa 1.354, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Villarosa 1.354, 1.355 e 1.356.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il suo emendamento 1.44, volto a elevare la soglia di attivo delle banche popolari a 30 miliardi di euro, evidenziando come il limite di 8 miliardi di euro, stabilito dal decreto, rischi di limitare eccessivamente l'attività d'impresa delle banche popolari esistenti, le quali sono attualmente già prossime alla soglia stabilita.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.30, Paglia 1.44, Alberto Giorgetti 1.45, Di Gioia 1.46, Formisano 1.47, Mazzoli 1.48, Maietta 1.49, Laffranco 1.336, Villarosa 1.357, Busin 1.270, Mazziotti Di Celso 1.343 e Pagano 1.233, nonché gli identici emendamenti Fassina 1.31, Paglia 1.52, Alberto Giorgetti 1.53, Maietta 1.54, Di Gioia 1.55, Formisano 1.56, Busin 1.271, Pagano 1.232 e

Laffranco 1.337. Respingono inoltre gli emendamenti Pesco 1.6, Barbanti 1.340 e 1.341, Fassina 1.23 e Civati 1.66.

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 1.101.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.230 e lo ritira.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.24, Paglia 1.65 e Palese 1.68.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.358, rilevando come in termini generali sia essenziale introdurre, nell'ambito di tale riforma, un elemento di tutela delle banche popolari non quotate, le quali hanno dimostrato di saper compiere la propria missione a sostegno di famiglie ed imprese senza la necessità di trasformarsi in società quotate.

Giampaolo GALLI (PD), con riferimento all'intervento del deputato Pesco, fa presente come l'intervento normativo che il Governo si accinge a compiere attraverso tale riforma del settore delle banche popolari, sebbene comporti talune forzature rispetto alla libertà di scelta delle suddette imprese in termini di forma societaria, risponda all'assoluta necessità di intervenire con decisione a seguito delle soglie di attivo imposte dalla BCE.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.29, Maietta 1.50, Mazzoli 1.51, Paglia 1.57, Alberto Giorgetti 1.58, Di Gioia 1.60, Formisano 1.61, Pagano 1.235, Busin 1.269, Laffranco 1.333 e Pesco 1.358. Respingono inoltre gli emendamenti Villarosa 1.359 e Pesco 1.7.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Palese 1.323, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con il parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 1.323.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 1.323.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive gli emendamenti Pagano 1.10 e 1.246 e li ritira.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.80, il quale è volto ad introdurre la possibilità, a suo avviso coraggiosa e meritevole di una valutazione approfondita, che ove le banche popolari che superano il limite di attivo stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 1, non si trasformino in società per azioni entro un anno, la Banca d'Italia proponga al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote e la pubblicizzazione della banca.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.80 e 1.78, gli identici emendamenti Fassina 1.34, Paglia 1.67, Busin 1.275, Laffranco 1.338, Alberto Giorgetti 1.209, Mazzoli 1.211, Maietta 1.214, Di Gioia 1.217, Formisano 1.219, Fauttilli 1.222.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.79, Fauttilli 1.224, Fassina 1.26 e gli identici emendamenti Paglia 1.89 e Palese 1.69.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 1.250 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbanti 1.87 e Villarosa 1.339, nonché gli emendamenti Villarosa 1.335, Busin 1.282 e 1.283.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 1.245 è stato ritirato. Accetta quindi, pur non condividendola, la proposta di riformulazione dei suoi emendamenti Capezzone 1.84, 1.83, 1.82 e 1.226.

Avverte quindi che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli emendamenti Barbanti 1.85, degli identici Sanga 1.77 e Ginato 1.76 e Dorina Bianchi 1.113, avanzata dai relatori.

Giovanni PAGLIA (SEL), non accoglie la riformulazione proposta dai relatori dei suoi emendamenti 1.91, 1.96, 1.92, 1.97, 1.93, 1.98, 1.94, 1.99, 1.95 e 1.100, non ritenendola comunque una accettabile, dal momento che non è comunque in grado di impedire scalate esterne nei confronti delle banche popolari.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur condividendo in parte le osservazioni testé svolte dal deputato Paglia, prende atto che tutti i presentatori dei citati emendamenti accettano la riformulazione proposta dai relatori e condivisa dai rappresentanti del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano in identico testo gli emendamenti Capezzone 1.84, 1.83, 1.82 e 1.226, Barbanti 1.85, Sanga 1.77 e Ginato 1.76 e Dorina Bianchi 1.113, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 1.91, 1.96, 1.92, 1.97, 1.93, 1.98, 1.94, 1.99, 1.95 e 1.100.

Respingono quindi gli identici emendamenti Palese 1.70, Pagano 1.251 e Fassina 1.25, nonché gli emendamenti Busin 1.266 e 1.267, Paglia 1.90, Busin 1.261 e 1.262.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Buttiglione 1.240, 1.241, 1.247 e 1.248 s'intendono decaduti per assenza dei presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 1.227.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che emendamento Tidei 1.103 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.104, Alberti 1.348, Pesco 1.105, Cancellieri 1.347 e 1.106, gli identici Laffranco

1.36, Barbanti 1.114, Mazzoli 1.115, Pagano 1.150, Busin 1.276, Alberto Giorgetti 1.110 e Di Gioia 1.109, l'emendamento Fassina 1.111, gli identici Busin 1.248 e Pesco 1.228, Villarosa 1.184, Busin 1.265, Pesco 1.182 e 1.186, Alberti 1.158, Pesco 1.169, Paglia 1.116 e Palese 1.188.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte l'emendamento Pagano 1.173 s'intende decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.153 e Cancelleri 1.155.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte gli emendamenti Pagano 1.112 e 1.237 s'intendono decaduti per assenza del presentatore e che gli emendamenti Fassina 1.15 e 1.27 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 1.362 dei relatori, al quale non sono stati presentati subemendamenti, e respingono l'emendamento Busin 1.258.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 1.238 s'intende decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 1.259 e 1.244, Villarosa 1.163 e 1.165.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pagano 1.175 e Fassina 1.16 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 1.117.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Gitti 1.253 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 1.197 e 1.192.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Sanga 1.107 e Pagano 1.178 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 1.118 e Fassina 1.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pastorino 1.124 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 1.200 e 1.201.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Barbanti 1.122 è stato ritirato e che l'emendamento Fauttilli 1.119 s'intende decaduto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 1.123.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ginato 1.75 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.18, Paglia 1.120 e Palese 1.203.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pagano 1.180 e Mazziotti Di Celso 1.171 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.167 e Paglia 1.121.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Dal Moro 1.252 e Sanga 1.108 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancellieri 1.135, Pesco 1.137, 1.138 e 1.154, Busin 1.263, Alberti 1.156, Pesco 1.159, 1.157, 1.162, 1.161, 1.160 e 1.164.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fassina 1.20 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Palese 1.205 e Paglia 1.126 e l'emendamento Pesco 1.139.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Girolamo 1.132 e 1.130 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.146, 1.142, 1.143, 1.144, 1.148 e 1.145.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Girolamo 1.129 e 1.128 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.140.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Fassina 1.19 e Pagano 1.133 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Laffranco 1.134, Pesco 1.152, Capezzone 1.174, Alberto Giorgetti 1.176, Mazzoli 1.179, Di Gioia 1.181, Barbanti 1.177 e Busin 1.279, nonché gli emendamenti Palese 1.172, Busin 1.264, Centemero 1.170, Pesco 1.151, 1.149, 1.166 e 1.183 e Villarosa 1.81.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Dorina Bianchi 1.204, Ginato 1.220, Fassina 1.22 e 1.33 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Maietta 1.86, Di Gioia 1.361, Busin 1.274,

Paglia 1.185, Alberto Giorgetti 1.187, Formisano 1.189, Mazzoli 1.190, Pagano 1.196, Palese 1.212 e Laffranco 1.208, gli identici Pagano 1.202, Palese 1.206, Dorina Bianchi 1.207, Civati 1.213 e Fassina 1.21, nonché gli identici Fassina 1.32, Maietta 1.88, Di Gioia 1.215, Busin 1.273, Capezzone 1.191, Paglia 1.193, Alberto Giorgetti 1.194, Pagano 1.198, Laffranco 1.210, Formisano 1.216 e Fauttilli 1.218.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ginato 1.195 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 1.223, Palese 1.221, gli identici Pagano 1.199, Fauttilli 1.234, Busin 1.278, Mazzoli 1.236, Laffranco 1.242, Alberto Giorgetti 1.225 e Di Gioia 1.229.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fassina 1.59 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Busin 1.0.7.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18.50, è ripresa alle 19.35.**

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Sberna 2.8, 2.36, 2.40, 2.48, 2.49 e 2.51.

Avverte che il deputato Dellai ha ritirato tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 presentati dal proprio gruppo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che è in corso una verifica sull'emendamento Della Valle 4.93, al fine di verificarne una possibile integrazione della copertura finanziaria.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario



sugli emendamenti Barbanti 2.1, Pesco 2.2, Boccadutri 2.3 e 2.4, Pagano 2.5, Petrini 2.52, Cancelleri 2.6, Barbanti 2.7, Cancelleri 2.9 e 2.10, Pesco 2.11, Alberti 2.12, Cancelleri 2.13, Alberti 2.14, Pesco 2.15, Villarosa 2.16, Alberti 2.17, Allasia 2.18 e Alberti 2.19. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Pesco 2.24, facendo notare che la sua eventuale approvazione determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti Petrini 2.20, Alberti 2.21, Cancelleri 2.22, Alberti 2.23 e 2.25.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Sanga 2.26, Formisano 2.28, Cancelleri 2.29, Alberti 2.30, Villarosa 2.31, Pesco 2.32, Cancelleri 2.33 e 2.34, e Pesco 2.35, 2.37 e 2.38, e Barbanti 2.39. Esprime parere contrario sui subemendamenti Pesco 0.2.53.1 e Marco Di Maio 0.2.53.2, riferiti all'emendamento dei relatori 2.53.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Formisano 2.44 e Pagano 2.45, Pagano 2.46, Barbanti 2.47 e Petrini 2.50.

Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pesco 2.03, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola cliente, ovunque ricorra, con la parola consumatore. Risulterebbe quindi assorbito l'articolo aggiuntivo Pesco 2.01. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pesco 2.04 e Cancelleri 2.010.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 2.53.

Daniele PESCO (M5S) auspica che il Governo possa tenere in considerazione il contenuto delle proposte emendative che mirano a modificare la rubrica, dal momento che essa, citando solo la portabilità dei conti correnti, appare allo stato fuorviante.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si dichiara disponibile ad approfondire la questione.

Dorina BIANCHI (AP) dichiara di ritirare, a nome del presentatore, tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Pagano, fatta eccezione per l'emendamento Pagano 2.42, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbanti 2.1, Pesco 2.2, Boccadutri 2.3 e 2.4.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Petrini 2.52 è stato ritirato dal presentatore.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.6, richiamando l'esigenza di ridurre gli oneri connessi alla gestione dei conti correnti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cancelleri 2.6.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritira tutte le sue proposte emendative riferite all'articolo 2, pur richiamando la necessità di attuare la direttiva comunitaria nella sua interezza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancelleri 2.9 e 2.10, Pesco 2.11, Alberti 2.12, Cancelleri 2.13, Alberti 2.14, Pesco 2.15, Villarosa 2.16, Alberti 2.17, Allasia 2.18 e Alberti 2.19. Approvano, quindi, l'emendamento Pesco 2.24.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Petrini 2.20, Alberti 2.21, Cancelleri 2.22, Alberti 2.23 e 2.25 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Pesco 2.24.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, prospetta l'esigenza di accantonare l'emendamento Sanga 2,26, al fine di verificarne la compatibilità con la normativa dell'Unione europea.



Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Formisano 2.28: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marco DI MAIO (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.53.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancellieri 2.29, Alberti 2.30, Villarosa 2.31, Pesco 2.32, Cancellieri 2.33 e 2.34, Pesco 2.35 e 2.37. Respingono quindi il subemendamento Cancellieri 0.2.53.1, approvando poi l'emendamento 2.53 dei relatori. Respingono, infine, gli emendamenti Pesco 2.38 e Cancellieri 2.41.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sugli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43, fa notare che, se fossero approvati, inciderebbero negativamente sulla portabilità dei conti correnti.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, pur facendo che l'estensione della portabilità agli strumenti finanziari non è prevista dalla direttiva europea in oggetto, si dichiara disponibile ad approfondire la questione, per mantenere la formulazione più estensiva prevista dall'articolo 2.

Ettore ROSATO (PD) si dichiara a favore del mantenimento del riferimento agli strumenti finanziari, considerando che l'intervento del Governo appare di maggiore portata rispetto a quanto stabilito dall'Unione europea.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide l'esigenza di mantenere la portata più ampia dell'intervento del Governo rispetto a quanto definito in sede europea.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene opportuno accantonare l'esame degli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43, al fine di approfondire le rilevanti questioni testé poste.

Prende atto del ritiro degli emendamenti Formisano 2.44 e Petri 2.50 da parte dei presentatori.

Daniele PESCO (M5S) dichiara di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 2.01, alla luce dei pareri favorevoli del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.03, così come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pesco 2.03, come riformulato. Respingono, quindi, gli articoli aggiuntivi Pesco 2.04 e Cancellieri 2.010.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Da Villa 3.1, Bargerò 3.2, Ricciatti 3.3, Barbanti 3.4 e Pisano 3.5. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Librandi 3.8 e Abrignani 3.9, a condizione che vengano riformulati nei seguenti termini:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 3.

*(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).*

1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, Cassa depositi e prestiti S.p.a., direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono

soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”.».

Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

Marco DA VILLA (M5S) intervenendo sulla portata generale dell'articolo 3, dichiara di condividerne complessivamente le finalità in quanto prevede misure a sostegno dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese. Riferisce, al riguardo, alcuni dati preoccupanti relativi alla liquidità messa a disposizione delle piccole e medie imprese da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Con riferimento alla proposta di riformulazione, testé proposta dai relatori, ritiene che essa richieda un ulteriore approfondimento in quanto rappresenta una profonda riscrittura dell'articolo 3.

Mattia FANTINATI (M5S) ricorda come nelle audizioni svolte nell'ambito dell'attività istruttoria sul decreto-legge molte delle associazioni di categoria fossero favorevoli ad interventi che favorissero il credito diretto per le imprese che fanno *export*; ritiene pertanto che con gli opportuni miglioramenti l'articolo 3 in esame possa rappresentare un buon punto di partenza per rafforzare le misure a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 3.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Da Villa 3.1, Ricciatti 3.3, Barbanti 3.4 e Pisano 3.5.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede alcuni chiarimenti ai relatori sulla proposta di riformulazione illustrata; non condivide, in particolare il fatto che rispetto al testo originario contenuto nel decreto-legge sia stato espunto il riferimento al TUB. Al

riguardo, ritiene che tale esplicito riferimento normativo significasse che la SACE fosse sottoposta chiaramente alla vigilanza della Banca d'Italia. Nella nuova formulazione viene invece previsto che la Cassa Depositi e Prestiti svolga un proprio ruolo anche attraverso l'esercizio del credito diretto. In proposito ritiene che debba essere meglio chiarito se venga attribuita la medesima funzione a SACE e Cassa Depositi e Prestiti. Più in generale, dichiara di non apprezzare del tutto la previsione normativa di garanzie dello Stato nel settore del credito e ribadisce, infine, l'opportunità che sia espressamente previsto il riferimento al TUB e alla funzione di vigilanza attribuita alla Banca d'Italia.

Raffaello VIGNALI (AP), nel condividere le stesse perplessità avanzate dal collega Paglia, dichiara di non avere nessuna obiezione nel merito ad un ruolo forte di Cassa Depositi e Prestiti ma esprime le medesime preoccupazioni circa l'assenza di un esplicito richiamo al TUB. Ritiene, altresì, sia opportuno definire l'ambito di attività della SACE, che tipo di credito tale società sia chiamata ad esercitare e quale ruolo sia assegnato a Cassa Depositi e Prestiti rispetto a quello attribuito alla SACE.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno intervenire allo scopo di ricondurre il dibattito in atto alla *ratio* originaria della norma che prevedeva un intervento normativo a sostegno delle imprese che fanno *export* tramite la SACE. Ricorda, in proposito, come durante l'audizione della Banca d'Italia sia stata avanzata qualche perplessità sull'esercizio diretto del credito da parte della citata società e che l'attribuzione di tale funzione avrebbe comportato, per le società controllate l'intervento del sistema di vigilanza europeo. Rispetto alle altre osservazioni svolte dai colleghi Paglia e Vignali ritiene che il richiamo al TUB sia da ritenersi implicito nella proposta di riformulazione avanzata dai relatori. Riguardo alle funzioni attribuite alla SACE, ricorda che vi

sono esempi di soggetti che operano già con le medesime attribuzioni in ambito europeo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno sottolineare come dalla riformulazione proposta dai relatori non risulti chiaro che tipo di soggetto diventerà Cassa Depositi e Prestiti e, anche a solo scopo prudenziale, ritiene opportuno che siano specificati gli ambiti della sua attività e che sia previsto un esplicito riferimento al TUB.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene di svolgere un intervento in uno spirito del tutto collaborativo ricordando come la ratio originaria dell'articolo 3 fosse quello di consentire alla SACE di dare maggiore fluidità al canale di finanziamento creditizio in favore delle imprese spettatrici. Rispetto a tale impostazione iniziale la Cassa Depositi e Prestiti ha sollevato dubbi, ma la riformulazione proposta dai relatori, costituisce una via di mezzo pericolosa, in quanto smentisce l'impostazione iniziale del testo, senza fare adeguata chiarezza rispetto al coinvolgimento della stessa Cassa Depositi e Prestiti.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, nel condividere e nell'esprimere apprezzamento per l'approccio laico del presidente Capezzone alle questioni oggetto del dibattito in corso, evidenzia come la riformulazione proposta rappresenti una soluzione analoga al modello tedesco. Secondo le disposizioni contenute nel nuovo articolo 3, la Cassa Depositi e Prestiti potrà esercitare il credito diretto finalizzato al sostegno dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese; d'altro lato il rispetto delle norme del TUB, che non sono più espressamente richiamate, sono da ritenersi certamente implicite. Ribadisce, infine, come la riformulazione proposta tiene conto delle considerazioni svolte sia da SACE che sia da Cassa Depositi e Prestiti nel corso delle audizioni svolte che ritiene siano state utilissime per

calibrare un intervento normativo del tutto equilibrato.

Giovanni PAGLIA (SEL) nel ribadire che la maggioranza ovviamente assumerà l'orientamento che riterrà opportuno, ritiene necessario sottolineare che norme non chiare non sono mai utili e che si stanno introducendo disposizioni dal contenuto non chiaro. Ribadisce che SACE e Cassa Depositi e Prestiti non hanno lo stesso statuto e non agiscono per le stesse finalità è quindi è difficile ritenere che possa essere loro attribuita la medesima funzione di esercizio diretto del credito a sostegno dell'*export* senza che ciò possa creare confusione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene doveroso affermare che, certamente, rispetto al testo originario dell'articolo 3, attraverso la riformulazione proposta dai relatori si realizza una modifica sostanziale dell'impostazione originaria. Rispetto all'attività attribuita a SACE ora viene attribuito un ruolo centrale anche a Cassa Depositi e Prestiti. Ritiene altresì di dover precisare che il nuovo articolo 3 non abroga la legislazione vigente in materia che prevede attualmente che il Ministro dell'economia e finanze definisca l'ambito di attività che Cassa Depositi e Prestiti può o non può esercitare.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottopone al Governo e alle Commissioni l'opportunità di apportare un'ulteriore modifica formale alla riformulazione proposta volta a chiarire meglio il significato della medesima riformulazione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), ritiene che la finalità che debba essere chiarita specificando che Cassa Depositi e Prestiti debba essere posta in condizione di competere con analoghe entità presenti negli altri paesi europei.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva come ad essere garantita dovrebbe essere la competitività tra le imprese e non quella

tra Cassa Depositi e Prestiti e gli eventuali analoghi soggetti che prestano credito negli altri paesi europei.

Raffaello VIGNALI (AP) concorda sulla necessità che la proposta di riformulazione dell'articolo 3 sia meglio definita, al fine di chiarire quali siano i soggetti chiamati a svolgere attività di supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone quindi una nuova formulazione degli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Abrignani 3.9 e Librandi 3.8 nei seguenti termini:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 3.

*(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato". ».

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Abrignani 3.9 e Librandi 3.8 hanno accettato la

nuova proposta di riformulazione dei loro emendamenti.

Le Commissioni approvano in identico testo gli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Librandi 3.8 e Abrignani 3.9, come riformulati, risultando pertanto preclusi gli emendamenti Fantinati 3.10, Frangomeli 3.11, Da Villa 3.12 e 3.13, Ginato 3.14, Allasia 3.15 e 3.16, Mucci, 3.17 e Allasia 3.18. Respingono quindi gli emendamenti Fantinati 3.20, Pesco 3.21, Fantinati 3.22 e Cariello 3.23.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, formula l'emendamento 4.128 (*vedi allegato 1*), che intende integrare la copertura degli oneri determinati dall'approvazione dell'emendamento 4.93.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.128 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.128 dei relatori.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento all'emendamento Sanga 2.26 precedentemente accantonato, chiede l'opinione del Governo sull'opportunità di sostituire all'articolo 2 la parola « cliente » con la parola « consumatore ».

Alessandro PAGANO (AP) sottolinea come a suo giudizio non si tratti di una questione semantica ma che occorra un approfondimento in quanto nella normativa europea è preferibile utilizzare il termine « consumatore ».

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che si tratta in realtà di una questione di coerenza lessicale e del punto di vista dal quale ci si pone nel guardare la norma.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come effettivamente nella normativa europea e in particolare nelle direttive europee in materia si utilizzi il termine « consumatore ».

Alessandro PAGANO (AP) al fine di compiere gli opportuni approfondimenti propone di affrontare la questione nell'ambito di un ordine del giorno che il Governo si impegni ad accogliere.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel condividere la necessità di un approfondimento e dal momento che vi sarà la necessità di ritornare ad intervenire su questo articolo attraverso un regolamento attuativo, ritiene che la soluzione preferibile sia a mantenere l'attuale formulazione, e affrontare eventualmente tale questione attraverso la presentazione di un ordine del giorno.

Giovanni SANGA (PD) dichiara di ritenere l'emendamento a sua prima firma 2.26.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nell'oggettiva difficoltà a risolvere in questa fase la questione affrontata negli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43 formula ai rispettivi presentatori un invito al ritiro delle medesime proposte.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43 devono ritenersi ritirati.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone una integrazione all'emendamento 2.53 dei relatori, già approvato, che ritiene necessario riformulare nei seguenti termini:

« Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: "risarcire" con la seguente: "indennizzare";

b) al comma 3, sopprimere la parola: "ulteriori";

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al

comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge." ».

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, pone di nuovo in votazione l'emendamento dei relatori 2.53, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.53 dei relatori, come riformulato.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula la seguente proposta di coordinamento formale relativa all'articolo 5:

« Sostituire la rubrica con la seguente: "Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali" ».

Le Commissioni concordano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.50.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 398 del 2 marzo 2015:

a pagina 113, seconda colonna, alla ventitreesima riga e alla trentasettesima

riga, a pagina 114, prima colonna, alla dodicesima riga, alla ventisettesima riga, alla quarantatreesima riga, a pagina 114, seconda colonna, alla dodicesima riga, alla ventiseiesima riga;

dopo la parola « *marketing* », aggiungere la seguente « e ».



## ALLEGATO 1

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti  
(C. 2844 Governo).**

**EMENDAMENTO 1.362 DEI RELATORI, EMENDAMENTO 2.53 DEI  
RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTO  
4.128 DEI RELATORI**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, inserire le seguenti: , le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter.,.*

**1. 362.** I Relatori.

## ART. 2.

*Alla lettera a), dopo la parola: indennizzare, inserire le seguenti: , salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.,.*

**0. 2. 53. 1.** Pesco, Cancelleri.

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) dopo il comma 4 è inserito il seguente « 4-bis. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini*

*di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo ».*

**0. 2. 53. 2.** Marco Di Maio.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire la parola: « risarcire » con la seguente: « indennizzare »;*

*b) al comma 3, sopprimere la parola: « ulteriori »;*

*c) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».*

**2. 53.** I Relatori.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire la parola: « risarcire » con la seguente: « indennizzare »;*

*b) al comma 3, sopprimere la parola: « ulteriori »;*

*c) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di*

quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

**2. 53.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 4.

*All'articolo 4 dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:*

11-*quater*. Agli oneri contributivi derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di

euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**4. 128.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti  
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: morte.*

**1. 316.** Ginato.

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, inserire le seguenti: , le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,.*

**1. 362.** I Relatori.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in

ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

**\*1. 84. \*1. 83. \*1. 82. \*1. 226.** (Nuova formulazione) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciraci, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente

diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

**\*1. 85.** (Nuova formulazione). Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia

attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

**\*1. 77.** (Nuova formulazione) Sanga, Frangomeli, Galperti, Gitti, Misiani, Carnovali.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di viola-

zione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

**\*1. 76.** (Nuova formulazione) Ginato, Morretto, De Menech, Dal Moro, Sbröllini, Mognato, Crivellari.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

**\*1. 113.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Bernardo.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: su richiesta del cliente.*

**2. 24.** Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire la parola: « risarcire » con la seguente: « indennizzare »;*

*b) al comma 3, sopprimere la parola: « ulteriori »;*

*c) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

**2. 53.** (Nuova formulazione) I Relatori.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## ART. 2-bis.

*(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e*



*del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori).*

1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 del dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.

**2. 03.** *(Nuova formulazione)* Pesco, Cancellieri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

ART. 3.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 3.

*(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

**\*3. 6.** *(Nuova formulazione)* Gutgeld.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 3.

*(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati interna-

zionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

**\*3. 7.** (Nuova formulazione) Benamati.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 3.

*(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

**\*3. 8.** (Nuova formulazione) Librandi, Sottanelli, Bombassei.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 3.

*(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

**\*3. 9.** (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 4.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al

competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**4. 84.** Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

*11-bis.* Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 25, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* è costituita da non più di sessanta mesi »;

*b)* all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: « quarto anno » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno ».

*11-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *11-bis*, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, 5,5 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 93.** *(Nuova formulazione)* Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

*11-bis.* All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 12, lettera *e)*, dopo la parola: « *holding* » sono inserite le se-

guenti: « ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 »;

*b)* al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: « Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 »;

*11-ter.* All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: « entro il primo marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo settembre di ogni anno ».

*11-quater.* In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

*11-quinquies.* Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso

decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000 ».

**\*4. 108.** (Nuova formulazione) Quintarelli, Sottanelli, Falcone, Bombassei.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: « *holding* » sono inserite le seguenti: « ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 »;

b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: « Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 »;

11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: « entro il primo marzo di ogni anno » sono sostituite con le seguenti: « entro il primo settembre di ogni anno ».

11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000 ».

**\*4. 109.** (Nuova formulazione) Palmieri, Abrignani, Palese.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: « *holding* » sono inserite le seguenti: « ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 »;

b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: « Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 »;

11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: « entro il primo marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo settembre di ogni anno ».

11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro

un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-*quinquies*. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000 ».

\*4. 113. (Nuova formulazione) Coppola, Marco Di Maio.

All'articolo 4 dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Agli oneri contributivi derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 128. I Relatori.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono aggiunte le seguenti: "diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248".

2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Con la predetta delibera CIPE" fino a: "delle operazioni finanziarie ammissibili" sono soppresse.

3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ».

8. 042. (Nuova formulazione) I Relatori.



*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-*bis*.

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al pre-

sente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta ».

**8. 043.** I Relatori.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
5-04917 Cozzolino: Sull'emanazione del decreto ministeriale di riparto del Fondo di cui al decreto-legge n. 119 del 2014 e successive modificazioni .....	44
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) .....	47
5-04916 Matteo Bragantini e Borghesi: Iniziative per modificare la normativa di recepimento delle normative europee sul settore armiero .....	45
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) .....	48
5-04918 Gigli: Azioni per assicurare la prosecuzione di iniziative per l'accoglienza dei migranti nella provincia di Udine .....	45
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) .....	50
5-04919 Fiano, Cinzia Maria Fontana e Chaouki: Iniziative per rafforzare il monitoraggio sull'attività dell'associazione Casapound anche a seguito di recenti episodi di violenza .	46
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) .....	51

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Danilo TONINELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-04917 Cozzolino: Sull'emanazione del decreto ministeriale di riparto del Fondo di cui al decreto-legge n. 119 del 2014 e successive modificazioni.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che prende le mosse dall'esigenza di sapere se sia stato emanato, entro i termini previsti dalla legge, il decreto ministeriale di riparto del Fondo istituito dal decreto-legge n. 119 del 2014, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della ri-

sposta, avendo appreso che è stato emanato nei termini previsti dalla legge il decreto ministeriale di riparto del Fondo di cui al decreto-legge n. 119 del 2014, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale flusso migratorio. Nel dare atto di ciò al Ministero dell'interno, non può non sottolineare come la previsione di un termine temporale esplicito entro il quale procedere al riparto, inserita nel predetto decreto-legge grazie ad un emendamento del suo gruppo, abbia sortito pienamente la sua finalità.

Dopo aver rivendicato la parte di merito del proprio gruppo, fa presente che, pur non essendoci l'obbligo di pubblicare i decreti ministeriali sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarebbe comunque opportuno darne conto, in particolare sul sito istituzionale del Ministero competente. Al riguardo, si domanda per quale motivo, anche quando il Governo compie un'operazione apprezzabile, ci sia sempre una sorta di « semi-clandestinità » in merito all'emanazione dei decreti ministeriali di riparto.

**5-04916 Matteo Bragantini e Borghesi: Iniziative per modificare la normativa di recepimento delle normative europee sul settore armiero.**

Stefano BORGHESI (LNA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, volta a chiedere al Governo se intenda assumere iniziative tese a modificare l'attuale normativa di recepimento del regolamento comunitario concernente il settore armiero, a suo avviso troppo restrittiva, con l'effetto di oberare ulteriormente gli uffici delle questure e del Ministero dell'interno e di paralizzare di fatto l'attività di *export* dell'intero comparto.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, esprimendo ap-

prezzamento per il fatto che è intervenuto un miglioramento rispetto alla normativa originaria. Auspica, ad ogni modo, che si pervenga ad un ulteriore snellimento delle procedure, ritenendole tuttora molto complesse, con un aggravio di costi oltre che di adempimenti burocratici.

**5-04918 Gigli: Azioni per assicurare la prosecuzione di iniziative per l'accoglienza dei migranti nella provincia di Udine.**

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra l'interrogazione in titolo. Osserva come la provincia di Udine sia al centro del transito dei migranti non solo per l'accoglienza delle quote dei medesimi migranti spettanti a ogni territorio, ma anche per la vicinanza ai valichi montani di confine con Austria e Slovenia. Sottolinea la qualità degli interventi di accoglienza messi in atto, con convenzioni e con iniziative di integrazione.

L'interrogazione mira a conoscere l'intenzione del Governo di sostenere le suddette iniziative in attesa del termine per il nuovo bando di gara, fissato al 15 marzo prossimo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta, da cui emerge la continuità del sostegno al piano di accoglienza dei migranti.

Concorda sul fatto che esista un certo grado di malessere nella popolazione interessata, ma ritiene che l'azione del Governo possa da un lato garantire gli operatori dei servizi di accoglienza e dall'altro migliorare i servizi medesimi. In questo modo, a suo avviso, potrà aumentare la considerazione del valore aggiunto che i migranti rappresentano per l'economia e potrà essere rafforzato lo spirito di collaborazione della popolazione.

**5-04919 Fiano, Cinzia Maria Fontana e Chaouki:**  
**Iniziative per rafforzare il monitoraggio sull'attività dell'associazione Casapound anche a seguito di recenti episodi di violenza.**

Khalid CHAOUKI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che parte da alcuni noti episodi di violenza attribuibili a esponenti di Casapound.

L'interrogazione è volta a conoscere dal Governo le azioni di monitoraggio dell'attività di quella associazione che, a suo avviso, si sta ponendo fuori dallo Stato di diritto e dall'adesione a principi costituzionali, mettendo così in dubbio la sua legittimità.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Khalid CHAOUKI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta.

Ritiene, tuttavia, che debba rimanere elevata l'attenzione dell'attività dell'associazione Casapound.

Danilo TONINELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**5-04917 Cozzolino: Sull'emanazione del decreto ministeriale di riparto del Fondo di cui al decreto-legge n. 119 del 2014 e successive modificazioni.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cozzolino chiede se sia stato eseguito l'adempimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito con la legge di conversione n. 146 del 2014.

Chiede, in pratica, se sia stato emanato, nei tempi previsti, vale a dire entro il 31 dicembre scorso, il decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo di 62 milioni 700 mila euro per l'anno 2014, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

Comunico, in proposito, che il 23 dicembre scorso il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso l'intesa sullo schema del decreto predisposto dal Ministero dell'interno.

Il giorno successivo, il decreto è stato firmato dal Ministro Alfano. Esso attribui-

sce 57 milioni 500 mila euro al Dipartimento della pubblica sicurezza per le spese sostenute dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri e 5 milioni 200 mila euro per le spese sostenute dalle Prefetture.

Come noto, tali Corpi di Polizia e le Prefetture sono impegnate in prima linea nelle attività di gestione dei flussi migratori.

Per completezza, ricordo che, con il medesimo articolo 6 del citato provvedimento d'urgenza, è stato disposto anche l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per un importo pari a circa 51 milioni di euro per l'anno 2014. In virtù di tale stanziamento aggiuntivo, lo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati) ha raggiunto una capienza di circa 20 mila 800 posti sul territorio nazionale, di cui circa 850 destinati ai minori non accompagnati.



## ALLEGATO 2

**5-04916 Matteo Bragantini e Borghesi: Iniziative per modificare la normativa di recepimento delle normative europee sul settore armiero.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Bragantini e Borghesi chiedono al Ministro dell'interno l'adozione di misure volte a semplificare gli adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni per le esportazioni di armi e munizioni civili verso Paesi terzi, che sarebbero divenuti complessi a seguito dell'entrata in vigore, nel 2013, del regolamento comunitario n. 258 del 2012.

Premetto che tale regolamento attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco e, effettivamente, introduce ulteriori adempimenti da parte degli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni.

In attuazione della normativa in questione, il Ministero dell'interno ha prontamente istituito l'ANCE, Autorità nazionale per il controllo delle esportazioni delle armi da fuoco ad uso civile, individuata nell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il 22 ottobre 2013, tale autorità ha diramato alle Prefetture e alle Questure una prima circolare contenente le indicazioni iniziali sulle più rilevanti innovazioni apportate dalla normativa comunitaria.

A tale atto ha fatto seguito una direttiva in data 19 dicembre 2013 – frutto anche del costruttivo confronto con le associazioni di categoria che ne hanno pienamente condiviso i contenuti –, con cui sono stati forniti ulteriori elementi chiarificatori, anche in considerazione delle difficoltà applicative emerse nella fase di prima attuazione.

In particolare, la direttiva, rimanendo nell'ambito dei principi generali stabiliti dal regolamento comunitario, ne ha fornite un'interpretazione meno rigorosa, al fine di semplificare e velocizzare le procedure autorizzatorie, anche alla luce delle richieste avanzate dal comparto armiero.

In tal senso, è stato previsto, in un'ottica di maggiore decentramento amministrativo, che gli Uffici territoriali possano procedere direttamente al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione verso determinati Paesi inclusi in un'apposita *white list*.

L'individuazione dei Paesi da introdurre nella citata lista viene effettuata tenendo conto delle segnalazioni provenienti dal Ministero degli affari esteri, chiamato ad esprimersi sia sulla situazione politica dei Paesi destinatari dei beni soggetti a controllo sia sull'esistenza di eventuali dinieghi all'esportazione emessi da altri Paesi comunitari.

In relazione ai Paesi non inclusi nella lista in questione, è stata invece introdotta una procedura di controllo in tempo reale di eventuali dinieghi, mediante interpello in via telematica con l'Ufficio centrale, salvo che si tratti di Paesi che richiedono maggiori accertamenti nell'ambito di un'istruttoria più complessa.

Inoltre, sempre nell'ottica dello snellimento delle procedure amministrative, è stata adottata una disciplina amministrativa più agevole per quanto riguarda la prevista « non obiezione al transito », in forma espressa o implicita, da parte del Paese terzo.

Rispondendo ad alcune specifiche sollecitazioni degli onorevoli interroganti, in-

formo che, sebbene non siano attive – al momento – piattaforme informatiche che consentono il trattamento dei dati on-line, tuttavia è all'esame l'implementazione dei sistemi esistenti che potrà permettere una razionalizzazione della tempistica nel rilascio delle licenze di esportazione.

Per quanto riguarda la problematica relativa al rilascio di licenze valide per più clienti e più quantitativi, evidenzio che la citata direttiva del 22 ottobre 2013 richiama e disciplina espressamente la cosiddetta « licenza globale », cioè il provve-

dimento unico con il quale uno specifico esportatore viene autorizzato ad effettuare spedizioni multiple verso diversi destinatari stabiliti in uno o più paesi terzi.

Voglio infine informare che presso il Ministero dell'interno è attivo un tavolo di consultazione con il comparto armiero, finalizzato ad un periodico approfondimento di tutte le problematiche del settore. In tale contesto, non risulta che siano emerse, al momento, esigenze di modifiche della normativa oggetto della presente interrogazione.

## ALLEGATO 3

**5-04918 Gigli: Azioni per assicurare la prosecuzione di iniziative per l'accoglienza dei migranti nella provincia di Udine.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gigli richiama l'attenzione sull'esigenza che il Ministero dell'interno assicuri la copertura finanziaria alle convenzioni in via di stipula da parte della Prefettura di Udine per garantire l'accoglienza dei migranti presenti nel territorio provinciale.

La Prefettura di Udine – al pari delle altre Prefetture – è parte integrante della complessa macchina dell'accoglienza governata dal Ministero dell'interno con il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate alla gestione del fenomeno migratorio.

Il sistema dell'accoglienza, nella nuova strutturazione varata nella seduta della Conferenza unificata del 10 luglio scorso, è imperniato sulla leale collaborazione tra i tre livelli di governo del Paese: Stato, Regioni e Comuni, i quali hanno deciso di condividere, in maniera proporzionale e secondo parametri predefiniti sul territorio, gli oneri dell'accoglienza dei migranti. Questa scelta contribuirà a mitigare l'impatto sociale del fenomeno e ad agevolare il percorso di integrazione degli stranieri che rimarranno in Italia.

Più in particolare, la distribuzione dei migranti sul territorio nazionale avviene secondo criteri di ripartizione per quote prima regionali e poi provinciali, individuate rispettivamente dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'interno e dai Tavoli di coordinamento regionali presieduti dai Prefetti del capoluogo di Regione.

Ai fini dell'attivazione in concreto delle strutture di accoglienza, sono chiamati in causa infine i prefetti e gli enti locali, che costituiscono – gli uni e gli altri – gli effettivi terminali del sistema sul territorio.

È nell'ambito delle procedure appena descritte che i migranti sono stati distribuiti *pro quota* anche nel territorio della provincia di Udine.

Attualmente, gli stranieri che vi sono ospitati sono 492. Al fine di garantire la continuità dei servizi per la loro accoglienza, la Prefettura, in adesione a una specifica direttiva ministeriale, ha indetto un bando di gara, il cui termine è fissato per il 18 marzo prossimo. Le convenzioni in atto saranno prorogate fino all'esito della procedura di aggiudicazione.

L'iniziativa della Prefettura è stata assunta sulla base di una precisa direttiva nazionale del Ministero dell'interno, il quale – pertanto – assicurerà l'accreditamento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese.

Quanto ai protocolli d'intesa sottoscritti con i Sindaci dei Comuni di Nimis e Lignano Sabbiadoro, a cui fa riferimento l'interrogante, rappresento che essi non comportano alcun onere ad eccezione della copertura assicurativa garantita dalla Regione, in quanto riguardano lo svolgimento di attività di volontariato da parte dei migranti nell'ambito di progettualità elaborate dai predetti Comuni.

Infine, consentitemi di accogliere con soddisfazione l'apprezzamento che, secondo quanto riferito dall'onorevole Gigli, la popolazione locale manifesta nei riguardi dell'attività della Prefettura di Udine. Sottolineo, nel contempo, che le espressioni di dissenso segnalate nell'interrogazione sono limitate ad alcuni casi isolati, che comunque non possono offuscare lo spirito di solidarietà dimostrato sia dalle istituzioni sia dalla popolazione locale.

## ALLEGATO 4

**5-04919 Fiano, Cinzia Maria Fontana e Chaouki: Iniziative per rafforzare il monitoraggio sull'attività dell'associazione Casapound anche a seguito di recenti episodi di violenza.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano, unitamente ad altri deputati, chiede al Ministro dell'interno se non ritenga di rafforzare il monitoraggio sull'attività dell'associazione Casapound, anche alla luce dei gravi episodi di violenza di cui si sarebbero resi autori alcuni suoi esponenti a Cremona e a Magliano Romano.

Mi soffermo, in particolare sull'episodio di Cremona, che ha avuto una vasta eco a livello nazionale.

Premetto che il movimento CasaPound risulta presente nella provincia di Cremona attraverso circa trenta aderenti e circa ottanta simpatizzanti. La loro attività ruota attorno ad un'associazione no profit costituita nell'autunno del 2012, denominata «*Stoccafisso – Associazione Culturale e di Promozione Sociale*», che, pur essendo formalmente distinta da CasaPound, di fatto ne rappresenta la locale articolazione.

In occasione delle ultime elezioni comunali, il movimento è risultato particolarmente attivo a sostegno del proprio candidato sindaco e di una propria lista che, tuttavia, hanno riportato un numero di voti assolutamente insufficiente ad accedere al Consiglio comunale.

Proprio a Cremona, lo scorso 18 gennaio, dopo il regolare svolgimento dell'incontro di calcio Cremonese-Mantova, sono avvenuti degli scontri tra aderenti a CasaPound e al «*Centro Sociale Dordoni*».

Le pattuglie della Polizia di Stato, prontamente intervenute, sono riuscite a sedare la rissa nel corso della quale vi sono stati alcuni feriti; in particolare un aderente al centro sociale ha subito lesioni gravissime.

Le successive indagini hanno consentito di individuare e deferire all'autorità giudiziaria sedici persone, appartenenti ad entrambi gli schieramenti, e di sequestrare diverso materiale documentale nonché oggetti atti ad offendere, tutti rinvenuti presso le abitazioni dei presunti autori delle violenze.

Su un piano più generale, rappresento che negli ultimi anni il sodalizio CasaPound, sorto nel dicembre 2003 ma ufficializzato formalmente nel 2007, si è affermato progressivamente nel panorama nazionale dell'estremismo di destra.

L'incremento delle attività di propaganda e l'interesse del sodalizio per temi a forte rilevanza sociale hanno accentuato la concorrenzialità con i gruppi di opposto orientamento e la reciproca aggressività.

Il Ministero dell'interno segue l'evoluzione di questo clima di contrapposizione, dedicando particolare attenzione all'attività dei gruppi politici estremisti e alle frange più radicali in tutte le zone d'Italia.

In tal senso, assicuro che le autorità provinciali di pubblica sicurezza svolgono una costante attività di prevenzione attraverso un attento monitoraggio ed un'accurata raccolta informativa nei confronti dei movimenti estremisti, finalizzata a cogliere il minimo segnale di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica e ogni ipotesi di deviazione dalle regole del diritto e della pacifica convivenza. In tale contesto, vengono costantemente controllati anche i luoghi di aggregazione dei simpatizzanti di CasaPound e le iniziative assunte dai medesimi.

Ricordo, inoltre, che l'ordinamento vigente consente l'adozione di un provvedimento di scioglimento di movimenti che si ispirano al fascismo solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile che abbia accertato il verificarsi in concreto della fattispecie della riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Allo stato attuale non risultano pronunce giurisdizionali che consentano l'adozione di tale provvedimento.

Resta fermo che comportamenti illeciti posti in essere da singoli esponenti del movimento saranno perseguiti con fermezza dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura.



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04428 Porta: Sul funzionamento dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA) .....	53
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	55
5-04118 Cimbro: Sulla sottrazione e sul trattenimento in Sudan di una cittadina minorenni ..	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	56
5-04239 Plangger: Sulle difformità tra motori di ricerca nazionali ed internazionali in tema di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti .....	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	57
5-04653 Tacconi: Sui contributi agli enti gestori operanti in Svizzera .....	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	58

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

#### 5-04428 Porta: Sul funzionamento dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio PORTA (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma il rapporto privilegiato tra il nostro Paese e i Paesi dell'America Latina, nonché la centralità che il Governo italiano riconosce all'Isti-

tuto Italo Latino Americano. Anche in vista del cinquantesimo anniversario della sua fondazione, è essenziale che il nostro Paese collabori con i venti Paesi latino-americani che aderiscono a questo importante attore multilaterale per dare stabilità al ruolo di politica estera che l'Istituto svolge. Occorre, in particolare, operare per assicurare adeguate risorse finanziarie in vista della VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, prevista nell'ambito dell'evento Expo 2015. Nel rappresentare il forte sostegno al nostro Paese quale interlocutore privilegiato dell'area latino americana, emerso anche in occasione di un suo recente viaggio a Montevideo, esprime l'auspicio affinché possano essere individuate gli stanziamenti più idonei, oltre a quelli già previsti dalla legge di stabilità, per consentire all'IILA di realizzare i propri fini istituzionali.

#### 5-04118 Cimbro: Sulla sottrazione e sul trattenimento in Sudan di una cittadina minorenni.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Eleonora CIMBRO (PD) si dichiara soddisfatta per la risposta fornita all'interrogazione in titolo, a conferma dell'attenzione dedicata fin dall'inizio sia dalla Farnesina sia dall'ambasciatore italiano a Karthoum alla vicenda in questione. Pur comprendendo i limiti oggettivi che si pongono all'azione del Governo italiano, fa presente che la madre della minore diventerà presto cittadina italiana, avendo contratto matrimonio con un nostro connazionale. Per tale ragione, si rende opportuno facilitare il rientro della minore in Italia, anche in considerazione delle condizioni di disagio in cui la bambina si trova, avendo contratto la malaria per la seconda volta. Preannuncia, infine, di assumere contatti con le autorità sudanesi in Italia per contribuire a sua volta al miglior esito della vicenda.

**5-04239 Plangger: Sulle difformità tra motori di ricerca nazionali ed internazionali in tema di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), intervenendo in sede di replica,

si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario Della Vedova.

**5-04653 Tacconi: Sui contributi agli enti gestori operanti in Svizzera.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), segnalando come dato tendenziale il crescente interesse per lo studio della lingua italiana soprattutto nei Paesi asiatici.

Alessio TACCONI (Misto), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto per gli elementi di risposta ricevuti, esprimendo soddisfazione per i dati positivi riferiti dal sottosegretario Della Vedova, di cui era peraltro già a conoscenza. Ribadisce il rischio connesso alla riduzione dei fondi a disposizioni degli enti gestori operanti in Svizzera, proprio a fronte del crescente interesse nei confronti dello studio della cultura e della lingua del nostro Paese. Auspica, pertanto, che il Governo si adoperi per garantire il finanziamento dei corsi attualmente attivi e di quelli programmati.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

**La seduta termina alle 9.30.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04428 Porta: Sul funzionamento dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'IILA ha indubbiamente rappresentato sin dalla sua istituzione uno strumento importante dell'azione della politica estera dell'Italia nei confronti dei paesi della Regione latinoamericana, collaborando attivamente anche alla realizzazione delle conferenze Italia-America Latina e Caraibi, la cui convocazione a cadenza biennale è stata prevista da una legge recentemente approvata dal Parlamento.

Ha fornito un contributo di sostanza all'intensificazione delle relazioni con questi Paesi in tutti i principali settori (politico, economico, culturale) e ha dato anche impulso alla cooperazione in materia di sicurezza, all'internazionalizzazione delle nostre PMI, con il primo Foro PMI Italo latinoamericano, e alla creazione di imprese, ai rapporti tra le università italiane e latinoamericane, allo sviluppo della rete delle Commissioni miste, presenti ormai in pressoché tutti i Paesi latinoamericani, all'ingresso dell'Italia come osservatore al Sistema di Integrazione Centro Americano (SICA) e al sistema dei Vertici Iberoamericani.

L'IILA è riconosciuta come attore importante anche in sede UE nella strategia di sicurezza in America Centrale e nel programma di cooperazione Eurosocial. In tale ambito ha favorito l'internazionalizzazione della nostra pubblica amministrazione in America latina.

L'IILA svolge un ruolo importante anche su un tema che all'Italia sta particolarmente a cuore: il rapporto tra America Latina e Unione Europea e nel favorire i meccanismi di integrazione regionale. In tale ottica potranno essere esplorate anche possibilità di attivare utili sinergie con le istituzioni euro-

pee, che possano eventualmente creare le premesse per un concorso dell'UE ad alcune attività realizzate dall'IILA.

Gli stringenti vincoli di bilancio determinati dalla nota congiuntura economica nazionale e dall'azione di *spending review* hanno purtroppo determinato, nel corso degli anni, una riduzione degli stanziamenti a favore dell'IILA. Ciononostante, proprio nella consapevolezza dell'importanza di questo Istituto, il Governo ha previsto nella Legge di Stabilità 2015 un contributo nella misura di 1.701.998 euro.

Va tenuto presente ad ogni modo che l'IILA beneficia anche di quote obbligatorie a carico dei Paesi latinoamericani membri e può essere destinatario di singoli contributi volontari a progetto da erogarsi da parte delle Direzioni Generali competenti del MAECI, sulla base della presentazione di iniziative che l'IILA intenda svolgere negli ambiti della cooperazione allo sviluppo o della prevenzione dei conflitti e del mantenimento della pace internazionale.

Pur non nascondendo le difficoltà determinate dalla congiuntura attuale, siamo consapevoli dell'importanza dell'azione dell'IILA, che si appresta a festeggiare il 500 anniversario, anche in vista di importanti prossimi eventi, quali la Settima Conferenza Italia-America Latina e Caraibi che si terrà a Milano dal 12 al 13 giugno di quest'anno.

Per questo, continueremo a porre in essere ogni sforzo atto a consentire a questo ente di operare al meglio e continuare a fornire il proprio rilevante contributo all'intensificazione delle relazioni del nostro Paese con l'America Latina.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04118 Cimbro: Sulla sottrazione e sul  
trattenimento in Sudan di una cittadina minorenn.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il caso della minore, nata il 6 giugno del 2002 in Sudan da madre di nazionalità etiopica e dal padre di nazionalità sudanese, è seguito dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in stretto raccordo con la nostra Ambasciata a Khartoum.

Sin dal momento in cui è venuta a conoscenza della vicenda, la nostra Ambasciata ha mantenuto con la madre contatti costanti, monitorando gli sviluppi della situazione e prestando sempre la massima discrezione al fine di non pregiudicare la possibilità di eventuali evoluzioni positive. Si tratta infatti di un caso che — com'è facile intuire — presenta aspetti giuridici complessi che rilevano innanzitutto dalla cittadinanza sudanese della minore sulla quale, in base all'ordinamento locale, il padre esercita la piena potestà. A tal proposito, la nostra Ambasciata si è anche rivolta ad alcuni giuristi sudanesi per avere un quadro legale della situazione ed esplorare eventuali soluzioni offerte dalla normativa locale. I margini di intervento attraverso i formali canali diplomatici restano comunque limitati in ragione della circostanza che sia la minore che la madre non possiedono la cittadinanza italiana.

Nonostante queste difficoltà, l'Ambasciata italiana a Khartoum, anche per i

rilevanti aspetti umanitari della vicenda, si è adoperata per sensibilizzare membri del Governo sudanese e importanti personalità istituzionali, tanto a livello federale che a quello del singolo Stato di Kassala, in cui la minore attualmente risiede.

A titolo di aggiornamento, segnalo che la madre della minore si è recata lo scorso gennaio in Sudan per due settimane. Durante questo periodo la signora è stata ricevuta dal nostro Ambasciatore, con il quale ha potuto avere un riservato scambio di opinioni sulla vicenda e avere il quadro delle iniziative adottate dall'Ambasciata, mantenendo con la stessa un costante contatto durante tutto il suo soggiorno. Al suo arrivo a Khartoum, il padre della minore è venuto a prelevare la signora in aeroporto e insieme si sono recati nella località di Kassala dove la madre ha potuto incontrare la figlia.

Si assicura l'onorevole interrogante che il caso continuerà ad essere seguito con la massima attenzione e la dovuta discrezione — come s'impone in casi di questo tipo — da parte del Ministero degli Esteri ed in particolare dalla nostra Ambasciata a Khartoum attraverso l'attivazione di tutti i possibili contatti al fine di trovare una soluzione nel superiore interesse della minore.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04239 Plangger: Sulle difformità tra motori di ricerca nazionali e internazionali in tema di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il portale Trattati internazionali – ATRIO è una raccolta degli Accordi internazionali vigenti, bilaterali e multilaterali di cui l'Italia è parte.

Scopo del portale è mettere a disposizione degli operatori, interni ed esterni, un archivio digitalizzato che riporti i dati essenziali ed il testo degli Accordi internazionali vigenti di cui l'Italia è Parte. Al fine di soddisfare le sempre maggiori esigenze dei fruitori e di assicurare una più agile consultazione, esso è stato completamente rinnovato lo scorso anno.

Attualmente sono pubblicati circa 4.000 Accordi in formato pdf. In aggiunta alla copia elettronica del testo del trattato, sono riportati i dati relativi alla firma, all'entrata in vigore, alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, agli Stati Parte e le eventuali informazioni circa riserve e dichiarazioni interpretative depositate dall'Italia al momento dell'adesione. Le voci disponibili *on line* sono circa 10.000.

Il MAECI effettua assieme ad UNCTAD (*la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo – United Nation Conference on Trade and Development*) un periodico aggiornamento dei dati (che è a scadenza annuale per i nuovi Accordi) al fine di monitorare la qualità del servizio offerto.

In merito alla categoria degli accordi sulla promozione e protezione degli inve-

stimenti, dall'ultima comparazione delle due banche dati sono emerse, come anche segnalato dall'onorevole interrogante, alcune discrepanze.

Infatti, secondo la banca dati ATRIO esistono a tutt'oggi 76 accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore tra l'Italia e vari Paesi. Nella banca dati del sito dell'UNCTAD risultano invece 105 accordi dello stesso genere. Ciò è da ricollegarsi al fatto che in ATRIO vengono inseriti solo gli accordi attualmente in vigore mentre sono esclusi quelli solo firmati e non ratificati (*signed but not in force*), quelli decaduti (*terminated*) e quelli in fase negoziale, che sono invece registrati dall'UNCTAD.

Altre discrepanze fra le due banche dati sono invece dovute a meri errori materiali, presenti sul sito dell'UNCTAD, sulle date di firma ed entrata in vigore.

Anche grazie alla segnalazione dell'Onorevole Interrogante, si è dunque provveduto a fornire all'UNCTAD una lista degli Accordi che presentano discordanze con la nostra banca dati e a segnalare i suddetti errori materiali.

Non si mancherà di approfondire ulteriormente la collaborazione con l'UNCTAD per garantire dei dati il più possibile allineati e coerenti e offrire in tal modo agli operatori un servizio sempre più efficiente.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-04653 Tacconi: Sui contributi agli enti gestori operanti in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per finanziare gli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera è, come noto, attuato attraverso l'erogazione di contributi e va inteso come contributo alle risorse proprie che gli Enti Gestori raccolgono per realizzare le attività di assistenza scolastica a favore delle collettività italiane residenti all'estero.

Il contributo finanziario assegnato dal MAECI per l'esercizio finanziario 2014 a favore degli 11 Enti gestori operanti sull'intero territorio elvetico è stato di 1.546.000 di Euro. Un contributo importante che testimonia il fatto che, nella strategia della promozione culturale all'estero, la diffusione della lingua e cultura italiana in Svizzera continua ad essere considerata una priorità. Del resto, grazie anche al costante lavoro degli Enti Gestori e degli insegnanti sul posto, negli ultimi anni si è registrato un aumento della richiesta di corsi. Un evidente segno dell'accresciuto interesse per la lingua e cultura italiana, confermato anche da alcuni dati in nostro possesso. I corsi di lingua e cultura italiana di cui al decreto legislativo

n. 297 del 1994, realizzati dagli Enti Gestori, a favore della nostra collettività in Svizzera sono aumentati, passando da 329 (anno scolastico 2013/14) a 389 all'inizio dell'anno scolastico 2014/15. Detti corsi sono stati seguiti complessivamente da 3.699 allievi nell'anno scolastico 2013/14, mentre in quello 2014/15 i frequentanti sono aumentati a 4.319 unità.

In considerazione dell'importanza prioritaria che la lingua e la cultura italiana rivestono per la nostra collettività in Svizzera, si assicura che la Farnesina sta compiendo ogni possibile sforzo affinché sia garantita la continuità dei corsi in funzione. Pur tenendo presenti i limiti imposti dalle contingenti ristrettezze di bilancio e nonostante – in linea generale – il MAECI non si assuma il rischio di cambio pagando i contributi in valuta locale, la Farnesina ha seguito con la massima attenzione le oscillazioni del tasso di cambio euro-franco svizzero e sta valutando ogni possibile misura per fare in modo che esse incidano nel minor modo possibile sulla stabilità e sul numero dei corsi di lingua e cultura italiana attivi in Svizzera.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	59
5-04319 Segoni: Sulla disciplina in tema di assegni di ricerca .....	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-04209 Palmieri: Sulla linea politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul tema delle occupazioni degli edifici scolastici .....	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-04252 Luigi Gallo: Sull'erogazione dei servizi fondamentali per gli studenti diversamente abili .....	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-04408 Parentela: Sulla tutela dell'area archeologica di Capo Colonna, sita nel comune di Crotona .....	60
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-04126 Valiante: Sull'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina .....	61
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-03635 Pes: Sulla protezione e conservazione di tutti i siti archeologici della Sardegna ..	61
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	73

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.*

#### **La seduta comincia alle 10.10.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Cristian IANNUZZI.

#### **5-04319 Segoni: Sulla disciplina in tema di assegni di ricerca.**

La sottosegretaria Francesca BARRACIU risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dalla rappresentante del Governo. Ricorda, quindi, che gli assegnisti di ricerca sono l'anello più debole di coloro che prestano la loro attività presso gli atenei. Sottolinea, in particolare, che sono in scadenza i relativi contratti e non sussiste, al momento, la possibilità di assorbimento degli stessi da parte del mondo universitario. Apprezza, comunque, la norma, di recente introduzione, che prevede la possibilità di prorogare gli assegni di ricerca di due anni, portando, quindi, la loro durata complessiva a sei anni.

**5-04209 Palmieri:** Sulla linea politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul tema delle occupazioni degli edifici scolastici.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dalla sottosegretaria Barracciu. Ricorda preliminarmente di aver avuto un'interlocuzione con la segreteria del sottosegretario Faraone, il quale si dispiaceva di non poter partecipare alla seduta odierna della Commissione. Precisa quindi che sono state appunto le dichiarazioni sul tema delle occupazioni degli edifici scolastici del sottosegretario Faraone, al momento del suo insediamento – le quali potevano essere male interpretate – che lo hanno spinto a presentare il presente atto di sindacato ispettivo. Apprezza comunque la risposta del Governo ricordando che, pur essendo vero che gli studenti sono in grado di pensare, proporre, scegliere e organizzare iniziative – come riporta la risposta dello stesso Esecutivo – è pur vero che gli adulti debbono intervenire a livello educativo, facendo sì che gli studenti non siano vittime di una cultura dominante sbagliata, la quale, specie se imposta, non permette un confronto libero e democratico.

**5-04252 Luigi Gallo:** Sull'erogazione dei servizi fondamentali per gli studenti diversamente abili.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, osserva che delle varie questioni poste nel suo atto di sindacato ispettivo, le quali

rappresentano un manifesto politico del suo Movimento sugli interventi da svolgere a sostegno dell'erogazione dei servizi fondamentali per gli studenti diversamente abili, alcune non sono state citate nella risposta del Governo, mentre altre non sono state affrontate in maniera soddisfacente. Sottolinea, in particolare, che non vi è stata risposta in merito alla richiesta di prevedere per gli studenti affetti da disabilità grave un sostegno durante tutto l'orario curricolare scolastico, nonché in merito alla necessità di prevedere agevolazioni – anche di natura finanziaria – per le famiglie che devono anche più volte, periodicamente, richiedere un'adeguata assistenza per i propri figli bisognosi di un sostegno a scuola, attraverso complicate procedure burocratiche. Con riferimento poi all'affermazione, presente nella risposta del Governo, che alla dotazione complessiva dell'organico di diritto di sostegno vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga che ciascun Ufficio scolastico regionale può autorizzare, ai sensi di una normativa ivi indicata, chiede a quali risorse aggiuntive possano attingere tali Uffici per lo scopo annunciato. Ricorda inoltre che, attualmente, vi sono circa 27 mila insegnanti di sostegno precari, dei quali circa 3.600 nella sola regione Campania, il che non permette ovviamente una continuità didattica adeguata nei confronti degli studenti che vanno sostenuti. Rileva, inoltre, che alcuni *master* universitari indicati per la formazione dei docenti sono a carico esclusivo di questi ultimi, mentre non sono stati più attivati gli specifici corsi di formazione previsti dal cosiddetto « decreto Carrozza ». Ricorda, infine, che i tagli effettuati – per circa 4,5 miliardi di euro – nei confronti degli enti locali hanno comportato una ulteriore difficoltà per gli stessi nel sostegno alla disabilità.

**5-04408 Parentela:** Sulla tutela dell'area archeologica di Capo Colonna, sita nel comune di Crotone.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, la quale ripropone quanto già riportato al Senato, nella seduta del 25 febbraio 2015 della 7<sup>a</sup> Commissione di quel ramo del Parlamento, nella risposta resa dalla sottosegretaria Barracciu al senatore Morra. Ricorda quindi che il parco archeologico di Capo Colonna versa in uno stato di completo degrado e abbandono, mancando sia una strada, sia l'illuminazione notturna – il che rende più facili eventuali sottrazioni di reperti archeologici – sia adeguati pannelli informativi. Reputa quindi essenziale coinvolgere le associazioni culturali locali e gli archeologi di zona prima di intraprendere opere invasive di tale territorio a così elevato pregio archeologico. Ricorda infine che nella giornata di ieri è stata inviata una richiesta in tal senso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la quale non intende ostacolare aprioristicamente il progetto di interventi su tale area archeologica bensì coinvolgere il territorio nella valutazione ed esecuzione degli stessi.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU avendo testé appreso dell'invio della citata richiesta da parte del deputato Parentela, assicura che il Ministero affronterà in tempi brevi – in sede tecnica e, eventualmente, anche politica – la questione sottoposta dall'onorevole Parentela.

**5-04126 Valiante: Sull'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina.**

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dalla rappresentante del Governo, la quale appare perlopiù formale. Rileva infatti nella stessa alcune contraddizioni, in quanto, a fronte del riconoscimento di alcuni errori compiuti, non vi è l'assicurazione che saranno messe in atto delle iniziative che, affrontando anche gli aspetti finanziari della problematica, non lascino al solo contenzioso la situazione che si è venuta a creare. Sottolinea, infine, come risolvere la suddetta questione risulta essenziale per non frustrare le legittime aspettative di vita di molti giovani medici.

**5-03635 Pes: Sulla protezione e conservazione di tutti i siti archeologici della Sardegna.**

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Comunica inoltre che il tema della sorveglianza, tutela e conservazione dei siti archeologici sarà oggetto di un tavolo promosso dal Ministero da concordare, in particolare, con l'ANCI.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, dopo aver accolto favorevolmente la notizia della promossa istituzione di un tavolo con i rappresentanti degli enti locali, a tutela dei beni archeologici siti in Italia, ricorda come l'interrogazione in titolo abbia anche l'intento di estendere la tutela a tutti i siti archeologici della Sardegna e di promuovere la riflessione sull'opportunità di un inasprimento delle sanzioni per coloro che distruggono le testimonianze dell'identità italiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.45.**

## ALLEGATO 1

**5-04319 Segoni: Sulla disciplina in tema di assegni di ricerca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, nell'esprimere critiche alla disposizione che stabilisce un limite temporale di quattro anni per il conferimento di assegni di ricerca, chiedono se il Ministro non ritenga conveniente finanziare l'assunzione dei ricercatori con contratto a tempo determinato per assorbire almeno parte degli assegnisti in scadenza. Chiedono altresì quali iniziative si consideri opportuno adottare per incrementare le garanzie assistenziali degli assegnisti di ricerca e, infine, se non si ritenga necessario abrogare o sospendere l'efficacia della norma che prevede il citato limite di quattro anni per la durata degli assegni di ricerca (articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

In primo luogo, appare opportuno precisare che la ragione della previsione normativa che limita la durata degli assegni di ricerca si basa proprio sulla necessità di far fronte e di concorrere a contenere il fenomeno del precariato.

In linea generale, infatti, limitare la durata complessiva dei contratti va nella direzione di evitare ciò che in passato è già accaduto, ovvero il consolidarsi di posizioni di precariato nell'ambito della ricerca, proprio in una fase della vita in cui ogni individuo avrebbe bisogno di prospettive lavorative più certe.

Infatti, lo squilibrio tra il numero di assegni e il numero di posti di ricercatore a tempo determinato (*ex* comma 3, articolo 24 della legge n. 240 del 2010), naturale sblocco professionale dell'assegnista di ricerca, rende ineluttabile il mancato assorbimento, da parte delle università, di gran parte degli assegni in scadenza.

La questione sollevata dall'onorevole interrogante avrebbe bisogno, quindi, di una soluzione strutturale.

Posto ciò, si precisa che proprio recentemente, in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto milleproroghe) grazie all'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, è stata prevista la possibilità di prorogare gli assegni di ricerca per ulteriori due anni e portarne quindi la durata complessiva a sei anni.

Va ricordato che, perlomeno nell'ambito della ricerca universitaria, lo sbocco più naturale dell'assegnista di ricerca è comunque quello del ricercatore a tempo determinato con contratto di tre anni più due anni rinnovabili (cosiddetto ricercatore tipo A della legge n. 240 del 2010), ovvero ricercatore a tempo determinato con contratto di tre anni non rinnovabili (cosiddetto ricercatore tipo B della medesima legge); i quali possono, qualora il soggetto sia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, consentire l'accesso al ruolo di professore associato.

Indubbiamente negli ultimi anni la forte limitazione al *turn over* delle Università ha ostacolato l'ingresso degli assegnisti alla carriera universitaria. Pertanto, l'intervento che si ritiene più rilevante è quello di definire modalità più flessibili per favorire l'accesso agli assegnisti di ricerca ai contratti da ricercatore a tempo determinato.

Proprio in tale direzione il Ministero si è adoperato. Corre l'obbligo, quindi, ricordare alcuni importanti interventi, ai quali ha concorso l'amministrazione, volti ad agevolare tale accesso.

Tra essi:

Con la cosiddetta legge di stabilità per l'anno 2015 è stato fissato il principio per cui le Università sono tenute ad assumere almeno 1 ricercatore di tipo B) ogni 2 professori di I fascia e, al fine di

supportare questo obiettivo, è stato previsto un piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipologia B) per il triennio 2015-2017 destinando a tal fine 5 milioni di euro annui che consentiranno di reclutare circa 90 posizioni di ricercatore. Al riguardo il Ministero sta definendo il decreto di ripartizione di tali posti tra le Università;

sempre con la cosiddetta legge di stabilità per l'anno 2015 si è previsto che le cessazioni di ricercatori a tempo determinato delle Università con indicatori di bilancio solidi non siano soggette a vincoli assunzionali, ovvero che sia possibile reimpiegare al 100 per cento le economie derivanti da tali cessazioni per essere integralmente destinate al reclutamento di ricercatori di tipo A) o di tipo B);

nell'ambito della revisione dei limiti assunzionali delle Università è in fase di registrazione della Corte dei conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che consentirà a tutti gli atenei di incrementare dal 20 per cento al 30 per cento la percentuale minima di sostituzione del *turn over* assicurando al contempo alle Università virtuose di portare tale *turn over* fino al 110 per cento;

ulteriore aspetto da sottolineare è quello relativo alla possibilità che il Ministero riconosce agli Atenei virtuosi (ovvero con Indicatore di sostenibilità economico finanziaria superiore a 1) di poter destinare eventuali utili, su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo, al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 (cosiddetti ricercatori di tipo A).

In conclusione, si evidenzia come gli interventi appena richiamati certamente agevoleranno l'ingresso degli assegnisti al ruolo di ricercatore ma, non sono modalità tali da assicurare la certezza dell'assorbimento di tutti gli assegnisti di ricerca nell'ambito della ricerca universitaria.

Il problema, si torna a ribadire, va quindi affrontato da diversi punti di vista e sicuramente, in tal senso, non è marginale il ruolo delle singole università che, nell'ambito della propria autonomia, sono chiamate a declinare una programmazione degli organici che tenga conto del quadro finanziario e normativo vigente.

## ALLEGATO 2

**5-04209 Palmieri: Sulla linea politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul tema delle occupazioni degli edifici scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di sapere, con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, se la linea politica del Ministro Giannini è conforme alle dichiarazioni apparse sul quotidiano *La Stampa* con cui il Sottosegretario Faraone ha espresso alcune opinioni personali in merito al tema delle occupazioni e delle autogestioni scolastiche.

In via preliminare occorre precisare che si parte da un equivoco interpretativo di quella che è stata un'opinione circa il fenomeno delle occupazioni. Infatti, le considerazioni espresse nell'articolo de *La stampa* del 1° dicembre 2014 seguono un filo logico e argomentativo ben più articolato e composito.

In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che nell'articolo in questione è stata riferita un'esperienza personale che, in quanto tale, non dovrebbe essere sottoposta a giudizio e soprattutto non dovrebbe essere presa ad esempio per generiche strumentalizzazioni.

Proprio partendo dalla positiva esperienza personale, il Sottosegretario ha argomentato, infatti, come le occupazioni e le autogestioni possano rappresentare anche occasioni formative nella misura in cui si traducano in momenti di confronto e di ascolto. Infatti, simili contesti possono porre gli studenti in una situazione in cui sono chiamati a prendere posizione, e spesso è proprio questo che viene rimproverato ai giovani: non prendere decisioni e non assumersi responsabilità.

Lo stesso Sottosegretario ha, peraltro, ribadito che le occupazioni sono comunque illegali; asserendo che chi intende fare lezioni deve essere libero di farlo e so-

prattutto ha stigmatizzato ogni tipo di violenza e vandalismo. Si cita testualmente: «La scuola è un bene comune: chi lo deturpa o – peggio – lo vandalizza si esclude dal confronto e merita solo la punizione più severa prevista dalle nostre leggi».

Soprattutto in questi casi i giovani sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità e a pagarne le conseguenze di fronte alla comunità.

Le affermazioni rilasciate, nel loro insieme, secondo le intenzioni del Sottosegretario, intendevano principalmente sollevare, in sostanza, una questione fondamentale: gli studenti sono persone in grado di pensare, proporre, scegliere e organizzare iniziative, come dimostrano le esperienze positive di molte scuole che hanno realizzato autogestioni e cogestioni. Il loro protagonismo deve essere rispettato e promosso e in tal senso la scuola è chiamata a costruire contesti in cui la capacità di discutere e di creare le basi per un confronto venga sperimentata ed esercitata in concreto, nel rispetto delle regole democratiche e delle persone.

Negli innumerevoli incontri avuti con gli studenti, in quest'ultimo periodo, soprattutto in occasione della presentazione del progetto «la Buona Scuola», si è rafforzata l'idea che l'ascolto sia decisivo e che gli studenti sono capaci di organizzare forme autonome di partecipazione e iniziative coerenti con ciò che si intende essere una buona scuola.

In conclusione, l'articolo in questione aveva lo scopo di riportare all'interno del dibattito su «La buona scuola» proprio le riflessioni degli studenti.



## ALLEGATO 3

**5-04252 Luigi Gallo: Sull'erogazione dei servizi fondamentali per gli studenti diversamente abili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste con l'atto di sindacato ispettivo in discussione si rappresenta quanto segue.

L'integrazione degli alunni con disabilità è una priorità assoluta per l'azione del Ministero. In tale ottica, l'Amministrazione ha da tempo profuso uno sforzo costante al fine di reperire nuove risorse, valorizzandole quantitativamente e qualitativamente.

Al fine di assicurare continuità al sostegno per gli alunni con disabilità unitamente alla piena realizzazione del diritto allo studio, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale docente da destinare agli alunni con disabilità su posti vacanti e disponibili, di cui 4.447 per l'anno scolastico 2013/2014 e 13.342 per il corrente anno.

Si tratta di interventi in linea con un ben preciso programma di valorizzazione del sostegno già in atto da alcuni anni, che prevede l'attivazione di posti in deroga, a fronte di situazioni di particolare gravità e garantendo un numero di docenti adeguato alla domanda, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 che ha dichiarato incostituzionali le norme previste dalla cosiddetta legge finanziaria per il 2008 che fissavano un tetto massimo al numero dei posti di sostegno attivabili.

In tal senso, sono intervenute le norme di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013. Il comma 2 di detto articolo ha disposto il graduale incremento dei posti di sostegno fino a raggiungere, a regime nell'anno scolastico 2015/2016, la percentuale del 100 per cento dei posti che

erano stati complessivamente attivati nell'anno 2006/2007. Il successivo comma 2-bis ha stabilito che la quota venga ripartita equamente a livello regionale.

Per effetto delle citate disposizioni, il numero complessivo della dotazione dell'organico di diritto di sostegno, in quest'anno scolastico pari a 81.137 posti, ammonterà dal prossimo anno scolastico – 2015/2016 – a 90.032 posti.

Alla dotazione complessiva vanno poi aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga che ciascun Ufficio scolastico regionale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002, secondo le effettive esigenze rilevate in relazione alla specifica tipologia di *handicap*.

Difatti, rispetto ai posti previsti in organico di diritto sopra citati (81.137), il totale dei posti effettivamente attivati, per il corrente anno scolastico, è pari a 117.673 unità.

Dal confronto con il precedente anno, quando i posti attivati sono stati 110.216, si registra un incremento di 7.457 unità, che conferma una tendenza positiva già in atto negli scorsi anni.

Per quanto riguarda la Campania, a fronte di 11.361 posti previsti in organico di diritto, con un incremento, quindi, rispetto all'anno 2013/2014, di 765 unità, il totale dei posti di sostegno effettivamente attivati risulta essere di 14.957.

Oltre a ciò, al fine di superare una visione assistenzialista della scuola e di valorizzare le potenzialità degli alunni, il MIUR si adopera per realizzare una scuola efficacemente inclusiva, dove cioè la for-

mazione dei docenti, sia iniziale che continua e specialistica, è posta in primo piano.

Infatti, per la formazione iniziale degli insegnanti sono in fase di svolgimento i percorsi previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 per l'acquisizione del titolo di specializzazione.

Per la formazione continua e specialistica dei docenti in servizio, a seguito di un accordo sottoscritto il 5 luglio 2011 tra il MIUR e le Università presso le quali è attivo un Corso di laurea in Scienze della formazione, è stato predisposto un piano nazionale di formazione sui disturbi specifici di apprendimento (DSA), nell'ambito del quale sono stati organizzati, a livello nazionale, 35 master universitari finanziati dal Ministero.

Sono stati, inoltre, previsti nuovi percorsi formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici su specifiche tematiche, quali corsi di perfezionamento e master su autismo, sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale, rieducazione psicomotoria, disabilità sensoriali. Si tratta di ulteriori 40 master per una platea di docenti superiore alle 11.000 unità.

Il recente decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ha dato attuazione all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede percorsi di formazione e aggiornamento obbligatorio in servizio.

In particolare, le attività di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale sono finalizzate a processi di integrazione a favore di alunni con disabilità. Destinatario delle suddette è l'intero corpo docente, con priorità per coloro che si trovino a operare nelle classi con alunni con disabilità. Ciò al fine di fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica.

Passando, poi, ai due casi particolari segnalati nell'atto parlamentare, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, interpellato, ha precisato – con note rispettivamente del 22 gennaio 2015 n. 24 e del 12 febbraio 2015 n. 1485 – la situazione nei seguenti termini.

La madre dell'allieva frequentante la classe 1<sup>a</sup> della scuola primaria dell'istituto Comprensivo «Ferdinando Russo» di Napoli ha presentato in data 9 settembre 2014 un certificato medico, rilasciato dall'ospedale pubblico «Santobono» attestante l'impossibilità a frequentare la scuola per l'intero anno scolastico e successivamente, in data 17 settembre 2014, un'istanza (assunta al protocollo della scuola il 22 settembre 2014), al fine di ottenere per la figlia l'istruzione domiciliare.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'istituto, riunitosi entrambi in data 2 ottobre 2014, ha deliberato, ciascuno per quanto di competenza, l'attivazione per l'anno scolastico in corso di un progetto di istruzione domiciliare per l'alunna.

Il dirigente scolastico ha ritenuto di poter garantire il servizio di istruzione domiciliare all'allieva con le risorse professionali presenti nell'istituto e di conseguenza, ha inoltrato al competente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, una istanza di istruzione domiciliare finalizzata all'esclusiva concessione di beni in comodato gratuito: un pc portatile, una stampante *ink-jet*, una *webcam*.

In data 9 ottobre 2014 il dirigente ha acquisito agli atti la disponibilità del docente di sostegno assegnato alla classe in cui è iscritta l'allieva e, sentita la famiglia, ha dato inizio al progetto il giorno 13 ottobre 2014; data a partire dalla quale, l'insegnante di sostegno si sta recando a casa dell'allieva con un orario settimanale pari a n. 10 ore. La conclusione del progetto è stata fissata per il giorno 11 giugno 2015, termine delle lezioni.

Alla luce di quanto detto, non si ravvisano, quindi, elementi per poter affermare che sia stato negato all'allieva la possibilità di usufruire dell'insegnamento domiciliare e del diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

Un approfondimento merita, infine, anche il secondo caso richiamato, relativo al liceo artistico «SS. Apostoli» di Napoli, dove, riferisce l'on.le interrogante, il dirigente scolastico ha invitato i genitori degli alunni disabili ad occuparsi essi

stessi dei bisogni materiali dei propri figli a scuola e/o ad autotassarsi al fine di individuare un assistente materiale privato.

È necessario ricordare che già il 13 gennaio e il 10 febbraio scorsi, in occasione della risposta ad atti di sindacato ispettivo sullo stesso argomento, si è avuto modo di precisare che è compito dell'amministrazione scolastica l'organizzazione del sistema formativo mentre l'attività di mera assistenza rientra nella competenza degli enti locali.

Come infatti si evince dal protocollo d'intesa tra il Ministero, ANCI, UPI, UNCEM e Organizzazioni sindacali del 13 settembre 2000, l'attività di soccorso ai disabili viene assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal profilo del collaboratore scolastico come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre restano nelle competenze degli enti locali quei compiti di assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica.

Ciò posto, si conferma che nel comune di Napoli il servizio di competenza dell'ente locale viene affidato a personale qualificato, mediante rinnovo periodico di contratti di lavoro a tempo determinato. Talvolta accade che, in considerazione delle poche risorse disponibili presso gli enti locali, il servizio rischia momentanee sospensioni in quanto i contratti non vengono rinnovati tempestivamente.

I fatti riferiti dagli interroganti si possono quindi imputare proprio ad un periodo in cui il Liceo « Santissimi Apostoli » si è trovato nella condizione di dover

sopperire all'assenza di assistenti materiali e specialistici messi a disposizione dal comune. Il personale scolastico si è dovuto, quindi, fare carico dell'impegno di accudire gli alunni, anche per quanto riguarda i bisogni alla persona.

Per far fronte alle difficoltà sia organizzative che logistiche, per quanto di competenza, l'Ufficio scolastico regionale ha aumentato, in sede di adeguamento dell'organico per il corrente anno scolastico, la dotazione dei collaboratori scolastici di un'ulteriore unità.

Tuttavia, a fronte dei 25 allievi con disabilità risultano due i collaboratori scolastici di ruolo con peculiare formazione destinatari di incarichi specifici per l'assistenza e gli interventi di primo soccorso.

Con l'obiettivo di far fronte al disagio dovuto ai periodi di assenza del personale del comune, il dirigente scolastico ha posto in essere vari tentativi, non ultimo il coinvolgimento degli stessi genitori: è stata infatti proposta un'autorizzazione *ad personam* per garantire loro l'accesso e la permanenza nei locali scolastici durante le ore di lezione.

L'Ufficio scolastico regionale, dal suo canto, ha adottato ogni misura idonea a ridurre lo stato di disagio degli alunni, compresa la piena copertura delle ore di sostegno.

Il medesimo Ufficio ha dato, inoltre, assicurazione che continuerà a monitorare la situazione del liceo in questione anche attraverso lo strumento della verifica ispettiva, al fine di garantire una corretta gestione delle risorse umane e l'applicazione di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di inclusione.

## ALLEGATO 4

**5-04408 Parentela: Sulla tutela dell'area archeologica di Capo Colonna, sita nel comune di Crotona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Parentela, unitamente ad altri deputati, chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dell'entità dei lavori che interessano l'area e quali iniziative intenda adottare per la sua tutela e valorizzazione.

L'atto parlamentare trae origine da alcuni specifici rilievi formulati da due Associazioni locali preoccupate del fatto che gli interventi presentassero irregolarità o, peggio, potessero determinare danneggiamenti all'area archeologica interessata dai lavori previsti dall'Accordo di programma quadro (APQ) « Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria ».

Proprio in ragione di tali rilievi vorrei premettere gli obiettivi previsti dall'intervento in parola ed i suoi dati essenziali:

1. La regimentazione delle acque meteoriche nell'area prospiciente il Museo;
2. la sistemazione dei percorsi di accesso al Museo;
3. la pavimentazione dell'area prospiciente la Torre Nao e la Chiesa della Beata Vergine di Capocolonna, che insiste all'interno dell'area archeologica;
4. la realizzazione di una copertura di protezione dei mosaici delle Terme, così da renderli fruibili;
5. il completamento dell'acquisizione dell'edificio denominato Casa Morace-De Bartolo;
6. il recupero funzionale dello stesso edificio;

7. il monitoraggio del tratto di costa delimitante il parco.

La progettazione è stata effettuata, congiuntamente, da tecnici della Soprintendenza archeologia della Calabria e del Comune di Crotona, incaricati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria.

Il responsabile del procedimento è la Soprintendente archeologa per la Calabria, mentre il Direttore dei lavori è un architetto, funzionario della Soprintendenza.

Il progetto è finanziato con fondi FAS per un importo di euro 2.500.000,00.

Sono state già espletate le procedure di legge per l'affidamento dei lavori, che sono attualmente in corso.

Vorrei ora puntualmente riferirmi ai punti problematici evidenziati negli esposti e ripresi nell'atto parlamentare, relativi alla presunta destinazione a parcheggio dell'area prospiciente la Torre Nao e la Chiesa della Beata Vergine, alla tipologia di copertura dei resti archeologici attribuibili a strutture monumentali di epoca romana e la sua valenza estetica ed infine all'opportunità di ricoprire i resti stessi, sottraendoli alla pubblica fruizione.

Va preliminarmente esclusa del tutto l'ipotesi della realizzazione di un parcheggio, dal momento che è prevista la realizzazione di opere volte proprio a impedire il transito e la sosta di autovetture nell'area interessata dalla presenza dei resti archeologici, a differenza di quanto accadeva prima della cantierizzazione.

Per quanto riguarda la necessità di ricoprire i resti archeologici, conservati al solo livello di fondazione, mi rendo conto

che esso costituisce un intervento di difficile interpretazione per chi archeologo non è, ma esso si è reso necessario per il cattivo stato di conservazione dei resti; causato dalle utilizzazioni improprie dell'area, da tempo oramai anche sagrato della Chiesa che insiste proprio su quell'area archeologica, nonché dall'esposizione a condizioni climatiche e ambientali particolarmente aggressive. L'alternativa proposta, ossia la musealizzazione *in situ* dei resti delle strutture portate alla luce durante le indagini, resti, si ribadisce, tutti conservati solo a livello di fondazione, comporterebbe la necessità di una continua e onerosa manutenzione volta a contrastare il rapido, progressivo peggioramento del degrado dei resti stessi, esposti peraltro alle severe condizioni ambientali determinate dalla ventosità, umidità e salinità del sito. Inoltre una eventuale musealizzazione *in situ* di detti reperti, al fine di consentirne la compiuta leggibilità da parte del pubblico, necessiterebbe di interventi di integrazione decisamente consistenti, con conseguente alterazione del dato archeologico oggettivo.

La soluzione progettuale adottata invece consente, per un verso, di conservare il dato archeologico nella sua oggettiva consistenza storica, protetto com'è dal c.d. «tessuto non tessuto» e da un ulteriore strato di inerte con spessore tra i venti e i cinquanta centimetri e, per altro verso, di rendere fruibile l'area di superficie, divenuta, fin dal medioevo, sagrato della Chiesa della Beata Vergine di Capocolonna, il cui impianto, com'è noto, fu realizzato fra l'XI ed il XIII secolo dai monaci basiliani ed è tuttora un luogo di culto frequentatissimo da parte numerosissimi fedeli, pur insistendo all'interno dell'area archeologica.

Forse, in sede progettuale, ferma restando l'esigenza di proteggere i resti archeologici rinvenuti con il «tessuto non tessuto» e lo strato di inerte, si sarebbe potuta valutare anche l'opportunità di montare, direttamente sullo strato di inerte, la pavimentazione in cotto utilizzando elementi in laterizio di tipo autobloccante oppure terreno stabilizzato. Te-

nuto conto del fatto che la Soprintendenza segnala la frequentazione della chiesa da parte di un numero rilevantissimo di fedeli, le soluzioni sopra prospettate sono state scartate in ragione della loro inidoneità a sopportare le sollecitazioni dovute al peso costituito dal gran numero di frequentatori del sagrato. Viceversa, la soluzione alla fine prescelta (stesura, sopra lo strato di inerte, di una rete elettrosaldata allettata in uno strato di calcestruzzo con una bassa percentuale di cemento (c.d. «magrone») consente, secondo quanto riferito dalla competente Soprintendenza, una distribuzione adeguata dei carichi e, in uno con gli strati protettivi interposti, assicura la conservazione dei resti rinvenuti.

Preciso che il tracciato planimetrico delle strutture romane individuate, verrà riproposto graficamente sulla pavimentazione del sagrato e le fasi dell'insediamento, nonché la storia degli scavi, verranno illustrati su pannelli didattici.

Per quel che riguarda la scelta dei materiali di pavimentazione, vorrei sottolineare che gli uffici sul territorio assicurano trattarsi di materiali tradizionali, già utilizzati in situazioni simili.

Per quanto invece riguarda il secondo punto, ossia la realizzazione di una copertura di protezione delle pavimentazioni a mosaico delle Terme di epoca romana, si contesta, in particolare la correttezza delle indagini archeologiche effettuate nell'area con particolare riguardo alle scelte progettuali relative al dimensionamento delle strutture di sostegno della copertura stessa, ritenute sovradimensionate, vorrei precisare che la ragione della dimensione delle strutture risiede nella classificazione sismica dell'area che è stata fornita dal tecnico incaricato che ha redatto una relazione che costituisce parte integrante degli elaborati progettuali, debitamente approvati dagli uffici competenti.

In merito alle critiche, anche di profilo estetico, alle soluzioni architettoniche proposte per la copertura nonché alle modalità di realizzazione delle opere di sottofondazione delle strutture di sostegno della copertura, eseguite mediante trivel-

lazioni, è da segnalare che la documentazione consultata, e alla quale si riferisce l'atto parlamentare, costituisce il progetto definitivo e riporta soluzioni progettuali poi superate nella fase esecutiva.

In tale fase, a seguito degli studi specialistici e delle indagini eseguite, è stato possibile ridimensionare gli elementi di sostegno. Infatti i pali di sottofondazione, la cui sezione era originariamente prevista con diametro di cm 60, è stata ridotta a cm. 20. Tale riduzione ha determinato, in assoluto, una minore incidenza diretta dell'opera sull'area archeologica. Inoltre, in fase di esecuzione dell'intervento, sono stati eseguiti preliminarmente sondaggi archeologici, condotti con metodo stratigrafico, senza l'ausilio di mezzi meccanici, da parte di archeologi qualificati, al fine di individuare i posizionamenti privi di stratigrafie.

Le trivellazioni per mettere in opera i pali di sottofondazione sono state eseguite con macchinari e con l'impiego di opere provvisorie che hanno garantito la protezione dei resti.

Preso atto che le modalità operative non hanno determinato pregiudizio alla conservazione delle strutture che si intende rendere fruibili, non entro nel merito di una valutazione estetica delle coperture progettate. In ogni caso vorrei precisare che tali coperture si rendono necessarie per poter assicurare un livello sia pur minimo di garanzia per la conservazione del pavimento a mosaico, e nel contempo la sua fruizione, ferma restando, comunque, la necessità di una manutenzione periodica delle superfici decorate.

La salvaguardia totale dei mosaici rinvenuti, mi preme sottolineare, potrebbe essere assicurata solo mediante la loro ricopertura con «tessuto non tessuto» e strati di inerte, che andrebbero periodicamente ispezionati onde evitare la crescita di piante infestanti. Ma in tal modo non se ne assicurerebbe la fruizione.

Né è seriamente pensabile un loro «strappo» a fini di musealizzazione, perché ciò determinerebbe una grave alterazione del contesto ed un oggettivo impoverimento dell'area archeologica che, invece, sta molto a cuore ai cittadini di Crotone che vedono, nella conclusione dei lavori il coronamento di un progetto di valorizzazione dell'area, da lungo tempo atteso.

Concludo precisando che l'indagine ispettiva prontamente disposta dal Segretario generale del Ministero, ha confermato che l'intervento della Soprintendenza fosse effettivamente fondato su ragioni pratiche e funzionali di garantire la compatibilità tra le due esigenze: quella di garantire la conservazione delle preesistenze archeologiche con quella di consentire la pubblica fruizione, pur se in astratto sarebbero state ipotizzabili soluzioni tecniche alternative come la predisposizione di un percorso su passerelle o un sistema di copertura con pedane mobili.

Confermo infine la disponibilità della Soprintendente archeologa, disponibilità peraltro sempre manifestata, al dialogo ed al confronto, anche per chiarire eventuali, ulteriori dubbi e perplessità sul progetto in corso.



## ALLEGATO 5

**5-04126 Valiante: Sull'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, nell'esprimere alcune critiche sulle modalità di svolgimento del primo concorso nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro per scongiurare l'eventualità che la formazione specialistica di molti medici sia compromessa da eventuali azioni giudiziarie, così come l'attività di molti ospedali.

Occorre preliminarmente ricordare che le prove per l'accesso alle scuole di specializzazione medica si sono svolte in 117 sedi e in 456 aule ed hanno coinvolto complessivamente 11.712 candidati nella prova del 28 ottobre, 10.444 nella prova del 29, 6.986 nella prova del 30 e 9.117 nella prova del 31 ottobre.

Va altresì evidenziato che il Ministero ha adottato tutte le possibili misure precauzionali al fine di garantire la regolarità del concorso e di uniformare, a livello nazionale, le procedure di svolgimento delle prove.

In seguito all'errore materiale riconosciuto dal CINECA relativo all'operazione di importazione delle prove validate dalla Commissione nazionale nel *software* utilizzato per l'espletamento delle stesse, il Ministero, anche a seguito di un'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato, ha deciso di neutralizzare solo 2 domande in ognuna delle due prove di area, previa verifica da parte della Commissione nazionale della presenza di 28 domande su 30 riconducibili a 5 settori disciplinari comuni ad entrambe le aree interessate dall'inversione dei quesiti. La Commissione ha, infatti, riconosciuto che 28 do-

mande su 30 avrebbero potuto essere inserite alternativamente in una delle due prove e che quindi le uniche domande non pertinenti erano 2.

Il riconoscimento da parte della Commissione della congruenza dei criteri con cui sono stati definiti i contenuti delle prove, e quindi della validità scientifica del contenuto del test nella forma in cui è stato effettivamente proposto ai candidati, ha permesso di non invalidare le prove, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento, di conservazione dei valori giuridici e di ragionevolezza.

Premesso ciò, venendo al merito delle questioni sollevate dall'onorevole interrogante, preciso che ad oggi sono state formate le graduatorie per ciascuna scuola di specializzazione e che è tuttora in corso la fase di scorrimento. Alla data del 2 marzo 2015, a fronte di 5.514 posti disponibili, risultano iscritti 5.250 candidati; con i prossimi scorrimenti verranno assegnati gli ultimi 264 posti disponibili.

Inoltre, il Ministero, assieme all'Avvocatura dello Stato, sta affrontando il contenzioso in essere. A fronte di un notevole numero di candidati che ha presentato ricorso avverso la procedura concorsuale, al momento, non si registrano assolutamente disagi per il regolare svolgimento dell'attività didattica degli specializzandi già iscritti e, comunque, rispetto ai circa 50 ricorsi trattati ad oggi dal TAR, le ordinanze hanno in quasi tutti i casi rigettato le istanze cautelari presentate dai ricorrenti.

Occorre evidenziare, più in generale, in merito al numero dei contratti di specializzazione, che l'ipotesi di incremento non

è allo stato percorribile in quanto il MIUR non ha la possibilità di aumentarne autonomamente il numero, stante, anche, la disponibilità delle risorse stanziare nel capitolo di bilancio.

Il numero programmato degli specializzandi da formare annualmente è, infatti, frutto, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, di una concertazione tra il MIUR, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del previo parere della conferenza Stato-regioni, in base ad un preciso fabbisogno.

Come è noto, l'aspetto della copertura economica rappresenta uno dei maggiori ostacoli all'incremento del numero di specializzandi da ammettere alle Scuole. Proprio grazie all'impegno del MIUR e di tutto il Governo, è stato possibile aumentare a 5.500 i contratti per l'anno accademico 2013/2014.

Al riguardo l'impegno del Ministero è massimo e si ribadisce il fermo obiettivo, anche alla luce dei risparmi di spesa che deriveranno dalla revisione che si sta perfezionando degli ordinamenti didattici delle singole scuole e della loro durata, di ottimizzare l'impiego dei fondi disponibili incrementando a regime il numero di contratti finanziabili con risorse statali.

Infatti, come è noto, con decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 è stato approvato il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Si tratta di un provvedimento atteso che consentirà ai nostri giovani medici di specializzarsi in anticipo e di entrare prima nella professione. Le novità introdotte avranno l'effetto, fra l'altro, di incrementare le borse

messe a disposizione dal Ministero, che per quest'anno saranno circa 700 in più.

Il decreto prevede che la durata delle scuole venga ridotta mediamente di un anno. In particolare, non esisteranno più percorsi di studio di 6 anni: potranno essere di 3, 4 o 5 al massimo. La riduzione del percorso di studio riguarda oltre 30 scuole su 55.

È previsto anche l'accorpamento di cinque scuole precedentemente esistenti, mentre due (medicina aeronautica e spaziale e odontoiatria clinica generale) vengono soppresse. Le scuole di specializzazione, pertanto, passano dalle attuali 61 a 55.

Il decreto mette anche mano agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, con i relativi obiettivi formativi, e rivede la distribuzione dei crediti fra le attività previste. In particolare, almeno il 70 per cento della formazione dovrà essere dedicato allo svolgimento di attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

Gli specializzandi potranno fare il loro percorso all'interno di una rete formativa più ampia che potrà includere, oltre alle strutture universitarie, i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio sanitario, attraverso un meccanismo rigoroso di accreditamento secondo specifici parametri valutativi.

Il provvedimento, dunque, rafforza l'integrazione fra il sistema sanitario e quello universitario. Alle università è stato chiesto di rivedere celermente gli ordinamenti.

In conclusione, si ricorda che il MIUR sta lavorando al secondo bando per il concorso nazionale per l'ingresso alle scuole di specializzazione medica.

ALLEGATO 6

**5-03635 Pes: Sulla protezione e conservazione di tutti i siti archeologici della Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Pes rammenta come la notte tra il 21 ed il 22 settembre dello scorso anno, vi sia stata la violazione, da parte di ignoti, del sito archeologico di Mont'e Prama, luogo nel quale sono stati rinvenuti i famosi « Giganti ». Chiede, a tale proposito, quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare che simili episodi si ripetano mettendo a serio rischio la conservazione e la tutela dei siti archeologici.

Vorrei precisare al riguardo che, in tale occasione, l'*équipe* di direzione scientifica composta da funzionari della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano e da docenti dell'Università di Sassari, insieme ai Carabinieri della Stazione di Cabras e del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Li Punti, ha verificato la violazione di una tomba a pozzetto della necropoli, individuata nei giorni precedenti nell'area di scavo in corso.

Lo scavo delle sepolture è iniziato subito dopo in modo sistematico, per concludersi il successivo 29 novembre.

Si è così potuto verificare immediatamente che la violazione era stata superficiale e irrilevante; infatti lo scheletro era conservato nelle stesse condizioni degli altri, mentre nessuna tomba conteneva oggetti di corredo.

Dalla sera del 22 settembre fino al 29 novembre il sito è stato ininterrottamente sorvegliato con guardia armata notturna e festiva, pagata coi fondi del progetto di ricerca « Archeologia di Mont'e Prama » condotto dalla competente Soprintendenza e dall'Università di Sassari.

Il 30 novembre la sorveglianza è cessata, in quanto nell'area di scavo non sono più presenti manufatti a rischio di trafugamento. Attualmente lo scavo è sospeso, poiché le piogge che hanno interessato l'area hanno provocato un ristagno d'acqua che non consente la prosecuzione dell'indagine stratigrafica in modo rigoroso.

Nel frattempo la Soprintendenza, con risorse aggiuntive, ha provveduto alla costruzione di una solida recinzione dell'intera area di scavo, per la quale ha chiesto l'autorizzazione della Curia Arcivescovile di Oristano, proprietaria del terreno; inoltre ha avviato contatti col Comune di Cabras e col Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna per la realizzazione di un impianto d'illuminazione e di videosorveglianza.

Ovviamente, questi interventi dovranno seguire le normali procedure di progettazione, autorizzazione, affidamento ed esecuzione.

Infine è stata avanzata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna una proposta di acquisizione del terreno della Confraternita e di alcuni terreni adiacenti, così da costituire il nucleo di una futura area archeologica destinata alla ricerca, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica.

Riguardo al tema generale della tutela, protezione e conservazione del patrimonio culturale, premessa la difficoltà di assicurare una sorveglianza continua dei siti archeologici capillarmente dispersi in un territorio enorme e, nella maggior parte dei casi, lontano da percorsi stradali, non

vanno dimenticati l'impegno e l'attenzione dedicati da Sopsrintendenti e funzionari Mibact per garantire e assicurare i livelli di tutela più alti possibili.

In prospettiva, parrebbe quanto mai opportuno attivare forme di sinergia con

gli Enti locali e con le realtà vive dell'associazionismo, per sviluppare una rete attiva di monitoraggio e di segnalazione che renda sempre più integrato il lavoro scientifico del Ministero con le esigenze del territorio.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio (*Svolgimento e conclusione*) ..... 75

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04901 Borghi: sui lavori di ammodernamento della strada statale 96 Altamura-Bari .... 76  
*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 78  
 5-04902 Segoni: sulla realizzazione della « tangenziale di Lucca » ..... 76  
*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 80  
 5-04903 De Rosa: sui lavori di riqualifica, con caratteristiche autostradali, della strada provinciale n. 46 « Rho-Monza » ..... 76  
*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 81  
 5-04904 Pellegrino: sull'erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione dell'autostrada « Brebemi » ..... 76  
*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 82

#### AUDIZIONI

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

**Audizione, nell'ambito nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Enrico BORGHI (PD), Luigi DALLAI (PD), Raffaella MARIANI (PD), Roger DE MENECH (PD), Samuele SEGONI (Misto-AL) e Alessandro BRATTI (PD).

Il Sottosegretario Graziano DELRIO replica, fornendo chiarimenti in relazione ai quesiti e alle osservazioni posti.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Delrio per la relazione svolta, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**La seduta termina alle 11.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04901 Borghi: sui lavori di ammodernamento della strada statale 96 Altamura-Bari.**

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta, che denota l'impegno dell'Esecutivo a completare il percorso tracciato. Auspica, tuttavia, la rapida definizione del contenzioso, tuttora pendente innanzi alla magistratura amministrativa,

relativo alla procedura di aggiudicazione dei lavori di adeguamento del tratto stradale in questione.

**5-04902 Segoni: sulla realizzazione della « tangenziale di Lucca ».**

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

**5-04903 De Rosa: sui lavori di riqualifica, con caratteristiche autostradali, della strada provinciale n. 46 « Rho-Monza ».**

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver fornito importanti elementi sulla vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea, infatti, la pericolosità del ponte provvisorio citato, anche per il rischio di alluvioni improvvise, richiamando infine la necessità che il Ministero competente faccia pervenire il piano che avrebbe dovuto approntare per la strada provinciale in questione.

**5-04904 Pellegrino: sull'erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione dell'autostrada « Brebemi ».**

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.



Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SEL), nel prendere atto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, sottolinea come emerge chiaramente che l'autostrada «Brebemi» sia stata realizzata non nell'interesse della collettività, ma in funzione di logiche puramente speculative. Richiamata l'attenzione sulla neces-

sità di impiegare le risorse pubbliche unicamente a vantaggio dello Stato e dei cittadini, invita pertanto il Governo a modificare radicalmente il proprio indirizzo riguardo la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.50.**

## ALLEGATO 1

**5-04901 Borghi: Sui lavori di ammodernamento della strada statale 96  
Altamura-Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sull'itinerario Bari-Altamura della SS 96, sono in corso 3 interventi per l'ammodernamento a 4 corsie, due per ogni senso di marcia:

Lavori di ammodernamento con adeguamento alla sez. III CNR del tronco Altamura - inizio variante Toritto - 1° stralcio.

L'intervento riguarda il tratto compreso fra il km 99+043 (inizio variante di Toritto) e il km 93+598, con una estesa pari a circa 5,4 km. I lavori sono stati consegnati il 1° marzo 2010 e hanno un avanzamento di circa il 60 per cento. L'importo complessivo dell'investimento è pari a circa 37,3 milioni di euro.

Il contratto di appalto è stato risolto il 13 ottobre 2014, a causa di gravi inadempimenti dell'Impresa esecutrice e sono in corso le operazioni relative al riappalto dei lavori residui.

Lavori di ammodernamento con adeguamento alla sez. III CNR del tronco Altamura - inizio variante Toritto - 2° stralcio.

L'intervento riguarda il tratto compreso tra la fine della variante di Altamura (km 84+154) e l'innesto con il 1° stralcio dello stesso intervento (km 94+040), di estesa pari a circa 10 km.

I lavori sono stati consegnati il 5 dicembre 2013. L'importo complessivo dell'investimento è pari a circa 64 milioni di euro.

Risultano avviati i movimenti terra delle complanari (primo tratto) e le opere d'arte dello svincolo Pescariello. L'ultima operazione è prevista a marzo 2016.

Lavori di ammodernamento con adeguamento alla sez. III CNR del tronco fine variante Toritto-Modugno, compresa la variante di Palo del Colle.

I lavori, relativi al tratto compreso tra il km 105+705 ed il km 114+750, di estesa pari a circa 9 km, sono stati consegnati il 19 dicembre 2013. L'importo dell'intervento è pari a circa 104 milioni di euro.

I lavori sono stati avviati a seguito dell'acquisizione dei pareri ambientali e del completamento dell'espianto e reimpianto degli ulivi monumentali e non monumentali. Ad oggi risultano in corso i movimenti terra e l'esecuzione dei pali di fondazione del viadotto Lame Strette. L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di novembre 2016.

Per completezza di informazione, ANAS segnala che il procedimento concorsuale relativo ai lavori di adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III delle norme CNR 80. Tronco: Variante Altamura - 1° Lotto - dal km 85+000 (inizio Variante di Altamura) al Km 91+300 (innesto con la SS 99), è stato aggiudicato alla Salvatore Matarrese S.p.A.. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Consorzio Stabile Valori Scarl/Doronzio Infrastrutture S.r.l., 3° classificato, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l'aggiudicazione a favore della Matarrese S.p.A.. Nella seduta pubblica del 2

dicembre 2014, al termine del procedimento di verifica, l'offerta del citato RTI è stata dichiarata non giustificata; di conseguenza, detto concorrente è stato escluso dal procedimento.

Avverso la mancata aggiudicazione, è stato proposto ricorso al TAR Puglia me-

dante istanza cautelare rigettata con ordinanza n. 50 del 29 gennaio 2015.

L'11 febbraio scorso, il Consorzio Stabile Valori Scarl ha notificato appello nei confronti dell'ordinanza del TAR. Ad oggi l'udienza presso il Consiglio di Stato non è ancora stata fissata.

## ALLEGATO 2

**5-04902 Segoni: sulla realizzazione della « tangenziale di Lucca ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per rispondere al quesito posto, sono state assunte informazioni presso la società ANAS la quale nel ripercorrere quanto esposto nell'atto in esame, precisa quanto segue.

L'ammodernamento e il potenziamento del collegamento Modena-Lucca (SS 12 del Brennero) è inserito nel Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche (delibera CIPE 121/2001) e risulta disciplinato dalla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e dal decreto legislativo n. 163/2006.

La citata SS 12 costituisce il naturale prolungamento del tracciato internazionale del Brennero fino alla costa tirrenica, connettendo il margine sudoccidentale della Valle Padana con il corridoio tirrenico.

La stessa attraversa, tuttavia, il centro abitato di Lucca, impattando negativamente sui volumi di traffico della città; per tale motivo, come è noto, l'ANAS aveva sviluppato un progetto preliminare sul « Sistema Tangenziale di Lucca », che prevedeva un intervento principale sia sulla tangenziale est che su quella ovest.

Nel 2005 erano state avviate, dalla medesima ANAS, le procedure di legge obiettivo per l'approvazione del progetto e il finanziamento dell'opera che, tuttavia, hanno ricevuto il parere negativo degli Enti locali e della Regione Toscana.

Quindi l'ANAS ha predisposto un nuovo progetto preliminare del « Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca, comprendente i collegamenti tra

Ponte a Moriano e i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est », tenendo conto delle ulteriori prescrizioni formulate dagli Enti locali e dalla Regione.

L'intervento, che ha come fine principale quello di migliorare la circolazione lungo la SS 12 e ridurre l'impatto ambientale del traffico sul centro abitato di Lucca, si sviluppa su un tratto di circa 30 km e consiste nell'adeguamento della viabilità esistente e nella realizzazione di nuovi tratti di strada di categoria C1.

Il costo totale delle nuove opere è pari a circa 270 milioni di euro.

Il 25 febbraio 2013, l'ANAS ha avviato le procedure di cui all'articolo 165 del citato decreto legislativo n. 163/2006, per l'approvazione del nuovo progetto e il finanziamento dell'opera, trasmettendo gli elaborati tecnici al MIT e agli Enti competenti. Le suddette procedure sono tuttora in corso e si concluderanno con delibera CIPE.

Il 21 ottobre 2014, la Provincia di Lucca ha emesso il provvedimento di compatibilità ambientale dell'infrastruttura.

Agli esiti di tale lunga procedura, il primo stralcio funzionale, con un costo complessivo pari a 78.00 M€, è in istruttoria per la sottoposizione al CIPE per l'approvazione.

Le risorse identificate in complessivi 78 M€ derivano in parte dal Contratto di Programma Anas 2014 (per circa 61 M€) e in parte da fondi regionali - L.R. 77/2013 (circa 17 M€).

## ALLEGATO 3

**5-04903 De Rosa: sui lavori di riqualifica con caratteristiche autostradali della strada provinciale n. 46 « Rho-Monza ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con Decreto Direttoriale n. 4 del 30 gennaio 2015 è stato istituito l'Osservatorio Ambientale per la « S.P. 46 Rho-Monza Lotti 1, 2 e 3 » che ha dato avvio alle attività di propria competenza finalizzate a verificare anche le presunte criticità e le problematiche evidenziate nelle segnalazioni pervenute allo stesso dicastero da parte di cittadini e associazioni circa il non corretto svolgimento delle attività di cantiere.

Nello svolgimento di tali attività, il 17 febbraio scorso, l'Osservatorio ha sollecitato la Società proponente Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. ad intervenire in merito alle irregolarità rilevate nei cantieri e ha segnalato che (cito testualmente) « emergendo, comunque, dalla documentazione qui pervenuta profili di oggettiva criticità nella gestione delle aree interessate dagli interventi rispetto alle prescrizioni imposte dalle Amministrazioni competenti – si invita codesta Società a provvedere, con carattere di immediatezza, a porre in essere ogni occorrente misura volta a sanare gli impatti arrecati e a ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità, fornendo a questo Osservatorio, in occasione della visita del 19 febbraio, una dettagliata relazione che illustri lo stato dei luoghi, le azioni e le misure di riparazione individuate e attuate per fronteggiare il contesto critico in rassegna ».

Il successivo 19 febbraio, l'Osservatorio Ambientale ha quindi effettuato il sopralluogo presso le aree interessate dalle attività di cantiere, al quale ha partecipato

anche l'ARPA Lombardia e i cui esiti sono stati comunicati al MATTM; in tale comunicazione l'Osservatorio ha invitato la Società proponente ad adottare tutti gli interventi necessari per superare le criticità riscontrate e a dare contezza dei termini e delle modalità di esecuzione, anche attraverso la redazione di dettagliato cronoprogramma delle attività.

Al riguardo, la citata società, in data 25 febbraio, ha dichiarato che (cito testualmente) « [...] al fine di garantire l'approntamento degli interventi mitigativi delle polveri e dei rumori provenienti dal cantiere, la Scrivente opererà in via diretta ed in sostituzione dell'impresa esecutrice, provvedendo alla fornitura dei dispositivi previsti, pur nel rispetto delle procedure di legge correlate all'affidamento delle relative attività conseguenti. A tale riguardo si provvederà a trasmettere a stretto giro un cronoprogramma relativo all'espletamento di tali attività ».

Infine, informo che l'Osservatorio Ambientale ha già avviato le attività necessarie per la realizzazione del portale *web* dedicato all'opera in questione, al fine di fornire adeguata informazione al pubblico.

Per completezza d'informazione, in merito all'attuale ponte sul fiume Seveso, si precisa che trattasi di un ponte provvisorio necessario per il collegamento del cantiere, che verrà completamente rimosso successivamente alla costruzione del ponte sul fiume Seveso, come previsto in progetto. Il posizionamento e le caratteristiche sono state approvate da tutti gli organi competenti in materia ambientale e idraulica.

## ALLEGATO 4

**5-04904 Pellegrino: sull'erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione dell'autostrada « Brebemi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Convenzione unica tra Cal spa e Brebemi spa – sottoscritta in data 1 agosto 2007 e approvata dal CIPE con delibera n. 109/2007, approvata con decreto interministeriale MIT/MEF del 23 gennaio 2008 n. 1667 e registrata dalla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2008 – prevedeva un costo dell'investimento complessivo al netto del ribasso di asta di euro 1.204.553.000,00.

A seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE avvenuto con delibera n. 42 del 26 giugno 2009, è stato sottoscritto apposito Atto aggiuntivo (approvato con decreto interministeriale MIT/MEF e registrato in data 11 novembre 2010 dalla Corte dei conti). Il costo dell'investimento è stato aggiornato a complessivi euro 1.611.300.247,00 (al netto del ribasso d'asta) con conseguente aggiornamento del PEF che non prevedeva apporto di contributi pubblici in quanto a totale carico dei privati. Gli incrementi di costo registrati rispetto al progetto preliminare sono derivati principalmente dalle seguenti circostanze:

a) affrancamento tra il collegamento autostradale e la linea AV/AC Milano Verona;

b) prescrizione/ricieste della Commissione speciale VIA;

c) prescrizione/ricieste della Regione Lombardia;

d) maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento normativo e dei costi dei materiali di costruzione.

Tale piano finanziario è stato approvato con il 2° atto aggiuntivo approvato,

con decreto interministeriale MIT/MEF n. 81 del 6 marzo 2012 e registrato dalla Corte dei conti in data 7 maggio 2012. La convenzione originaria integrata dai successivi atti aggiuntivi prevede la possibilità di procedere alla revisione del PEF, in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 143, comma 8, del codice appalti, al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico finanziario mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio da attuare, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.

Durante i primi mesi del 2014, il concessionario ha presentato, ai sensi della convenzione unica e dei successivi atti aggiuntivi, l'attivazione della procedura di revisione del PEF, asserendo la sussistenza dei presupposti e ragioni che determinano una evidente alterazione dell'equilibrio del piano economico finanziario rappresentati essenzialmente dalla diminuzione del volume di traffico, dall'aumento dei costi del finanziamento e dai maggiori oneri espropriativi.

La diminuzione del traffico, dovuta oltre che da un contesto macro economico negativo che ha riguardato il contesto internazionale, è altresì ascrivibile alla mancata realizzazione della interconnessione con il sistema autostradale esistente, il quale doveva essere realizzato a carico di altro concessionario (in particolare risulta mancante il collegamento della A35 con la A4).

Ciò posto, alla luce delle condizioni contrattuali esistenti e al fine di assicurare certezza non solo nei confronti dei soggetti finanziatori in relazione al quadro rego-



latorio ma anche ai soggetti investitori internazionali, le ipotesi solutorie dovranno essere valutate in sede di pianificazione economica nel rispetto e in aderenza a quanto previsto dal quadro regolatorio di riferimento.

Quanto all'utilizzo dell'articolo 1, comma 299, della legge n. 190/2014, si evidenzia che il fondo istituito nella stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del PEF, e che pertanto potranno accedervi le concessionarie che dovessero trovarsi in tale situazione; il legislatore, rivolgendosi in

termini di generalità alle concessionarie, non ne ha preventivamente individuata alcuna.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, la legge prevede che, su proposta del MIT, sia adottata un'apposita delibera CIPE per la ripartizione del fondo.

A tal riguardo si rappresenta che il MIT valuterà tutte le istanze in termini di ammissibilità e congruità e solo successivamente ed eventualmente provvederà all'inoltro all'Organo competente per la pianificazione economica di settore.

Allo stato non risultano pervenute istanze di utilizzo del fondo né da parte di BreBeMi né da parte di altre concessionarie.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	86
5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec .....	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	90

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego CRIVELLARI (PD), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la sua risposta, auspica che i chiarimenti forniti contribuiscano a fare chiarezza sull'applicazione della normativa previdenziale riferita ai lavoratori impegnati

nella piccola pesca, superando in questo modo le criticità illustrate nel suo atto di sindacato ispettivo, con particolare riferimento alla provincia di Rovigo. Nel confermare il proprio impegno a monitorare l'evoluzione della situazione, auspica che in concreto si individuino soluzioni che, nel rispetto della disciplina vigente, non risultino penalizzanti per i lavoratori interessati.

**5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S), nel prendere atto della risposta fornita, fa presente che gli ex dipendenti dalla società Trafomec sono intenzionati a intraprendere nuove azioni, anche eclatanti, qualora decorresse inutilmente il termine di quindici giorni

richiesto dalla società Trafomec Europe ai fini dell'individuazione di soluzioni percorribili per il rispetto degli impegni assunti. Ripercorre, quindi, la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, evidenziando che, a suo avviso, si è prodotta la dispersione in una costellazione di società estere scarsamente trasparenti del patrimonio di competenze e di esperienze di una società che rappresentava un autentico « gioiello » nel campo dell'alta tecnologia. Nel denunciare le responsabilità delle istituzioni territoriali esprime un giudizio fortemente critico sull'attuale gestione della società, che sta danneggiando in modo evidente i lavoratori non in conseguenza di una crisi industriale, ma a seguito di un preciso intento speculativo di carattere finanziario.

**5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena FABBRI (PD), nel prendere atto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, rileva, su un piano generale, l'opportunità che l'Esecutivo fornisca assicurazioni circa i propri intendimenti in ordine alla disciplina pensionistica da applicare ai lavoratori dei comparti difesa e sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, non interessati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013. Ribadisce, altresì, l'opportunità di individuare adeguati correttivi di carattere normativo in materia di età per l'accesso al pensionamento del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottolineando i rischi di « *burnout* » cui sono sottoposti i lavoratori di detti ruoli.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

## ALLEGATO 1

**5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Crivellari richiama l'attenzione del Governo sui regimi previdenziali dei lavoratori della pesca marittima.

Ricordo che nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali; quello dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla legge n. 250 del 1958 e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413 del 1984.

L'inquadramento previdenziale dei lavoratori imbarcati sulle navi adibite alla pesca marittima è determinato prevalentemente dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa oltre che dalle caratteristiche oggettive della nave.

A tal proposito preciso che il possesso di una partita IVA o l'iscrizione in un elenco non sono di per sé sufficienti a stabilire il corretto inquadramento previdenziale applicabile ai casi di specie, dovendosi tenere altresì in considerazione le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di cassazione che, con sentenza dell'8 agosto 2006, ha stabilito che « l'iscrizione dei marittimi negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca non è, da sola, sufficiente per integrare l'ipotesi di esenzione dalla obbligazione contributiva, di cui alla legge n. 413 del 1984, articolo 6, lettera *d*), a prescindere, dalla forma autonoma o cooperativistica di esercizio della pesca ».

L'accertata natura subordinata dei rapporti di lavoro esclude l'esenzione di cui all'articolo 6 lettera *d*), della legge n. 413 del 1984, comportando, conseguentemente,

l'applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250 del 1958. Tale esenzione è infatti prevista – per i « marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore » – ma postula, tuttavia, anche « l'esercizio in forma autonoma o cooperativistica » della pesca.

Voglio evidenziare, inoltre, che nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta in questo specifico settore nella provincia di Rovigo, la competente Direzione territoriale del lavoro, espressamente interpellata sulla questione, ha rappresentato che gli accertamenti sono stati compiuti in sinergia con i funzionari di vigilanza dell'INPS e militari della Guardia di Finanza.

In particolare, nell'ambito dei controlli effettuati, è risultato che alcuni lavoratori imbarcati esercitavano attività di lavoro « alle dipendenze » del comandante o armatore e pertanto riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, seppure formalmente qualificata come attività autonoma.

Nel corso delle operazioni svolte è, infatti, emerso che l'equipaggio risultava sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'armatore/datore di lavoro, svolgendo la prestazione lavorativa secondo un orario prefissato dallo stesso, legato agli orari e alle giornate prefissate per la pesca.

Sulla base di tali riscontri, il personale ispettivo ha riqualificato come subordinati

i «fittizi» rapporti di lavoro autonomo, addebitando al datore di lavoro il pagamento dei relativi contributi previdenziali, ai sensi della legge n. 413 del 1984.

Da ultimo faccio presente che, nell'ambito dei controlli svolti, è emerso che alcune imprese della provincia di Rovigo,

operanti in tale settore, erano in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge n. 413 del 1984, mentre altre hanno spontaneamente regolarizzato la propria posizione previdenziale passando dal regime di cui alla legge n. 250 del 1958 a quello di cui alla legge n. 413 del 1984.

## ALLEGATO 2

**5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e Gallinella, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dalla regione Umbria, nonché quelli acquisiti presso i competenti uffici del Ministero che rappresento.

In data 31 marzo 2014, presso i competenti uffici della regione Umbria, i rappresentanti di Trafomec Europe spa (al tempo denominata Eurotrafo spa) e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo in base al quale Trafomec Europe spa si è impegnata, tra l'altro, a:

procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale allora in forza presso la propria sede di Fabro per un massimo di 59 unità, tenendo esclusivamente conto nella individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa;

corrispondere un incentivo all'esodo, di importo pari a 8 mila euro, a titolo di integrazione del T.F.R., ai lavoratori posti in mobilità che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con rinuncia all'impugnativa del licenziamento e a qualunque altra pretesa;

provvedere al riassorbimento dei 120 lavoratori di Trafoitalia spa (al tempo denominata Trafomec spa) nei cui confronti era stata avviata una procedura di mobilità a seguito della decisione di tale impresa di cessare l'attività produttiva presso lo stabilimento di Tavernelle di Panicale (Perugia);

Successivamente, nel dicembre 2014, Trafoitalia spa è stata dichiarata fallita con provvedimento dell'Autorità giudiziaria del Tribunale di Milano e Trafomec Europe spa si è fatta garante per il pagamento dei relativi debiti. A causa del fallimento di Trafoitalia spa non è stato pagato alcun emolumento in quanto gli incentivi all'esodo non rientravano tra i crediti privilegiati.

Ad oggi, rispetto ai 120 dipendenti oggetto dell'impegno di Trafomec Europe spa, ne sono stati assunti circa 100; il percorso, infatti, non è stato ancora ultimato a causa di alcune azioni legali intraprese dai lavoratori che non hanno accettato l'accordo.

Le unità riassorbite sono attualmente in servizio, ma i 20 lavoratori che non sono rientrati hanno attuato il blocco delle portinerie dello stabilimento di Tavernelle di Panicale impedendo l'ingresso delle merci, per cui l'attività dell'impresa si è arrestata e, conseguentemente, non sono stati pagati gli stipendi ai lavoratori in forza.

A seguito dell'aggravarsi della tensione sociale, è intervenuto il Prefetto di Perugia che ha convocato un incontro per lo scorso 18 febbraio con la presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale allo sviluppo economico e alle attività produttive, del questore, dei vertici aziendali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Nel corso dell'incontro, Trafomec Europe spa ha manifestato la volontà di rispettare gli impegni assunti, chiedendo al curatore fallimentare di Trafoitalia spa l'autorizzazione per il pagamento della somma di 8 mila euro, a titolo di incentivo



all'esodo, oppure, nel caso non sia possibile ottenere tale autorizzazione, di ricercare ulteriori soluzioni economiche attraverso finanziamenti. L'impresa ha chiesto, pertanto, quindici giorni al fine di individuare una soluzione percorribile.

Inoltre, nella serata dello scorso 18 febbraio, si è tenuta un'assemblea degli ex dipendenti dell'impresa al termine della quale è stato deciso di mantenere un presidio davanti allo stabilimento di Tavernelle di Panicale, consentendo, tuttavia, l'ingresso e l'uscita delle merci e, pertanto, la ripresa delle attività nel predetto sito.

Ciò posto – nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale in argomento, né hanno richiesto l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato sulla questione – posso comunque assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

## ALLEGATO 3

**5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'inquadramento professionale e previdenziale del personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Preliminarmente ricordo che nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco opera il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici che supporta le strutture operative, anche in situazioni di emergenza, contribuendo con competenza e professionalità ad assicurare funzionalità ed efficienza al Corpo.

Dal punto di vista previdenziale, ricordo che tale personale risulta assoggettato al regime pensionistico previsto per gli appartenenti al pubblico impiego ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto « Salva Italia », diversamente dal personale del ruolo operativo del Corpo, il quale è assoggettato ad un regime previdenziale specifico e di maggior favore.

Com'è noto l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha profondamente innovato il sistema pensionistico, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra l'altro, l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata, sia per i dipendenti da privati che dalle pubbliche amministrazioni, nonché l'eliminazione dalle cosiddette « quote » introdotte dalla legge n. 247 del 2007.

Il comma 18 del medesimo articolo 24 prevede, poi, l'adozione di un regolamento, finalizzato ad assicurare un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria compresi quelli relativi al personale operativo del Corpo dei Vigili del fuoco.

Sulla base di tale disposizione, è stato predisposto un primo schema di regolamento per l'armonizzazione della disciplina di accesso sia per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico sia per alcune categorie di lavoratori iscritti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

Tuttavia, sulla base dei pareri formulati dalle competenti commissioni parlamentari, si è proceduto allo stralcio della parte relativa al comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, cosicché il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013 n. 157 ha riguardato esclusivamente le categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Inpdap e l'ex Enpals.

Voglio precisare che il processo di armonizzazione previsto dal citato comma 18 mira, dunque, al graduale incremento dei requisiti minimi, contributivi e anagrafici, di pensionamento per quelle tipologie lavorative che beneficiano di condizioni di maggior favore rispetto alla generalità dei lavoratori.

Pertanto, esula dall'ambito applicativo della predetta norma, un'eventuale iniziativa diretta ad ampliare le ipotesi di accesso al pensionamento con requisiti minimi inferiori rispetto a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Da ultimo, faccio presente che un eventuale modifica dell'inquadramento profes-

sionale e previdenziale del personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico informatico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, non può prescindere da un intervento normativo di rango primario che necessiti, pertanto, della necessaria copertura finanziaria.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04243 Lauricella: Riconoscimento della lingua dei segni .....	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	99
5-03606 Binetti: Stato della ricerca in Italia sulle cellule staminali .....	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-04628 Binetti: Criteri per la diagnosi della sindrome ADHD e monitoraggio degli psicofarmaci somministrati a bambini .....	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-04473 Grillo: Somministrazione in tutte le regioni del farmaco « sofosbuvir » per la cura dell'epatite C .....	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-04868 Capelli: Utilizzo all'EXPO di Milano di carni suine trattate termicamente provenienti dalla Sardegna .....	93
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	109
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ). .....	94
<i>ALLEGATO 6 (Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.06 del relatore)</i> .....	111
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati)</i> .....	117

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e per la salute, Vito De Filippo.*

#### **La seduta comincia alle 10.25.**

#### **5-04243 Lauricella: Riconoscimento della lingua dei segni.**

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe LAURICELLA (PD), replicando, rileva che la risposta ricevuta non offre indicazioni per trovare soluzioni rispetto ad una condizione di disagio grave vissuta da molti soggetti e auspica, a prescindere dal rinvio effettuato da parte del sottosegretario all'iniziativa parlamentare per la soluzione del problema, che il Governo proponga in tempi ragionevoli soluzioni adeguate, anche in ragione delle sentenze in materia emanate dai giudici amministrativi.

**5-03606 Binetti: Stato della ricerca in Italia sulle cellule staminali.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (AP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta articolata ricevuta, sottolineando di avere presentato l'interrogazione nello scorso mese di settembre e che nel frattempo sono intervenuti alcuni fatti nuovi. Nel sottolineare il livello di eccellenza della ricerca italiana sulle cellule staminali, osserva che la vicenda Stamina non deve rappresentare un ostacolo al suo sviluppo. Occorre in proposito un approccio che faciliti il dialogo con l'opinione pubblica, a cominciare dai potenziali beneficiari.

**5-04628 Binetti: Criteri per la diagnosi della sindrome ADHD e monitoraggio degli psicofarmaci somministrati a bambini.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (AP), replicando, rileva l'importanza di effettuare una diagnosi relativa all'ADHD prima dei sei anni, consentendo così un migliore inserimento nel percorso scolastico. Sottolinea, inoltre, l'utilità dei registri relativi a tale sindrome come strumento di controllo e monitoraggio, anche sull'impiego dei farmaci e sull'evoluzione legata alla crescita. Ritene, però, che l'iscrizione in tali registri debba essere fatta con estrema cautela, evitando inserimenti basati su dati superficiali.

**5-04473 Grillo: Somministrazione in tutte le regioni del farmaco «sofosbuvir» per la cura dell'epatite C.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che contiene impegni significativi. Osserva, tuttavia, che le sono giunte segnalazioni relative ad una estrema diversità nelle diverse regioni sia nella selezione dei pazienti sia nella compilazione dei registri. Evidenzia anche il rischio di difformità tra il registro nazionale e quelli regionali. Invita il Ministero della salute a compiere un'ulteriore verifica per assicurare omogeneità su scala nazionale e garantire l'imparzialità nella scelta dei pazienti da curare.

**5-04868 Capelli: Utilizzo all'EXPO di Milano di carni suine trattate termicamente provenienti dalla Sardegna.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto CAPELLI (PI-CD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la rapidità della risposta, cogliendo inoltre nella sua parte finale la disponibilità a concedere una deroga in relazione all'imminente svolgimento dell'Expo. Tiene a precisare, seppure non sulla base di dati pienamente ufficiali, che il nuovo Piano di contrasto alla peste suina in Sardegna sta iniziando a dare risultati concreti. Richiama, inoltre, la risoluzione sull'argomento recentemente approvata dalla Commissione.

Ribadisce che le ottomila aziende sarde che lavorano carni suine operano in maniera corretta e che le misure adottate a livello europeo sono causate dai comportamenti illeciti di soggetti esterni al settore. Auspica che si conceda rapidamente la deroga richiesta, anche in ragione della rilevanza dell'evento dell'Expo, rilevando che misure analoghe sono state già concesse per Paesi esteri che presentano situazioni sanitarie maggiormente a rischio.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi BOBBA.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale».

Avverte che sono stati presentati 38 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.06 della relatrice (*vedi allegato 6*), il cui termine è scaduto questa mattina alle 10.

Ricorda, poi, che nella seduta di ieri la Commissione ha iniziato a votare gli emendamenti relativi all'articolo 4, fino al Mantero 4.47.

Nella seduta odierna, quindi, si proseguirà con l'espressione dei pareri a partire dall'emendamento Silvia Giordano 4.54.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Beccattini 4.12, purché riformulato come segue: «Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «e individuazione» fino alle parole: «di compatibilità con» con le seguenti: «, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, comunque anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi al

lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente e individuazione dei limiti per».

Nel condividere le analoghe finalità degli emendamenti Mantero 4.68 e Nicchi 4.10, si riserva di verificare quale delle due formulazioni sia preferibile anche dal punto di vista formale. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 4.71 e sull'emendamento Loreface 4.75 purché riformulato. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.100, preannunciato nella seduta di ieri e conseguente alla approvazione dell'emendamento 4.48 soppressivo della lettera *b*), e volto ad inserire, dopo il comma 1 il seguente comma: «2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale». Propone quindi di accantonare tutti gli emendamenti relativi alla lettera *d*) e l'emendamento Patriarca 4.28 riferito alla lettera *g*). Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme al relatore. In riferimento agli analoghi emendamenti 4.68 Mantero e 4.10 Nicchi, ritiene preferibile il primo con la seguente riformulazione: al comma 1, lettera *f*), dopo la parola: «controllo», aggiungere le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39». Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.100 del relatore.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 4.54, interamente soppressivo della lettera *c*), in quanto tale norma contiene una delega al Governo per ampliare senza limiti i settori di utilità sociale di cui oltretutto non si comprende l'utilità.

Matteo MANTERO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Grillo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che la riformulazione del successivo



emendamento Becattini 4.12 proposta dalla relatrice prevede un esplicito riferimento al decreto legislativo n. 155 del 2006 ed un elenco puntuale degli ulteriori settori di utilità sociale, che sono peraltro quelli caratterizzati da una dinamica di crescita.

Giulia GRILLO (M5S) ricorda che l'emendamento 4.54 soppressivo dell'intera lettera è stato presentato prima della riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento 4.12.

Lorenzo BECATTINI (PD) precisa che occorre delimitare chiaramente quali possono essere gli ulteriori settori di utilità sociale e che non sarebbe opportuna una delega aperta come previsto dall'attuale formulazione della lettera c).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 4.54 e Mantero 4.55.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, ove riformulato nel senso proposto dalla relatrice, l'emendamento Becattini 4.12 dovrebbe essere posto in votazione prima dell'emendamento Miotto 4.50.

Lorenzo BECATTINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 4.12 a sua prima firma proposta dalla relatrice.

Giulia DI VITA (M5S) ritiene che la riformulazione proposta dell'emendamento 4.12 non escluda la possibilità per il Governo di ampliare a discrezione i settori di utilità sociale.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene indispensabile che i settori di utilità sociale siano individuati con precisione nella legge di delega.

Matteo MANTERO (M5S) richiede un chiarimento alla relatrice sulla base dei rilievi formulati dalle colleghe Di Vita e Giordano.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, propone una nuova riformulazione sopprimendo la parola « comunque ».

Il sottosegretario Luigi BOBBA concorda con la proposta della relatrice.

Paola BINETTI (AP) osserva che, anche senza la parola « comunque », sarebbe sempre possibile per il Governo individuare nuovi settori di utilità sociale e che ciò può rappresentare un elemento positivo se serve a tenere conto dell'evoluzione della realtà del Paese.

Lorenzo BECATTINI (PD) accetta l'ulteriore riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 4.12, che va nel senso di precisare meglio il criterio direttivo della delega.

La Commissione approva l'emendamento Becattini 4.12 come riformulato (*vedi allegato 7*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 4.12 risultano preclusi gli emendamenti Miotto 4.50 e Grillo 4.53, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 4.4.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.15.

Salvatore CAPONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.21.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la relatrice ha proposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera d), inclusa la riformulazione dell'emendamento Loreface 44.6, nonché dell'emendamento Patriarca 4.28, riferito alla lettera g).

La Commissione concorda con la proposta di accantonamento.

Salvatore CAPONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.20.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 4.7.

Paolo BENI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 4.17.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ritiene che la Commissione debba valutare se mantenere l'espressione «razionalizzazione», attualmente prevista dalla lettera e), in relazione alle categorie di lavoratori svantaggiati, o sostituirla, secondo quanto proposto da diversi emendamenti. Ritiene in ogni caso non corretto l'uso del termine «definire» come proposto dall'emendamento 4.17, in quanto una normativa al riguardo è già esistente. Pertanto sarebbe semmai preferibile parlare di «ridefinizione».

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.17.

Giulia DI VITA (M5S) ritiene preferibile sostituire alla parola «razionalizzazione» la seguente: «ridefinizione».

Donata LENZI (PD), *relatrice*, modificando il suo precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Patriarca 4.19.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, esprimendo parere conforme a quello della relatrice, ricorda che la normativa europea include tra i lavoratori svantaggiati soggetti che non sono considerati tali da quella nazionale.

La Commissione approva l'emendamento Patriarca 4.19 (*vedi allegato 7*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 4.19 risultano preclusi gli emendamenti Grillo 4.65 e Silvia Giordano 4.66, che pertanto non saranno posti in votazione.

Filippo FOSSATI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.79.

Giulia DI VITA (M5S) ritira l'emendamento Loreface 4.61 di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 4.72.

Paolo BENI (PD), intervenendo in relazione all'emendamento a sua prima firma 4.18 osserva che l'attuale formulazione delle lettera f) appare di difficile interpretazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Nicchi 4.8, Beni 4.18 e Loreface 4.67 e l'emendamento Baroni 4.69.

Silvia GIORDANO (M5S) non condivide la riformulazione dell'emendamento 4.68 di cui è cofirmataria proposta dal sottosegretario Bobba, ritenendo opportuno mantenere nel testo dell'emendamento un riferimento alla necessità che sia assicurato il rispetto del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento 4.68, volta ad aggiungere dopo la parola: «possibilità» le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

Matteo MANTERO (M5S) accetta l'ulteriore riformulazione del suo emendamento 4.68.

La Commissione approva l'emendamento Mantero 4.68 come riformulato (*vedi allegato 7*), risultando pertanto assorbito l'analogo emendamento Nicchi 4.10, che non sarà posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dall'Osso 4.70.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Monchiero 4.33.

La Commissione respinge l'emendamento Monchiero 4.33, fatto proprio dalla deputata Silvia Giordano.

Marisa NICCHI (SEL) ritira l'emendamento Matarrelli 4.9, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Ferraresi 4.71 (*vedi allegato 7*).

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Monchiero 4.83.

La Commissione respinge l'emendamento Monchiero 4.83, fatto proprio dalla deputata Silvia Giordano.

Maria AMATO (PD) ritira l'emendamento Prina 4.41 di cui è cofirmataria.

Paola BINETTI (AP) ritira il suo emendamento 4.2.

Filippo FOSSATI (PD) ritira il suo emendamento 4.84.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 4.73.

Marisa NICCHI (SEL) evidenzia l'opportunità di prevedere specifiche garanzie per i lavoratori interessati e pertanto dichiara il suo voto a favore dell'emendamento 4.76.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 4.76.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 4.74, che mira ad assicurare maggiore trasparenza attraverso la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce ancora una volta l'inopportunità di prevedere norme specifiche per il Terzo settore per situazioni che sono già disciplinate da una normativa che si applica a tutti i soggetti che hanno rapporti con pubbliche amministrazioni.

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea che le imprese sociali godono in ogni caso di un regime peculiare.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.74.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce il suo parere favorevole sull'emendamento Lorefice 4.75, purché sia riformulato nel senso di espungere dal testo del medesimo le parole « indipendentemente dalla dimensione economica e dell'impresa e dell'impiego di risorse pubbliche ».

Giulia GRILLO (M5S) non accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che la normativa vigente prevede comunque che tutte le società o imprese debbano nominare uno o più sindaci.

Giulia GRILLO (M5S), poiché ritiene importante mantenere la seconda parte dell'emendamento, ovvero l'inciso « indipendentemente dalla dimensione economica e dell'impresa e dell'impiego di risorse pubbliche », di cui il relatore e il Governo hanno chiesto l'espunzione essendo favorevoli solo alla prima parte dell'emendamento, si dichiara disponibile ad accettare la riformulazione proposta a condizione che le venga consentito di presentare un subemendamento che riprende il contenuto della seconda parte.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, preso atto della richiesta della deputata Grillo, avverte che verrà posto in votazione prima il subemendamento 0.4.75.1 e successivamente la nuova formulazione dell'emendamento 4.75.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.75.1, volto ad aggiungere all'emendamento 4.75 (*nuova formulazione*) le seguenti parole: « indipendentemente dalla dimensione economica e dell'impresa e dell'impiego di risorse pubbliche ».

La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.4.75.1 ed approva l'emendamento Loreface 4.75 come riformulato (*vedi allegato 7*).

Filippo FOSSATI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.81.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore (*vedi allegato 7*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

## ALLEGATO 1

**5-04243 Lauricella: Riconoscimento della lingua dei segni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sul riconoscimento, la tutela, la promozione e la diffusione delle lingue dei segni.

Preliminarmente ricordo che la legge n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha previsto, tra le altre cose, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'*Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 è stato approvato il cd. Programma di azione biennale, predisposto dall'Osservatorio, che prevede una specifica linea di intervento per la formazione e l'inclusione scolastica delle persone con disabilità.

In particolare le proposte della Linea 5 recante « Processi formativi ed inclusione scolastica » fanno esplicito riferimento alla cd. lingua dei segni.

Nel suo ambito si richiamano, in particolare, alcuni aspetti relativi:

alla formazione obbligatoria iniziale e in servizio per l'accrescimento delle competenze dei docenti, sia curricolari che di sostegno, sulle strategie educative appropriate a favorire l'apprendimento per gli alunni con disabilità e necessità educative speciali, compreso l'uso e l'insegnamento di modalità di comunicazione aumentativa/alternativa;

l'incremento dei Crediti formativi universitari CFU sull'inclusione scolastica nei corsi di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria con particolare riguardo alle modalità di comu-

nicaione aumentativa/alternativa appropriate, compresi elementi della LIS, del Braille e dei formati Easy To Read;

la previsione, a cura degli Enti competenti, di corsi di formazione per gli assistenti alla comunicazione (LIS, bimodale, oralista);

l'istituzione di percorsi formativi specifici e classi di concorso per le attività di sostegno, al fine di acquisire competenze professionali adeguate a garantire l'apprendimento per tutti gli alunni con disabilità, anche attraverso l'uso di strumenti di comunicazione aumentativa/alternativa appropriate, compresi elementi della LIS, del Braille e dei formati Easy To Read.

Nella seduta plenaria del 4 novembre 2014, l'Osservatorio ha approvato il programma dei lavori per il triennio 2014-2016 ed ha costituito otto gruppi di lavoro, tra i quali è presente quello sui processi formativi e di inclusione scolastica.

In particolare, tale gruppo di lavoro ha il compito di individuare, all'interno del più ampio ventaglio di proposte contenute nel *Programma di azione biennale*, le attività finalizzate a conseguire risultati concreti, individuando, allo stesso tempo, quelle che possono essere oggetto di riforma normativa o regolamentare.

Nel ribadire il grande interesse che il tema della disabilità riveste per il Governo e, più specificatamente per il Ministero che rappresento, ricordo che sulla specifica tematica sollevata nel presente atto parlamentare, sin dalla scorsa legislatura, sono stati portati all'attenzione delle Camere diversi provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare. Mi riferisco per

esempio all'atto Senato n. 37, ed agli provvedimenti ad esso abbinati, che, purtroppo, dopo un lungo ed articolato iter parlamentare sono decaduti a causa del termine della legislatura. Faccio presente, tuttavia, che sul tema della sordità sono attualmente pendenti in entrambe le Camere numerose proposte di iniziativa parlamentare.

Ritengo, in effetti, che, per la delicatezza della materia trattata e per l'oppor-

tunità di tenere nella massima considerazione le diverse istanze rappresentate dalle associazioni maggiormente rappresentative, la sede Parlamentare sia quella più appropriata per affrontare l'argomento in parola.

Il Governo, ovviamente, ribadisce ancora una volta il massimo impegno e la massima attenzione per il buon esito di ogni iniziativa che il Parlamento vorrà adottare.



## ALLEGATO 2

**5-03606 Binetti: Stato della ricerca in Italia sulle cellule staminali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo sviluppo e alle prospettive della ricerca e delle applicazioni cliniche delle cellule staminali iPS, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso precisare quanto segue.

Il 12 settembre 2014 presso l'Istituto di Ricerche Biomediche di Kobe, in Giappone, è stato eseguito, in una paziente di circa 70 anni affetta da degenerazione maculare senile, l'impianto di un tessuto delle dimensioni di 1,3 per 3,0 millimetri, costituito da cellule dell'epitelio pigmentato della retina ottenute « in vitro » da cellule iPS.

Il tessuto impiantato è stato sviluppato nel Centro di ricerca con cellule staminali di Kobe, a partire da cellule prelevate dalla cute della stessa paziente a cui il tessuto è stato impiantato.

Si tratta della prima applicazione clinica derivante dagli studi di *Shinya Yamanaka*, per i quali egli è stato insignito del premio Nobel per la Medicina nel 2012.

*Yamanaka* ha individuato la possibilità di attribuire a cellule di individuo adulto proprietà analoghe a quelle delle cellule staminali embrionali, mediante l'introduzione di quattro geni codificanti per fattori che regolano la trascrizione di altri geni.

Questa procedura conferisce alle cellule così modificate geneticamente, la pluripotenza, cioè quella proprietà caratteristica delle cellule staminali embrionali, che ne permette il differenziamento in molti (potenzialmente in tutti) tessuti dell'organismo adulto.

L'Autorità regolatoria giapponese è finora l'unica dei Paesi della « International Conference on Harmonization » (Unione

Europea, USA, Giappone, Canada e Australia), ad aver autorizzato l'uso clinico delle iPS.

Non è nota nel mondo alcuna sperimentazione clinica con iPS al di fuori di quella ora descritta, né ci sono in Italia studi sperimentali che abbiano sviluppato le iPS al punto da poter sperare di arrivare alla sperimentazione clinica in tempi brevi.

Per quanto riguarda in genere le cellule staminali adulte, cellule staminali sono presenti in molti organi (es. midollo osseo, pelle) nei quali assicurano il ricambio cellulare necessario a compensare le perdite di cellule fisiologiche o patologiche, ma esse non sono in grado di differenziare in cellule diverse da quelle dell'organo di origine, cioè non sono pluripotenti.

Le cellule staminali *emopoietiche* del midollo osseo, quelle che sono in grado di produrre tutti gli elementi corpuscolati del sangue, sono storicamente le prime individuate e, ormai da decenni, sono nell'utilizzo clinico in diverse patologie neoplastiche, in particolare del sangue. Sono in fase di sperimentazione clinica precoce (la cosiddetta fase I) altri tipi di cellule staminali, tra cui le *mesenchimali* ottenute da midollo osseo o da tessuto adiposo, proposte per ridurre la risposta immunitaria in patologie autoimmuni o nella risposta del trapianto contro l'ospite.

In Italia un esempio di utilizzo di altre cellule staminali, di provenienza oculare, è rappresentato dall'impianto di lembi di cornea con cellule staminali ottenute « in vitro » a partire dalle cellule staminali corneali di pazienti portatori di gravi lesioni corneali: l'impianto di questo tessuto

corneale « biotecnologico » ha lo scopo di ripristinare la trasparenza tissutale e pertanto la funzione visiva dell'occhio.

In tutti questi casi sopra descritti (incluse le iPS), le cellule o i tessuti ottenuti sono sempre considerati medicinali e più specificamente sono medicinali per terapia avanzata, così come descritto nel Regolamento Europeo 1394/2007.

Peraltro, ad oggi, pochissime sperimentazioni cliniche sono state condotte con le cellule staminali embrionali ed appunto solo una con cellule iPS, a riprova della necessità di una conoscenza più approfondita dei processi di differenziazione e di caratterizzazione delle cellule staminali, sia embrionali sia iPS, prima del loro uso clinico, con particolare riguardo alla dimostrazione della loro stabilità genetica e della assenza di effetti *teratogeni*.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato che le richieste di classificazione di prodotti a base di iPS sottoposte alla Agenzia Europea dei Medicinali sono estremamente limitate e, di fatto, ad oggi, un solo prodotto contenente cellule dell'epitelio pigmentato retinico risulta classificato come prodotto di ingegneria tissutale.

Inoltre, nessuna richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di studi clinici con medicinali sperimentali a base di iPS è stata finora sottoposta all'AIFA.

Nel nostro Paese, l'AIFA ha autorizzato alcune officine di produzione specializzate nella produzione di medicinali a base di cellule staminali, mentre il primo prodotto al mondo a base di tali cellule autorizzato con procedura europea è italiano, ed italiani sono il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed il produttore e, in tale occasione, l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale nell'*iter* autorizzativo a livello europeo.

Quanto al secondo quesito, concernente la sperimentazione Stamina, l'Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che il parere negativo del secondo Comitato Scientifico (che conferma quanto già espresso dal primo), indica in maniera

piuttosto chiara che non esistono, di fatto, i presupposti per avviare lo studio sperimentale.

Sulla questione, come è noto, è stata elaborata una relazione, pubblicata nei giorni scorsi dal Senato della Repubblica a seguito di una lunga ed accurata indagine conoscitiva, che analizza nel dettaglio quanto è accaduto.

La relazione non si limita a ripercorrere le tappe della storia, ma contiene dieci proposte, pensate e formulate per poter affrontare e migliorare la gestione di casi analoghi in futuro, proposte che è ora compito dei competenti organi politici ed istituzionali mettere a punto ed attuare.

Infatti, il metodo Stamina è un esempio di terapia priva di base scientifica; a tal riguardo, l'indagine del Senato non ha riscontrato errori da parte degli organismi tecnici dello Stato coinvolti, il cui obiettivo è stato fin dall'inizio quello di tutelare la salute dei cittadini.

Il messaggio degli esperti scientifici di questi organismi è stato sempre forte e chiaro: le rivendicazioni dei promotori di Stamina non avevano e non hanno alcun fondamento scientifico, e il metodo comporta, per di più, numerosi e seri rischi per la salute dei pazienti.

Una delle proposte contenute nella citata relazione è che, in futuro, laddove i tribunali siano nuovamente chiamati ad esprimersi sul diritto alle cure, con riferimento ad usi compassionevoli di trattamenti terapeutici non autorizzati, debbano preliminarmente essere coinvolti un rappresentante del Ministero della salute (o di organismo tecnico competente) ed un pubblico ministero, il cui compito sarà di garantire che tutti gli aspetti scientifici e le implicazioni della questione siano tenuti in adeguata considerazione.

Questa conclusione è ben supportata da quanto chiarito recentemente dalla Corte Costituzionale, nell'ambito della questione Stamina, con la sentenza n. 274 del 2014, secondo cui « questa Corte ha già affermato che decisioni sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non potrebbero nascere da valutazioni di pura

discrezionalità politica del legislatore, bensì dovrebbero prevedere «l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e sovra-nazionali – a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi tecnico-scientifici» (con ciò richiamando la propria precedente sentenza n. 282 del 2002).

Un'ulteriore proposta contenuta nella relazione è quella di introdurre disposizioni «*standard*» nei tribunali italiani, per regolamentare in modo più chiaro la qualità delle competenze scientifiche.

Questo complesso di norme, già utilizzate nei tribunali degli Stati Uniti, richiede ai giudici di garantire che la testimonianza degli esperti scientifici sia basata sulla

effettiva conoscenza, quale risultato dell'applicazione di un rigoroso ed autentico metodo scientifico.

La relazione propone, altresì, di modificare la normativa in materia di uso compassionevole di terapie non autorizzate, allo scopo di evitare eventuali interpretazioni non corrette.

In tale ambito, la relazione suggerisce l'elaborazione di nuove norme per garantire che i comitati etici, chiamati a pronunciarsi su detti trattamenti, siano davvero indipendenti, e raccomanda la predisposizione di linee guida per una comunicazione mediatica rigorosa e veritiera.

In conclusione, la stessa Commissione del Senato ha riconosciuto – come già fatto dai due Comitati Scientifici composti da esperti nella materia – che la sperimentazione del metodo Stamina non ha i requisiti necessari per il suo avvio.

## ALLEGATO 3

**5-04628 Binetti: Criteri per la diagnosi della sindrome ADHD e monitoraggio degli psicofarmaci somministrati a bambini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La sindrome da *deficit* di attenzione e iperattività (ADHD), ha una prevalenza che oscilla nel mondo, a seconda dei Paesi e delle modalità utilizzate, tra l'uno e l'otto per cento della popolazione in età evolutiva, intendendo con tale termine gli individui compresi tra 6 e 18 anni d'età.

L'Istituto Superiore di Sanità, nel 2005, ha stimato in circa l'uno per cento la prevalenza attesa di ADHD nella popolazione italiana.

Tale stima era basata su dieci studi di prevalenza condotti in Italia tra il 1993 e il 2003.

Successivamente, detta stima è stata confrontata con i dati di prevalenza osservati con il registro nazionale dell'ADHD e con quello regionale della Lombardia: nel campione del registro nazionale è stata osservata una prevalenza dell'1,2 per cento, stabile nei 4 anni di osservazione.

Nel registro della Lombardia la prevalenza osservata in due anni consecutivi è dello 0,34 per cento.

Il 12 per cento circa dei soggetti affetti da ADHD ha ricevuto un trattamento multimodale: terapia psico-sociale associata a trattamento farmacologico con Atomoxetina o Metilfenidato.

Complessivamente in Italia sono circa 4.000 i minori trattati anche con farmaci.

Si tratta di un numero molto contenuto, lontano dalle migliaia o decine di migliaia di altri Paesi europei e nordamericani.

Le procedure operative *standard* del registro Italiano dell'ADHD rappresentano un valido strumento per una diagnosi accurata e per garantire appropriatezza terapeutica.

Il ricorso al farmaco avviene in caso d'insuccesso, parziale o totale, del trattamento non farmacologico.

Si sottolinea che nel nostro Paese sono attive iniziative volte alla presa in carico globale del minore con ADHD: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha attivato da due anni un *master* sulla sindrome, rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria; inoltre è attivo da tempo un confronto costruttivo tra Istituzioni e Associazioni dei pazienti.

Per gli aspetti di propria competenza, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.

Nel *Concept Paper*-Posizione/Documento dell'AIFA menzionata nell'interrogazione in esame, dal titolo: «*GESTIONE FARMACOLOGICA DEL DISTURBO DA DEFICIT ATTENTIVO CON IPERATTIVITÀ (ADHD)*», si fa riferimento alla revisione dei criteri di classificazione dell'ADHD da parte dell'Associazione Psichiatrica Americana.

Detta revisione dei criteri diagnostici è il risultato di un «*consensus*» raggiunto tra esperti a livello internazionale in tempi relativamente recenti.

Il documento AIFA si limita a citare una pubblicazione, senza fissare in alcun modo i criteri per la diagnosi.

Ciononostante, il documento fa chiaro riferimento alla genesi multifattoriale del disturbo, alla complessità del processo diagnostico e alla variabilità dei dati epidemiologici e il termine «*dipendenza*» non compare, perché ha un preciso significato in farmacologia, e va associato a

fenomeni come la tolleranza, ovvero la riduzione dell'effetto dopo l'assunzione di dosi ripetute.

Si definisce dipendenza: « la ricerca compulsiva di una sostanza per ottenere uno stato di piacere/euforia o per alleviare uno stato di sofferenza, nonostante vi siano gravi conseguenze sociali o per la salute ».

Si tratta di un aspetto comportamentale che non è in alcun modo descritto nel documento in questione.

Viene altresì considerata la necessità di prolungare il trattamento anche oltre i 18 anni, qualora fosse valutata clinicamente la persistenza dei sintomi anche nell'età adulta.

Va senz'altro accolto con favore il monito dell'interrogante a non stigmatizzare i bambini affetti da questo disturbo.

Il documento fa esplicito riferimento all'importanza del ricorso alle terapie non farmacologiche.

È necessario stabilire un equilibrio tra la volontà di non medicalizzare in misura eccessiva i bambini e la necessità di trattarli efficacemente.

L'ADHD, infatti, ove non trattato in modo adeguato, limita significativamente le capacità di apprendimento dei bambini in una fascia di età nella quale si stabiliscono le attitudini vocazionali e si compiono scelte che condizioneranno la futura capacità di realizzazione degli individui.

Con riferimento al monitoraggio e alla appropriatezza prescrittiva dei medicinali indicati per l'ADHD, il citato documento definisce le misure messe in atto, e, in particolare, afferma che nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, si deve utilizzare la ricetta in triplice copia « a ricalco » del ricettario. La prescrizione

deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico dei centri specialistici, individuati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Centri di Riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera scelta o il medico di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti, e con inserimento nel Prontuario della distribuzione diretta.

Inoltre, poiché presso l'Istituto Superiore di Sanità nel 2007 è stato istituito il Registro nazionale ADHD, ai fini della prescrizione del farmaco, i Centri regionali di riferimento sono tenuti a trasmettere all'Istituto i dati previsti dal « Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il Registro Nazionale ADHD ». Il programma è nato con la finalità di garantire il monitoraggio e l'accuratezza diagnostica dell'ADHD e l'appropriatezza prescrittiva dell'eventuale terapia farmacologica.

Al momento della costituzione del citato Registro, la fascia d'età entro cui effettuare la diagnosi venne indicata tra i 6 ed i 18 anni.

Il limite inferiore dei 6 anni di età, è lo stesso presente anche nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dei farmaci utilizzati nel trattamento del disturbo in esame, e non è stato modificato.

Da ultimo, comunico che l'AIFA si è prontamente attivata esprimendo all'Istituto Superiore di Sanità la necessità di riunire nuovamente un Comitato Scientifico, al fine di ridefinire, se necessario, alcuni elementi della costruzione del registro, alla luce dei più recenti aggiornamenti intervenuti nella letteratura scientifica internazionale.

## ALLEGATO 4

**5-04473 Grillo: Somministrazione in tutte le regioni del farmaco  
« sofosbuvir » per la cura dell'epatite C.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano Nazionale contro l'epatite C ha l'obiettivo di raggiungere la progressiva eliminazione nella popolazione dell'infezione, attraverso la nuova classe di farmaci cui anche il « sofosbuvir » appartiene.

L'introduzione nel nostro mercato del medicinale a base del principio attivo « sofosbuvir » è l'inizio di una transizione verso terapie che nel prossimo futuro non richiederanno più un ricorso generalizzato all'uso dell'interferone.

In tale prospettiva, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ritenuto necessario definire criteri di accesso al trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C (HCV) garantendo, al contempo, la sostenibilità del sistema e l'equità/omogeneità dell'accesso stesso, condividendone le priorità con le Associazioni dei pazienti a cui la cura è destinata.

Si è proceduto, quindi, con l'elaborazione di regole per modulare l'accesso alle terapie, in modo da assicurare progressivamente il trattamento a tutti i soggetti affetti.

La determina AIFA di commercializzazione del farmaco Sovaldi, adottata in data 12 novembre 2014, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, a seguito della predisposizione dell'apposito Registro di monitoraggio, cui è subordinata la dispensazione del farmaco a carico del Servizio Sanitario Nazionale, proprio allo scopo di permetterne la corretta valutazione dell'efficacia, della sicurezza, nonché l'appropriatezza prescrittiva.

Come è noto, al fine di trattare il maggior numero possibile di pazienti, il Governo ha messo a punto appropriate strategie, anche economiche.

Mi riferisco in particolare, alla disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2015, che ha previsto la costituzione di un fondo « *ad hoc* », per un miliardo di euro per gli anni 2015-2016, finalizzato al finanziamento delle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi nella cura dell'Epatite C già autorizzati dall'AIFA.

L'Italia è uno dei primi Paesi europei ad aver avviato il procedimento di negoziazione del prezzo del « sofosbuvir », con l'obiettivo di individuare le migliori condizioni per la rimborsabilità dello stesso a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella fase di contrattazione, l'AIFA ha stimolato l'attivazione di percorsi di accesso alle cure compassionevoli a carico dell'azienda farmaceutica per i pazienti più gravi, in attesa del completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco in questione, e di altri sempre finalizzati alla cura della medesima patologia.

Tali scelte non sono state adottate da altri Paesi, in cui il « sofosbuvir » è stato immesso sul mercato a prezzo libero.

Alcuni esempi: la Germania e l'Austria hanno reso disponibile il medicinale al prezzo di realizzo industriale, pari a quarantanovemila euro per 12 settimane di trattamento, e la Francia a cinquantaseimila euro.

Colgo l'occasione per riferire che a livello comunitario, attualmente, non si parla ancora di prezzo unico europeo, ma



si è iniziata a discutere la possibilità di condividere un sistema di contrattazione basato sul prezzo differenziale, parametrato al volume del Prodotto Interno Lordo dei diversi Paesi, con due-tre scaglioni di riferimento.

Ciò premesso, nel merito delle singole questioni sollevate dagli onorevoli interroganti, comunico che è in fase di predisposizione il decreto del Ministro della salute e del MEF, previsto dalla legge di stabilità, finalizzato a ripartire il fondo tra le regioni, al fine di consentire la terapia ai pazienti.

Quanto alle iniziative avviate a livello regionale per garantire la somministrazione del medicinale, comunico quanto segue.

Su espressa indicazione del Ministro della salute, il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) ha avviato, nel mese di febbraio scorso, mirate verifiche, a livello regionale, finalizzate ad accertare che le Regioni si siano conformate alle prescrizioni normative, e cioè l'individuazione dei Centri per prescrivere il farmaco. Anticipo, in estrema sintesi, ciò che è emerso:

#### *Province Autonome di Trento e Bolzano:*

La Provincia autonoma di Bolzano.

L'ospedale di Bolzano, quale unico Centro autorizzato alla prescrizione e all'erogazione del farmaco ha acquistato dalla ditta il medicinale per il trattamento terapeutico di sessanta pazienti. La terapia è stata avviata il 17 febbraio 2015.

La Provincia autonoma di Trento.

La Provincia di Trento ha autorizzato in data 16 febbraio 2015 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento all'acquisto e immediata somministrazione del farmaco ad un primo gruppo di quaranta pazienti classificati di livello 1.

Il 19 febbraio 2015, il Direttore del Servizio Farmaceutico dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ha

comunicato alla Provincia Autonoma di Trento l'avvenuto acquisto del farmaco.

Il 25 febbraio 2015, è iniziata la somministrazione del Sovaldi.

#### *Regione Friuli Venezia Giulia:*

La Regione ha ottemperato alla disposizione AIFA con determina 1353/2014, provvedendo ad individuare, in data 9 gennaio 2015, i Centri prescrittori (Udine, Trieste e Pordenone) del medicinale Sovaldi.

Il Sovaldi viene distribuito dalle farmacie interne dei Centri prescrittori, in base alle prescrizioni mediche che gli pervengono.

#### *Regione Umbria:*

I responsabili dei Servizi Farmaceutici hanno riferito di aver provveduto a dispensare il farmaco in oggetto, regolarmente prescritto dai centri autorizzati.

#### *Regione Molise:*

La Regione ha:

individuato l'UOC « Malattie Infettive del PO « Cardarelli », quale Centro di riferimento regionale per la prescrizione del farmaco « Sovaldi » ed ha accreditato/abilitato lo stesso sulla piattaforma AIFA, rendendolo operativo;

#### *Regione Campania:*

Con decreto n. 20 del 24 febbraio 2015 la Regione ha, tra l'altro:

individuato i centri prescrittori e le modalità di prescrizione del medicinale;

approvato il documento « Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l'uso del farmaco nella malattia epatica cronica »;

previsto che il medicinale « Sovaldi » venga erogato in distribuzione diretta e

per il numero di confezioni necessarie a coprire tutto il periodo di trattamento, esclusivamente dalle farmacie dei centri individuati dalla Regione.

*Regione Calabria:*

Con decreto dirigenziale n. 1259 datato 26 febbraio 2015 la Regione ha individuato i centri prescrittori del « Sovaldi », ha indicato le modalità di dispensazione dello stesso e riportato il censimento dei pazienti con epatite C cronica, candidati ad iniziare un trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale.

*Regione Sicilia:*

Con decreto assessoriale n. 215 del 12 febbraio 2015 ha:

individuato i Centri:

di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva;

abilitati per la prescrizione ed erogazione dei farmaci antivirali;

che identificano pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia antivirale.

## ALLEGATO 5

**5-04868 Capelli: Utilizzo all'EXPO di Milano di carni suine trattate termicamente provenienti dalla Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa europea in materia di Peste suina africana (direttiva 2002/60/CE e decisione di esecuzione 2014/709/UE) prevede l'adozione di misure cautelative e di salvaguardia, finalizzate a prevenire la diffusione della malattia su tutto il territorio europeo, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice sanitario dell'Organizzazione mondiale della sanità animale.

Il territorio europeo, in conseguenza dei focolai di Peste suina africana, confermati in altri Stati membri (Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia) oltre che nella regione Sardegna, è stato differenziato sulla base del livello di rischio.

Le diverse parti dell'allegato alla decisione n. 2014/709/UE sono state suddivise tenendo conto della situazione epidemiologica relativa alla malattia.

La regione Sardegna è inserita nella parte IV dell'allegato stando a significare l'endemicità della malattia su tutto il territorio regionale, e non in parte di esso, alla stregua degli altri Stati membri coinvolti dalla peste suina africana.

La richiesta di poter commercializzare, al di fuori dell'Isola, prodotti suini trattati termicamente, seppur rispondente ai requisiti della normativa vigente (Direttiva 2002/99/CE), deve necessariamente tenere conto dei dati epidemiologici e delle azioni intraprese dalle competenti Autorità della regione Sardegna per una valutazione del rischio della situazione sanitaria, requisito indispensabile per la concessione del regime derogatorio.

Tale necessità trova fondamento nel fatto che le attività straordinarie di eradicazione della peste suina africana, ap-

provate con Grant decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 e trasposte in un provvedimento regionale, non hanno ancora avuto concreto inizio nonostante gli impegni assunti dalla regione Sardegna con la Commissione europea e con il Ministero della salute.

È doveroso, inoltre, far presente che, a fronte della pur legittima richiesta, da parte della regione Sardegna, di apertura alla commercializzazione dei prodotti suini cotti, esistono numerosi Accordi con Paesi terzi che escludono qualunque provenienza di carni suine di origine sarda ancorché termizzate.

Questi protocolli, che hanno richiesto anni di trattative ed un intenso lavoro di mediazione sotto il coordinamento dell'Unione Europea, rivestono un notevole interesse per l'industria di trasformazione italiana che, proprio grazie a tali accordi, ha potuto registrare, negli ultimi tempi, l'incremento delle esportazioni di prodotti tipici italiani.

Le barriere veterinarie, determinate dalla presenza in alcune regioni di malattie infettive animali, condizionano fortemente la filiera suina italiana.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di dati oggettivi che dimostrino il concreto avvio delle attività di eradicazione ed i conseguenti risultati favorevoli, con particolare riferimento alla lotta agli allevamenti illegali di suini (misura che, come più volte evidenziato, rappresenta a livello nazionale ed europeo, il pilastro per fondare le basi di una efficace ed efficiente azione di contrasto alla malattia), appare difficile sostenere, da un punto di vista

strettamente sanitario, la sussistenza delle garanzie contenute negli Accordi di cui sopra.

In conclusione, evidenzio che questo Ministero tiene nella massima considerazione le richieste pervenute dalle Autorità della regione Sardegna; al proposito, colgo l'occasione per comunicare che, proprio nella giornata di ieri, il Ministro della salute ha inviato una lettera all'Assessore

alla sanità Arru con la quale è stata rappresentata la volontà che, non appena perverranno concrete evidenze del rispetto degli impegni assunti da parte della regione Sardegna, non mancherà il contributo del Ministero della salute per individuare, in condivisione con le Autorità europee, una soluzione per consentire la commercializzazione dei prodotti suini sardi nell'ambito dell'evento EXPO 2015.

## ALLEGATO 6

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 2.06 DEL RELATORE**

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sopprimere le parole: , ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.*

**0. 2. 06. 16.** Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole da: sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla fine del comma, con le seguenti: sono esercitate da una Agenzia indipendente per il Terzo settore, istituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con i ministeri interessati, l'Agenzia delle entrate, l'Anac e la Corte dei Conti. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo e interfaccia con le istituzioni. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia di cui al presente comma individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: L'Agenzia indipendente.*

**0. 2. 06. 14.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole da: sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla fine del comma, con le seguenti: sono esercitate da una Autorità di vigilanza indipendente per il Terzo settore, istituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con i ministeri interessati, l'Agenzia delle entrate, l'Anac e la Corte dei Conti. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Autorità di vigilanza indipendente di cui al presente comma individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: L'Autorità di vigilanza indipendente.*

**0. 2. 06. 15.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: sono esercitate dall'Agenzia per il terzo settore, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Conseguentemente sostituire, ove ricorrono, le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: l'Agenzia per il terzo settore.

**0. 2. 06. 4.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, dopo le parole: sono esercitate aggiungere le seguenti: , anche avvalendosi degli Assessorati competenti regionali e comunali che predispongono apposite relazioni.

**0. 2. 06. 32.** Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole da: dal Ministero del lavoro sino a: Agenzia delle entrate con le seguenti: dalle Regioni e dalle province autonome.

**0. 2. 06. 8.** Rondini, Molteni.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, dopo le parole: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: tramite una adeguata task force, nominata dal Ministro del lavoro e della politiche sociali, composta da rappresentanti delle direzioni generali interessate del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Anac e della Corte dei Conti, i cui componenti restano in carica per quattro anni e non possono essere rinominati.

**0. 2. 06. 30.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole: con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate con le seguenti: con le Regioni e province autonome, nonché con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

**0. 2. 06. 10.** Rondini, Molteni.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole: con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate con le seguenti: con le Regioni e province autonome.

**0. 2. 06. 7.** Rondini, Molteni.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sopprimere le parole: e con l'Agenzia delle entrate.

**0. 2. 06. 5.** Rondini, Molteni.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole: e con l'Agenzia delle entrate con le seguenti: e con le Regioni e province autonome.

**0. 2. 06. 6.** Rondini, Molteni.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole: e con l'Agenzia delle entrate con le seguenti: e con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

**0. 2. 06. 9.** Rondini, Molteni.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, dopo le parole: con l'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: e l'Anac.

**0. 2. 06. 17.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, dopo le parole: con l'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: e la Corte dei Conti.

**0. 2. 06. 18.** Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.



*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sopprimere le parole: ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2-ter lettera n).*

**0. 2. 06. 19.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, dopo le parole: ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2-ter, lettera n) aggiungere le seguenti: anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**0. 2. 06. 36.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, sostituire le parole: lettera g) con le seguenti: lettera e), come riformate in modo da garantire la rappresentanza democratica di tutte le organizzazioni del Terzo settore.*

**0. 2. 06. 38.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale inviano annualmente una relazione delle attività svolte su di un format reso disponibile sul sito del Ministero.*

**0. 2. 06. 1.** Binetti.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo attiene a momenti distinti dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore e il monitoraggio in itinere*

fornisce agli enti un *feedback* tempestivo di eventuali criticità.

**0. 2. 06. 2.** Binetti.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, sostituire la parola: adeguate con la seguente: efficaci.*

**0. 2. 06. 23.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, dopo le parole: promuove l'adozione di adeguate forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, aggiungere le seguenti ivi compresi i meccanismi di segnalazione interna che consentano in anonimato a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti,.*

**0. 2. 06. 35.** Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, sopprimere la parola anche.*

**0. 2. 06. 20.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, sostituire la parola anche con la seguente esclusivamente.*

**0. 2. 06. 11.** Rondini, Molteni.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, dopo la parola conoscibilità aggiungere le seguenti e tracciabilità.*

**0. 2. 06. 21.** Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, dopo le parole delle attività svolte aggiungere le seguenti e dei finanziamenti pubblici ricevuti.*

**0. 2. 06. 22.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, dopo le parole la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, aggiungere le seguenti anche attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti del Terzo settore, di tutte le forme di auto-controllo adottate dai singoli enti del Terzo settore,.*

**0. 2. 06. 33.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2, sopprimere le parole da sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e).*

**0. 2. 06. 34.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 2 sopprimere le parole con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o.*

**0. 2. 06. 12.** Rondini, Molteni.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Il Ministero predispone uno sportello che offre consulenza concreta e affianca le attività di Vigilanza, monitoraggio e controllo a quelle attività di volontariato che eventualmente non confluissero negli organismi considerati come maggiormente rappresentativi.

**0. 2. 06. 3.** Binetti.

*All'articolo aggiuntivo 2.06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di

valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore. Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulla comunità di riferimento delle attività svolte rispetto all'obiettivo individuato.

**0. 2. 06. 13.** Miotto.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera l). Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulla comunità di riferimento delle attività svolte rispetto all'obiettivo individuato.

**0. 2. 06. 37.** Miotto.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate e con la Corte dei Conti, invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

**0. 2. 06. 27.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate e con la Corte dei Conti, invia una relazione annuale alle competenti commis-

sioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, indicando altresì l'elenco suddiviso a livello regionale e provinciale degli enti del Terzo settore per i quali è stata disposta la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 2-ter, comma 1 lettera i).

**0. 2. 06. 28.** Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, e sulle relative attività, di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni.

**0. 2. 06. 31.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate, con l'Anac e la Corte dei Conti, invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

**0. 2. 06. 24.** Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro, in collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, invia una relazione annuale alle

competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

**0. 2. 06. 25.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate e con l'Anac invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

**0. 2. 06. 26.** Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Di Vita, Loreface, Mantero.

*All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, al comma 2 sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettera e), come riformate in modo da garantire la rappresentanza democratica di tutte le organizzazioni del Terzo settore.*

**0. 2. 06. 29.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

## ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### ART. 2-bis

*(Vigilanza, monitoraggio e controllo).*

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, e sulle relative attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali, in collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2-ter, lettera n). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di

cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

**2. 06.** Il Relatore.

## ALLEGATO 7

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 4.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e individuazione fino a: di compatibilità con con le seguenti: , aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi al lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente e individuazione dei limiti per.*

**4. 12.** *(Nuova formulazione)* Becattini.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: ridefinizione.*

**4. 19.** Patriarca.

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: possibilità aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39,.*

**4. 68.** *(Nuova formulazione)* Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: la direzione aggiungere le seguenti: , la presidenza.*

**4. 71.** Ferraresi, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) previsione della nomina, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.*

**4. 75.** *(Nuova formulazione)* Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.

**4. 100.** Il Relatore.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.30 alle 8.45.



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia » ..... 119

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Prosegue il dibattito nel quale intervengono, a più riprese, il PRESIDENTE, i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e

MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il relatore, senatore ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC), si riserva quindi di recepire i suggerimenti emersi, apportando le relative modifiche allo schema di relazione predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 12.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'Assofondipensione, Michele Tronconi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del Presidente dell'Assofondipensione, Michele Tronconi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Assofondipensione il dott. Michele Tronconi, pre-

sidente, accompagnato dal dott. Giuseppe Pagliarani, coordinatore comitato tecnico, e dal dott. Salvatore Cardillo, responsabile struttura operativa.

Svolge una relazione Michele TRONCONI, *presidente di Assofondipensione*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Titti DI SALVO, *vice-presidente*, Giuseppe GALATI, *vice-presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ai quesiti posti Michele TRONCONI, *presidente di Assofondipensione*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Assofondipensione per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pub-

blicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del  
presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai  
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle  
9.45 alle 10.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, on. Paolo Gentiloni Silveri, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche internazionali in materia di immigrazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 122

#### AUDIZIONI

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri, on. Paolo Gentiloni Silveri.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Audizione del Ministro degli affari esteri, on. Paolo Gentiloni Silveri, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche internazionali in materia di immigrazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro degli affari esteri Paolo GENTILONI SILVERI interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL XVII), Paolo AR-RIGONI (LNA), Vito VATTUONE (PD), Marco SCIBONA (M5S) e la senatrice Nadia GINETTI (PD).

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Gentiloni Silveri, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
Sulla pubblicità dei lavori .....	123
Comunicazioni del Presidente .....	123
ALLEGATO 1 (Deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne) .....	125
ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione) .....	128

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.30.

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato una deliberazione

in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne (*vedi allegato 1*).

Comunica che nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta, dei seguenti esperti nel settore della contraffazione: cons. Massimiliano Atelli, magistrato della Corte dei Conti; professor Francesco Paolo Fanizzi, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali della Università del Salento; dottor Giovanni Gravante, vice presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente della commissione sicurezza/legalità della Confcommercio; avvocato Antonello Madeo; l'avvocato Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Anticontraffazione del Centro Studi Grande Milano; professor Ferdinando Ofria, Dipartimento di Scienze Eco-

nomiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) dell'Università degli Studi di Messina; avvocato Pier Maria Saccani; dottor Antonio Selvatici, giornalista; dottor Antonio Vizzaccaro, ingegnere presso la centrale nucleare del Garigliano in fase di dismissione, facente capo alla Sogin SPA.

Ricorda, poi che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi indicati siano attribuiti per la durata dell'inchiesta e si intendano a tempo parziale non retribuito e che ciascun incarico sia riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai predetti consulenti sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese

debitamente documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

Nessuno chiedendo di intervenire, Mario CATANIA, *presidente*, comunica che si intende che la Commissione abbia convenuto su quanto proposto e avverte che la presidenza avvierà le procedure autorizzatorie, ove previste, per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

Illustra quindi il documento « Possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione », pubblicato in allegato (*vedi allegato 2*), che sottopone alla Commissione per l'avvio di un approfondimento in materia.

**La seduta termina alle 15.35.**



## ALLEGATO 1

**DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONI ESTERNE**

## Art. 1.

(*Programmazione delle spese*).

1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, per ciascun anno, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, entro il limite stabilito dalla legge istitutiva. Nel piano le predette spese sono ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

## Art. 2.

(*Missioni*).

1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

## Art. 3.

(*Incarichi dei collaboratori esterni*).

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della delibera istitutiva del 25 settembre 2013, e dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza i *curricula* dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel *curriculum*, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.

3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno,

ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di Presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.

4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

#### Art. 4.

##### *(Trattamento economico dei collaboratori esterni).*

1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.

2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;

b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;

c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;

d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 2.000 annuali. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

Art. 5.

*(Compiti dei collaboratori esterni).*

1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda espressamente.

3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

## ALLEGATO 2

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU POSSIBILI PROPOSTE NORMATIVE IN  
MATERIA PENALE  
IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE**

**SPUNTI DI RIFLESSIONE SU TEMI OGGETTO DI POSSIBILI PROPOSTE  
NORMATIVE IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE**

**INDICE**

<b>1. IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE: QUADRO GENERALE</b>
1.1 Dimensione economica della contraffazione in Italia
1.2 La filiera del falso: produzione e logistica della contraffazione
1.3 Lotta alla contraffazione e regolamentazione in sede internazionale
1.4 Percezione sociale della contraffazione
<b>2. LA TUTELA PENALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE</b>
2.1 I DIRITTI OGGETTO DI TUTELA
2.2 CARATTERISTICHE DELLA TUTELA PENALE NELL'ORDINAMENTO VIGENTE
2.3 PROSPETTIVE DI UNA NUOVA SISTEMATICA DELLE SANZIONI PENALI IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE
2.4 I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA DEL C.P. (artt. 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, e 475)
2.5 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DEL C.P. (artt. 514, 517, 517-bis, 517-ter, 517-quater, 517-quinquies e 518)
2.6 LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
2.7 I REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
2.8 LA TUTELA DEL MADE IN ITALY
2.9 GLI EFFETTI DELLO SCHEMA DI D.LGS IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA M), DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67
2.10 PROFILI SPECIFICI DI TUTELA PENALE
2.10.1 La punibilità dei consumatori
2.10.2 Entità delle pene pecuniarie
2.10.3 Sanzioni diverse dalle pene pecuniarie o detentive
2.10.4 Misure di prevenzione
2.11 CONCLUSIONI E PROPOSTE
<b>3. ISTITUTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE</b>
3.1 Sequestri di merce contraffatta
3.2 Competenza in sede giurisdizionale
3.3. Misure cautelari reali
3.4. Rogatorie internazionali
<b>4. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA</b>
4.1 Le esigenze di coordinamento
4.2 Il principio di specializzazione
4.3 Banche dati
4.4 Ruolo della Polizia amministrativa
4.5 Coordinamento in sede internazionale

## 1. IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE: QUADRO GENERALE

### 1.1 Dimensione economica della contraffazione in Italia

Secondo la ricerca realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (*Dimensioni, caratteristiche e approfondimenti sulla contraffazione. Rapporto finale - Rapporto 2014, La parola ai giovani e al territorio*), in collaborazione con il Censis, sull'impatto della contraffazione sul sistema-Paese, presentata a Roma il 30 settembre 2014, il mercato del falso in Italia genera un «fatturato» di 6 miliardi e 535 milioni di euro.

I settori più colpiti dalla contraffazione sono l'abbigliamento e gli accessori (2 miliardi e 243 milioni di euro, pari al 34,3% dell'intero valore), i supporti digitali di musica e cinematografia (comparto cd, dvd e software) (1 miliardo e 786 milioni di euro, il 27,3% del totale) e i prodotti alimentari (poco più di un miliardo di euro, pari al 15,8% del totale). Altri settori interessati sono quelli degli occhiali e altri prodotti con percentuali minori.

In tale analisi si evidenzia in tutti i settori, salvo la farmaceutica (che rappresenta una voce contenuta sul totale della contraffazione marginale in termini percentuali), una riduzione del fatturato della contraffazione rispetto al 2010, essenzialmente a motivo dell'incidenza degli effetti della crisi economica mondiale ed italiana.

Si legge nel Rapporto che *“Il valore medio unitario degli articoli sequestrati dalle Dogane e dalla Guardia di finanza si è ridotto negli ultimi cinque anni da 13 a 10,7 euro (-17,7%). Non è in diminuzione il fenomeno della contraffazione e l'abitudine dei consumatori ad acquistare merci false, quindi, ma si è verificata una flessione dei prezzi, per andare incontro alle ridotte disponibilità di spesa dei clienti”*.

Un fenomeno connesso ma diverso dalla contraffazione è quello dell'*Italian sounding*, cioè di prodotti realizzati all'estero con imitazione sostanziale delle caratteristiche essenziali di beni italiani, senza tuttavia contraffazione di segni distintivi dell'azienda o dei prodotti, ma con imitazione servile o per confusione delle merci. Tali prodotti sono commercializzati spesso con confezionamenti che richiamano il prodotto italiano di qualità (ad esempio con un'assonanza fonetica, valga per tutti l'esempio ben noto del Parmesan Chese rispetto al formaggio Parmigiano ovvero con confezionamenti che richiamano i colori nazionali italiani).

Come emerso in sede di audizione in Commissione di Coldiretti, tale fenomeno è suscettibile di causare danni materiali ingenti: a fronte di 33 miliardi di esportazione nel settore alimentare, il fatturato stimato dell'*Italian sounding* è pari a ben 60 miliardi di euro, con le ovvie conseguenze a livello economico, culturale e di immagine, nonché gli effetti spesso nocivi per la tutela della salute dei consumatori.

I dati che emergono dallo studio MISE-CENSIS mostrano come l'impatto della contraffazione sull'economia nazionale sia molto rilevante. La stima contenuta in tale studio ipotizza che il valore della ipotetica realizzazione e commercializzazione sul mercato legale dei prodotti contraffatti nel loro volume come sopra esposto ammonterebbe ad un totale di 17,7 miliardi di euro di produzione aggiuntiva, con conseguenti 6,4 miliardi di valore aggiunto. Se tali merci fossero state prodotte su base legale gli effetti interni di incremento dell'occupazione stimati nel Rapporto sarebbero pari ad almeno 105 mila lavoratori regolari occupati a tempo pieno.



A tale realtà economica devono poi essere aggiunti i dati relativi al livello della produzione aggiuntiva per acquisti di materie prime, semilavorati e servizi dall'estero, stimato nel citato Rapporto in un valore di importazioni pari a 5,6 miliardi di euro, con

Un altro aspetto da considerare è quello degli effetti negativi per il bilancio dello Stato, a ragione della sottrazione per effetto della contraffazione di ingenti introiti fiscali. Il citato Rapporto stima che il valore sul mercato legale della produzione di beni contraffatti sia stimabile in termini di gettito fiscale aggiuntivo per le casse dello Stato, tra imposte dirette e indirette, in 5 miliardi e 280 milioni di euro, considerando tutte le fasi della catena di produzione.

### **1.2 Le filiere del falso: produzione e logistica della contraffazione**

Secondo quanto affermato dal Comandante generale della Guardia di Finanza in audizione presso la Commissione, nel Rapporto pubblicato dalla Commissione Europea nel luglio 2014 l'analisi delle rotte di movimentazione delle merci contraffatte mostra che il 66% del totale dei beni sequestrati (23,7 milioni di articoli su un totale di 36 milioni bloccati alle frontiere nel 2013) proviene dalla Cina, con una maggiore incidenza di alcuni Paesi per quanto riguarda alcuni articoli: ad esempio l'Egitto per i generi alimentari, la Turchia per profumi e cosmetici, Hong Kong per gli accessori, la telefonia e i computer.

Quanto mai vari sono i canali di importazione: in una operazione del Nucleo di polizia tributaria di Napoli si è rilevato che l'importazione di prodotti contraffatti da parte di gruppi criminali avveniva tramite l'*enclave* spagnola di Ceuta, sul continente africano, e i porti sempre spagnoli di Algeciras e Barcellona, nonché attraverso le frontiere greche. Il Comandante della Guardia di finanza, rilevava nella sua audizione che spesso l'importazione di prodotti contraffatti è difficilmente controllabile, perché il loro ingresso avviene spesso non direttamente in Italia ma attraverso paesi terzi dell'Unione, come, oltre a quelli appena citati, la Repubblica Ceca; altri articoli sequestrati in Italia e provenienti dalla Cina erano stati sdoganati in Gran Bretagna.

Se gran parte della merce contraffatta circolante in Italia proviene da determinati Paesi esteri, non mancano però alcuni importanti "poli" contraffattivi situati in varie aree della stessa Italia: ad esempio l'area del Napoltano, il Lazio, il distretto tessile di Prato. Il Rapporto MISE-CENSIS citato sottolinea peraltro al riguardo che l'industria contraffattiva, oltre a riguardare quasi tutti i settori merceologici, è presente su tutto il territorio nazionale, seguendo prevalentemente la logica e la logistica dei distretti industriali, preferibilmente situati nelle regioni del Centro-Nord.

Circa le connessioni tra contraffazione ed attività finanziaria nel corso della citata audizione del Comandante generale della Guardia di finanza citata si è avuta la conferma che uno dei canali finanziari preferenziali utilizzati per trasferire i proventi illeciti dell'industria del falso sono costituiti dal c.d. *Money transfers*, cioè da trasferimenti in denaro attraverso un articolato sistema di agenzie dislocate sul territorio per la rimessa all'estero da parte di lavoratori extracomunitari operanti in Italia, grazie ad una presenza capillare nel Paese e all'apertura per un esteso arco orario, e al fatto che comunque, per i moltissimi cittadini extracomunitari privi di conto corrente bancario, costituisce l'unico, o comunque il migliore, strumento per le proprie operazioni finanziarie.

### **1.3 Lotta alla contraffazione e regolamentazione in sede internazionale**

Un tema molto rilevante in materia è quello del negoziato TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), il trattato per il Partenariato transatlantico per il commercio e



gli investimenti, accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America dal luglio 2013. Si tratta di un negoziato estremamente difficoltoso e per alcuni aspetti controverso.

La trattativa in corso a Bruxelles registra tra l'altro posizioni differenti circa la proposta di estensione agli Stati Uniti del sistema delle indicazioni geografiche comunitarie, con il riconoscimento reciproco dei prodotti con indicazione geografica tutelata, come strumento efficace di contrasto al fenomeno del c.d. *European sounding*.

Molti degli auditi hanno espresso in Commissione la preoccupazione che un atteggiamento di chiusura da parte statunitense, possa portare, in caso di rottura delle trattative, al rischio di una sostanziale chiusura del mercato nord-americano per i produttori italiani.

Altro tema di enorme rilevanza è quello della definizione in sede di normativa europea del c.d. Made In. Per un efficace lotta alle diverse forme di contraffazione che ledono la specificità dei marchi di impresa e particolarmente le produzioni made in Italy è fondamentale che il Parlamento europeo superi l'attuale situazione di stallo che vede ferma la procedura per l'adozione della normativa per l'introduzione delle etichettature «made in» sui prodotti non alimentari venduti sul mercato comunitario e introduca più severe le sanzioni per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e vendono prodotti potenzialmente pericolosi.

L'adozione da parte dell'Unione europea di tale direttiva, che il Parlamento europeo aveva approvato in prima lettura il 15 aprile 2014, prima della fine della legislatura, potrebbe poi consentire agli Stati membri di dotarsi di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi attraverso l'indicazione del Paese di origine e dei luoghi in cui avvengono le successive fasi di lavorazione, garantendo in tal modo in modo molto più efficace le imprese e i consumatori.

Si è rilevato in Commissione che difficilmente si potrà combattere l'ingresso in Europa di merci contraffatte senza una piena collaborazione dell'Unione, e in particolare dei paesi del Nord Europa, meno attenti a questo tipo di problematica. La Commissione si è fatta interprete di queste preoccupazioni inviando al Ministro dello sviluppo economico una propria nota al riguardo auspicandolo sviluppo di tutte le iniziative necessarie e opportune in sede europea per sbloccare la trattativa sul Made In.

#### **1.4 Percezione sociale della contraffazione**

Secondo il citato rapporto MISE-Censis, il 46% dei soggetti economici interpellati (camere di commercio, associazioni imprenditoriali e di categoria) dichiara che l'acquisto di merce falsa è un'abitudine in crescita tra i consumatori, in particolare con riferimento agli articoli di abbigliamento e agli accessori, e per un ulteriore 32% il fenomeno è stabile. Il 46% afferma che sul proprio territorio viene prodotta merce falsa. La contraffazione trova un contesto più favorevole nei territori caratterizzati da un'elevata presenza di attività illegali ai danni delle imprese regolari. Il 60% dei soggetti consultati dal Censis lamenta la presenza di imprese irregolari nella propria area, il 52% denuncia fenomeni di sfruttamento del lavoro e il 51% di immigrazione clandestina. Addirittura il 21% segnala la presenza di imprese gestite direttamente dalla criminalità organizzata (e la percentuale sale al 43% al Sud).

È ancora troppo poco quello che le imprese italiane fanno per difendersi dal dilagare del falso. Secondo il 66% degli intervistati non è sufficiente il livello di conoscenza da parte delle aziende in merito agli strumenti da utilizzare per la tutela della proprietà industriale.

Un tema essenziale è quello della sensibilizzazione, anche attraverso adeguate campagne di comunicazione, dei consumatori, sugli effetti nocivi complessivi, economici, sociali, per la tutela di diritti fondamentali quali quelli della salute e della sicurezza sul lavoro, dei consumatori.

Il 61% degli intervistati dichiara però che negli ultimi anni si sono svolte sul territorio iniziative di formazione e di sensibilizzazione, molte delle quali finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

## 2. LA TUTELA PENALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

### 2.1 I DIRITTI OGGETTO DI TUTELA

2.1.1 Con riferimento ai **diritti di carattere patrimoniale** le opere dell'ingegno umano sono classificabili in due categorie:

- a) **Opere dell'ingegno creativo** (opere letterarie, organigrammi, schemi organizzativi, spettacoli teatrali e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, ecc.), tutelati dalla legislazione sul **diritto d'autore**.

Sono disciplinati dalla **legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal D.Lgs 16 marzo 2006, n. 140 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68**, che, agli artt. da 171 a 174-quinquies, prevede una articolata serie di fattispecie penali, strutturati peraltro come reati sussidiari a quelli del codice penale.

- b) **Diritti di proprietà industriale**, distinti in **Segni distintivi** (marchio, ditta, insegna, denominazione d'origine, ecc.), tutelati con la **registrazione** e **Innovazioni tecniche e di design** (invenzioni, modelli industriali, varietà vegetali, ecc.), tutelati con la **brevettazione**.

Entrambe le fattispecie sono disciplinate dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale" e tutelati penalmente dal codice penale e da leggi speciali.

Gli articoli 1 e 2 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) individuano i diritti di proprietà industriale con la seguente tipologia:

**Diritti oggetto di registrazione:**

- marchi;
- disegni e modelli;
- topografie dei prodotti a semiconduttori.

**Diritti protetti, ricorrendone i presupposti di legge:**

- altri segni distintivi diversi dal marchio registrato;
- informazioni aziendali riservate ;
- indicazioni geografiche;
- denominazioni di origine.

**Diritti oggetto di brevettazione in:**

- invenzioni, comprese quelle biotecnologiche;
- modelli di utilità;

- nuove varietà vegetali.

In tale ambito, a seconda che si tratti di registrazione o di brevettazione, rientrano tutti i settori merceologici, compreso anche il **settore agroalimentare**.

In particolare gli articoli 29 e 30 del CPI si riferiscono alle **indicazioni geografiche** (disciplinate dal Regolamento 2082/92 che tutela l'**indicazione geografica protetta (IGP)**, quando l'intero processo produttivo non deve necessariamente avvenire all'interno di un'area geografica ben definita, ma si tratta di prodotti finiti che presentano un legame geografico, in termini di qualità e/o reputazione, anche solo ad una particolare fase dell'intero ciclo produttivo) e alle **denominazioni di origine** (disciplinate dal Regolamento UE 2081/92 che tutela la **denominazione di origine protetta (DOP)** per garantire i prodotti la cui qualità e intero ciclo produttivo - dalla produzione della materia prima all'ottenimento del prodotto finito - dipende in maniera essenziale ed esclusiva da un ambiente geografico, con l'uso di una denominazione esclusiva in grado di identificare e distinguere il prodotto in questione dalla categoria generica di appartenenza).

**2.1.2** Oltre ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d'autore c'è un terzo filone di tutela, anche penale: la **tutela del Made in Italy**.

Di esso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo è chiamata ad occuparsi, per espressa indicazione della **delibera istitutiva 25 settembre 2013**, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 4, che attribuiscono alla Commissione anche la competenza in tema di Made in Italy e sulla produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto.

Quando le produzioni italiane non sono tutelate da un marchio, anche se dal punto di vista giuridico **non si tratta di diritti di proprietà industriale**, tuttavia l'impiego improprio di indicazioni che **attribuiscono un'origine italiana a prodotti** che non possono vantarla determina una grave penalizzazione per l'industria manifatturiera nazionale da un punto di vista economico, ed inganna i consumatori inconsapevoli.

Di tale materia, di grande difficoltà da disciplinare in sede nazionale per l'interferenza del tema con il diritto comunitario, si parlerà successivamente.

## **2.2 CARATTERISTICHE DELLA TUTELA PENALE NELL'ORDINAMENTO VIGENTE**

La contraffazione è per definizione un **fenomeno plurioffensivo**.

I soggetti danneggiati sono molteplici: le aziende e le imprese titolari di diritti patrimoniali legati alle opere dell'ingegno umano: diritti d'autore per le opere creative e diritti di proprietà industriale per i segni distintivi delle aziende e dei prodotti oppure per innovazioni tecniche oggetto di brevettazione; i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di bassa qualità ma potenzialmente dannosi per la salute; il mercato e la concorrenza che devono fronteggiare un'invasione di prodotti illeciti che sottraggono fette di mercato alla produzione e allo smercio di prodotti legali, determinando una riduzione dei fatturati aziendali e del PIL nazionale; il mondo del lavoro, per la perdita di posti di lavoro, l'incentivazione ai fenomeni di lavoro nero, tema rilevante anche per i profili della sicurezza sul lavoro; lo Stato, per i mancati introiti fiscali e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I problemi che concernono la tutela penale in tema di contraffazione sono molteplici e così sinteticamente riassumibili:

- un problema di **collocazione sistematica** delle norme nel codice penale, tra fattispecie inserite nel **titolo VII Delitti contro la fede pubblica**, tra i reati di falso, e le fattispecie collocate nel **titolo VIII Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio**, tra i reati contro industria e commercio
- un problema di **armonizzazione tra le fattispecie previste dal codice penale e quelle contenute in leggi speciali**, sia la legge sul diritto d'autore che le leggi volte alla tutela del Made in Italy, con l'ulteriore esigenza di coordinare le fattispecie di reato con quelle di illecito amministrativo previste da tali leggi speciali;
- l'esistenza di un **numero di fattispecie** di reato in tema di contraffazione davvero considerevole, con stratificazioni che sono l'effetto di successive novellazioni legislative motivate dal fatto di assicurare tutela ai diversi settori merceologici ma che spesso hanno determinato incoerenze normative, con il risultato di rendere poco o nulla applicate talune fattispecie e di diminuire l'efficacia del contrasto ai fenomeni criminosi;
- la mancanza di **differenziazione** efficace tra fattispecie di contraffazione al dettaglio, legati a fenomeni di ambulato, spesso di ambito locale, da quelle ben più gravi e dannose svolte a livello sia associativo ma soprattutto in modo organizzato e sistematico, attraverso le filiere internazionali e globalizzate delle merci contraffatte;
- un'**insoddisfacente formulazione** delle fattispecie esistenti, che spesso non hanno tenuto conto delle modifiche legislative, anche di derivazione comunitaria nel frattempo intervenute per definire i beni giuridici oggetto di tutela (si pensi al Codice della Proprietà Industriale o alla legislazione di Made In);
- i presumibili **effetti della recente decretazione legislativa in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto**, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Atto n. 130) sul quale si sono pronunciate dando parere favorevole le Commissioni Giustizia di Camera (3 febbraio 2015) e Senato.

Per effetto di tutti questi fattori l'efficacia degli strumenti di tutela penale, pur a fronte del costante impegno delle forze dell'ordine e della magistratura nel contrasto alla contraffazione, rischia di non essere pienamente adeguata. Tale dato, emerso nel corso di alcune audizioni presso la Commissione, è confermato dall'analisi delle statistiche giudiziarie che mostrano come per i reati di contraffazione le condanne intervenute siano state in numero molto limitato.

Nel periodo dal 2001 al 2011 le sentenze irrevocabili di condanna in primo grado totali per la produzione e commercio di prodotti contraffatti sono state 146 e, 10, nello stesso periodo, in grado di appello; a fronte di questi esiti processuali, dovuti essenzialmente dalla lunghezza del processo penale e dal volume dei carichi pendenti e dall'intervento della prescrizione, vi è un'attività considerevole delle forze dell'ordine: il numero di segnalazioni relative a persone denunciate e arrestate o fermate dalle forze dell'ordine nel periodo 2006-2012 è stato complessivamente di 34838 persone per reati di contraffazione di marchi e prodotti industriali e di 24881 persone per violazioni delle proprietà intellettuali. Esaminiamo di seguito i vari punti.

### 2.3 PROSPETTIVE DI UNA NUOVA SISTEMATICA DELLE SANZIONI PENALI IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE

Uno dei problemi citati è quello della collocazione delle fattispecie in due diversi titoli (VII e VIII) del Libro II del codice penale.

L'attuale sistemática del codice penale in tema di contraffazione risale agli anni trenta, ed è stata successivamente integrata da numerose modifiche tra le quali significativa quella recata dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha modificato o sostituito gli artt. 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517, 517-ter, 517-quater e 517-quinquies, mantenendo l'impostazione di fattispecie collocate tra i delitti contro la fede pubblica e delitti contro l'industria e il commercio.

La collocazione degli art 473 e segg. tra i **delitti contro la fede pubblica** dà luogo a un rilevante problema di interpretazione giurisprudenziale.

Trattandosi di reati di falso, in sede giurisprudenziale è stata frequentemente ritenuta la non punibilità dei **c.d. falsi palesi**, qualora i manufatti illegittimi siano tali da non poter indurre in inganno i consumatori.

Poiché il bene giuridico prevalente tutelato da tali reati in virtù della collocazione nel titolo VII del codice penale è quello della fiducia che la società ripone in beni ed oggetti protetti da diritti di privativa industriale o dal diritto d'autore, nell'applicazione giurisprudenziale è stata ritenuta la non punibilità per comportamenti che per le caratteristiche rozzamente imitative dei prodotti contraffatti commercializzati fossero non suscettibili di trarre in inganno i consumatori. Al caso dei prodotti rozzamente imitati sono assimilabili le ipotesi di c.d. falso d'autore, in cui i consumatori, per effetto di esplicita dichiarazione degli stessi venditori del prodotti, accettano consapevolmente l'acquisto di prodotti falsi, per lucrare sulle condizioni di prezzo: anche in questa fattispecie non vi è luogo a punibilità ai sensi dell'art. 474 c.p. mancando il requisito del profitto.

Inoltre la sussistenza di reati contro la contraffazione collocati in due parti diverse del codice penale appare contraddittoria se si fa riferimento ai beni giuridici tutelati, ossia i diritti di privativa industriale, nel cui ambito logico si collocano i segni distintivi dell'azienda e dei prodotti.

In questo senso l'attuale sistemática del codice penale è oggettivamente molto complessa e di difficile interpretazione in quanto:

- i delitti contro la fede pubblica di cui agli art. 473 e segg. sanzionano violazioni ai diritti di proprietà industriale;
- i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 517 e segg. sanzionano violazioni a beni giuridici eterogenei, tra cui sono ricompresi:
  - ancora una volta violazioni ai diritti di proprietà industriale, con fattispecie di minore gravità rispetto a quelle degli artt. 473 e segg: vendita di prodotti con segni mendaci ovvero usurpazione di titoli di proprietà industriale - fabbricazione, uso o vendita diversi dalla contraffazione;
  - violazioni alle opere dell'ingegno (tutelati dalla legge sul diritto d'autore)
  - contraffazione concernente prodotti agroalimentari (vendita e produzione). In realtà la tutela di tali prodotti si sostanzia nelle indicazioni geografiche e nelle denominazioni di origine, che sono anch'essi diritti di privativa industriale.

I medesimi beni giuridici, per effetto di tale sistemática, sono quindi contemplati da norme diverse, anche perché le fattispecie sono state moltiplicate in ragione della tipologia merceologica, pur essendo i comportamenti delittuosi e gli stessi beni giuridici in parte coincidenti.



La presenza di due sedi diverse nel codice penale ove inserire i reati contro la contraffazione ha inoltre incentivato la moltiplicazione delle fattispecie, con un processo di stratificazione nel tempo delle norme per effetto di successive novelle legislative, producendo risultati negativi rispetto all'obiettivo di accrescere l'efficacia degli strumenti a disposizione della lotta alla contraffazione.

Per operare una semplificazione in materia ed omogeneizzare la tutela **non in ragione dei settori merceologici ma dei diritti tutelati** una soluzione possibile che si propone alla Commissione è quella di unificare le fattispecie di contraffazione collocandole tutte nel **Titolo VIII Delitti contro l'industria e il commercio** riguardanti l'industria e il commercio e destinato a tutelare i diritti di proprietà industriale, individuando i beni tutelati ai sensi del **Codice della proprietà industriale (CPI)**.

Tale soluzione consentirebbe inoltre di **semplificare il quadro normativo**, stante la pluralità di norme esistenti e risolvere i problemi nella formulazione delle varie fattispecie che si esaminano nel punto seguente.

L'accorpamento in poche norme della pluralità di fattispecie oggi esistenti, potrebbe determinare una razionalizzazione della tutela penale nel settore e l'armonizzazione delle fattispecie previste nel codice con quelle previste da leggi speciali.

Inoltre tale intervento di razionalizzazione, secondo le linee espresse in precedenza, fornirebbe l'occasione di estendere la tutela penale nel senso sotto indicato.

**1) Individuare i beni tutelati rifacendosi alle definizioni giuridiche esistenti nelle leggi di settore (CPI, Codice del consumo e LDA)**, a prescindere dai settori merceologici; rispetto alle fattispecie del c.p., come modificato dalla legge n. 99/2009, si pone un problema di raccordo con il codice della proprietà industriale per la definizione dei diritti oggetto di tutela. A fronte dell'organica disciplina normativa di carattere sostanziale contenuta nel CPI, sopra descritta, potrebbe essere preferibile, come migliore tecnica legislativa di redazione delle fattispecie penali, non riprodurre le singole fattispecie distinguendoli per **diritti soggetti a brevettazione o registrazione** (art. 473 e segg.) o per **settore produttivo** (art. 517-*quater* riferito ai prodotti agroalimentari). Tale tecnica normativa allo stato riproduce nel testo della norma penale una descrizione incompleta o difforme rispetto al CPI.

Si potrebbe invece delineare la condotta che concreta la contraffazione sanzionata penalmente **rinviando direttamente (o riproducendo esattamente)**, per quanto attiene alla individuazione dei beni giuridici tutelati (diritti di proprietà industriale), **alla descrizione contenuta nel CPI**. Tale rinvio potrebbe inoltre essere riferito a **tutte le categorie merceologiche o settori produttivi**, salvo eventualmente differenziare le pene a seconda della gravità o del bene oggetto di contraffazione.

**2) Armonizzare le sanzioni penali**, oggi diversificate, per la tutela dei diritti di proprietà industriale e delle opere dell'ingegno, nonché le norme relative alla tutela penale del Made in Italy; in effetti, a prescindere dai settori merceologici, le tre fattispecie essenziali meritevoli di sanzione penale sono quelle della violazione dei segni distintivi (marchi e brevetti, siano essi prodotti industriali, commerciali o del settore agroalimentare, tutelati dal CPI); opere dell'ingegno (tutelati dalla legge sul diritto d'autore); attività illecite riferite a beni non coperti da segni distintivi registrati, ma da etichettatura attestante la provenienza e il legame con il territorio (Made In).

**3) Creare un doppio binario** nella tutela penale contro la contraffazione, differenziando nettamente, anche alla luce degli effetti dello schema di decretazione legislativa in via di promulgazione (Atto Camera n. 130), in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014,



n. 67, le ipotesi di **contraffazione meno grave**, in quanto episodica e locale, o legata a fenomeni di marginalità sociale (es. ambulante di merce di valore minimo e senza alcun legame strutturato con le reti di distribuzione nazionale o internazionale), da quella ben più rilevante in termini economici e di pericolosità sociale condotta su **base sistematica, organizzata o di particolare gravità**, anche se non associativa, in quanto lesiva di beni giuridici primari e di rilevanza costituzionale, quali la salute dei consumatori o la sicurezza del lavoro, ovvero, infine, che rivestano particolare gravità economica, secondo criteri oggettivi (numero delle violazioni in caso di reiterazione dei comportamenti; fatturato illegale prodotto; entità dell'evasione fiscale accertata o presunta, ecc.).

Per la **contraffazione di particolare gravità** la fattispecie di cui all'art 474-ter, oggi prevista come aggravante speciale come si svilupperà in seguito, prevede già attualmente una **pena edittale al di sopra del limite dei 5 anni**; per completare il quadro normativo andrebbe valutato il ricorso anche in tale caso dell'attribuzione della competenza alle Procure distrettuali e l'applicabilità delle misure di prevenzione, già presente nell'ordinamento per il solo caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati ex artt. 473 e 474. In tal modo si potrebbe consentire alla magistratura e alle forze dell'ordine di disporre dei rilevanti poteri di indagine patrimoniale che appaiono necessari per combattere le filiere internazionali legate alla criminalità organizzata coinvolte nella produzione e commercio di merce contraffatta. Tale impostazione richiederebbe una modifica all'art. 51, comma 3-bis c.p.p

- 4) Per le fattispecie di **contraffazione meno grave**, ferma restando la percorribilità della strada di prevedere di strutturare le violazioni come illeciti amministrativi, potrebbero essere introdotte efficaci sanzioni amministrative a carattere interdittivo (confisca amministrativa della merce; chiusura degli esercizi commerciali o produttivi o sospensione o revoca delle licenze) che appaiono più idonee a combattere lo smercio al dettaglio e meno inflattive rispetto ai procedimenti penali.

Nei punti che seguono si illustrano le caratteristiche degli attuali fattispecie esistenti sia nel codice penale che nella legge sul diritto d'autore che nelle leggi speciali, e, a seguire, gli effetti derivanti dallo schema di D.Lgs, in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nelle conclusioni di tale sezione si tireranno le somme dei temi da sottoporre all'attenzione della Commissione.

#### **2.4 I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA DEL C.P (artt. 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, e 475)**

Un tema da approfondire è quello della formulazione delle attuali fattispecie previste dal codice penale, la cui molteplicità e la complessità intrinseca delle norme suscitano numerosi problemi interpretativi e la disapplicazione sostanziale di alcune norme.

Ciò è dovuto alla stratificazione di norme succedutesi nel tempo, spesso reiterata, e alla scelta effettuata di differenziare le fattispecie per settori merceologici e non avendo per riferimento i beni giuridici oggetto di tutela.

Sei sono gli articoli riguardanti la contraffazione relativi ai segni distintivi della proprietà industriale. in una sezione del codice penale dedicata alla repressione delle falsità, categoria ampia che comprende ipotesi eterogenee quali la falsità in valori mobiliari (monete, carte di credito, bolli), la falsità in atti e le falsità personali.

Per la contraffazione delle monete e dei titoli mobiliari, tema rilevante, si rinvia ad un successivo approfondimento da parte della Commissione.

L'art. 473 c.p. sanziona la **contraffazione, alterazione o l'uso di marchi o di segni distintivi registrati di prodotti industriali (c. 1) o di brevetti, disegni o modelli industriali registrati (c. 2)**; l'art. 474 c.p. sanziona, come reato sussidiario rispetto all'art. 473, l'**introduzione** nello Stato di **prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati** (comma 1) ovvero la **detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione** (comma 2) di tali prodotti. Non è qui prevista la fattispecie dell'uso.

L'art. 474-ter c.p. prevede l'aggravante per l'ipotesi di reati di contraffazione svolti, al di fuori delle ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata a compiere tali attività, **in modo sistematico o attraverso mezzi o attività organizzate**.

Circa i problemi concernenti gli articoli 473 e 474 si segnala che:

- La formulazione dell'art. 473, c. 1 equivale sostanzialmente a quella dell'art. 517-*quater* relativa alla contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Richiamando quanto detto circa la possibilità di individuare i diritti con riferimento al CPI, che contempla tra i diritti tutelati anche le indicazioni e le denominazioni, una formulazione della norma con riferimento alla contraffazione di tutti i prodotti tutelati "ai sensi dell'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI)" consentirebbe di unificare le due norme.
- Poiché i due commi dell'art. 473 c.p. riproducono fattispecie simili, il primo riferendosi ai segni distintivi registrati ed il secondo ai brevetti e ai modelli industriali, i due commi potrebbero essere unificati facendo riferimento alla "**contraffazione ed uso dei titoli di proprietà industriale registrati o brevettati**".
- La fattispecie attuale non comporta necessariamente la produzione ed il commercio di un prodotto. La formulazione dell'art. 473, c. 2 potrebbe essere migliorata sostituendo alla parola "brevetti" la parola "invenzioni" o "invenzioni brevettate".
- Nell'art. 474, con evidente asimmetria, manca una sanzione per i comportamenti di introduzione o detenzione riferiti a prodotti **oggetto di brevetto**. La sanzione ex art. 474, per comportamenti meno gravi (introduzione o detenzione) è in modo incongruo superiore a quello ex art. 473 (produzione ed uso).

La fattispecie di maggiore applicazione è quella della **contraffazione sistematica o organizzata, ex art. 474-ter**, configurata come circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto prevede una pena da 2 anni a 6 anni oltre alla multa da 5.000 a 50.000.

Tale ipotesi è applicabile alle ipotesi di maggiore pericolosità, in uno scenario ove i legami internazionali e con la criminalità organizzata, che riforniscono di merce contraffatta i distributori, sono ormai la regola e rivestono un elevato grado di pericolosità.

È su tale fattispecie che si potrebbe operare per sviluppare il **criterio del doppio binario** tra contraffazione ordinaria e contraffazione ad elevata pericolosità.

Il doppio binario in tema di reati di contraffazione è **già esistente**.

Alla fattispecie di cui all'art. 474-ter, infatti, a differenza di tutte le altre fattispecie di reati di contraffazione, non sarà applicabile **la causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui al citato D.Lgs in via di emanazione**, stante i limiti edittali di pena da 2 a 6 anni per le ipotesi aggravate riferite all'art. 473 e 474, primo comma.

Si ricorda che nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati ex art. 473 e 474 (che non è il caso dell'art. 474-ter che infatti si applica al di fuori del caso di associazione a delinquere) è prevista la **competenza delle procure distrettuali** ex art.

51, comma 3-bis c.p.p., e sono applicabili sia le **misure di prevenzione** che le **indagini patrimoniali "antimafia"** previste dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice delle leggi antimafia. Sul punto si rinvia al successivo punto 2.

Un'eventuale **estensione anche alla fattispecie di cui all'art. 474-ter** di tali norme procedurali, potrebbe consentire di realizzare una chiara differenziazione tra contraffazione aggravata e ad elevata pericolosità e contraffazione ordinaria.

In tale ottica andrebbe valutata l'integrazione dell'ipotesi di aggravanti indicate nell'art. 474-ter (sistematicità ed organizzazione) con **altre ipotesi di grave nocività** consistenti nella lesione, attraverso i comportamenti contraffattivi, **non solo degli interessi economici delle aziende parte offesa del reato, ma anche di beni giuridici primari e di rilevanza costituzionale** diversi, quali la salute dei consumatori o la sicurezza del lavoro, ovvero, la particolare dannosità economica dei comportamenti, da definire secondo criteri oggettivi (numero delle violazioni in caso di reiterazione dei comportamenti; fatturato illegale prodotto; entità dell'evasione fiscale accertata o presunta, ecc.).

## 2.5 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DEL C.P. (artt. 514, 517, 517-bis, 517-ter, 517-quater, 517-quinquies e 518)

Il titolo VIII del Libro II del codice penale concerne i delitti contro l'industria e il commercio. In tema di contraffazione vi è una pluralità di norme introdotte con successive novelle legislative, secondo il criterio di specificare i settori merceologici oggetto dei fenomeni illeciti, pur essendo le fattispecie delittuose sostanzialmente analoghe a quelle di cui agli artt. 473 e 474.

In questa sede ci si sofferma particolarmente sulle fattispecie di cui gli artt. 517 e successivi, specificamente riferibili a fattispecie di contraffazione.

Si prescinde **dall'art. 514**, che sanziona le frodi contro le industrie nazionali, con la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, che appare una norma desueta legata al concetto di interesse economico nazionale proprio del periodo di approvazione del codice Rocco e che potrebbe essere abrogata.

La norma originariamente prevista in tema di contraffazione in questa sezione del codice è quella dell'**art. 517**, che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro la vendita di prodotti industriali con **segni mendaci**.

Rispetto alla tutela assicurata dagli artt. 473 e 474 tale norma si riferisce all'ipotesi di **marchi e altri segni distintivi non registrati**, ed è stata resa applicabile alla **tutela del Made In Italy** in forza di riferimenti normativi successivi. All'art. 517 c.p. fanno infatti riferimento **l'art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350** (legge finanziaria 2004) e **l'art. 16, comma 4, del D.L. n. 135/2009-L. n. 166/2009** in tema di **tutela del made in Italy**, sul quale si rinvia al punto 2.8. **L'art. 517-bis** prevede un aggravante se i fatti sono riferiti ad alimenti o bevande con denominazione di origine o caratteristiche protette.

**L'art. 517-ter** sanziona, in via sussidiaria rispetto agli artt. 473 e 474, la **fabbricazione e l'uso industriale** di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni. Si tratta di una fattispecie riconducibile alla fattispecie commerciale **dell'imitazione servile di un prodotto** e più in generale all'utilizzo improprio di beni tutelati dai diritti di proprietà industriale, senza contraffazione dei segni distintivi. Non si tratta quindi contraffazione di segni distintivi

ma dell'usurpazione dei titoli di proprietà industriale sotto forma di abuso di marchi legittimi ovvero di imitazione per confusione o imitazione servile. È un tema riconducibile anche al fenomeno rilevante ed estremamente dannoso del c.d. *Italian sounding*, ovvero della realizzazione all'estero di prodotti ad imitazione sostanziale di prodotti italiani, senza tuttavia contraffazione di segni distintivi dell'azienda o dei prodotti, ma con imitazione servile o per confusione delle merci.

L'art. 517-*quater* riguarda la **contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**, ovvero, al fine di trarne profitto, l'introduzione in Italia, la detenzione per la vendita o la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o l'immissione in circolazione. Si tratta in realtà di una norma analoga nella fattispecie a quella dell'art. 473 ma riferita al settore merceologico dei prodotti agroalimentari.

Sul punto valgono le considerazioni fatte con riferimento ai delitti contro la fede pubblica e sulla possibilità di razionalizzare il quadro normativo.

Infatti:

- A. L'art. 517 potrebbe essere più chiaramente distinto rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474, riformulandola come riferita espressamente non ai segni distintivi ma a produzioni "Made In" o a casi di imitazione servile dei prodotti (cd. *italian sounding*), risolvendo tra l'altro il difficile quadro normativo mercato dalle leggi speciali in materia.
- B. La formulazione dell'art. 517-*ter* appare di difficile lettura. Le fattispecie di imitazione servile, se di questo si tratta, potrebbero essere specificate con un semplice inciso rispetto alle ipotesi di produzione di un bene con marchio contraffatto o alterato contraffazione, unificandola con riferimento all'art. 517.
- C. L'art. 517-*quater*, per effetto di stratificazioni di norme, risulta già previsto come aggravante per effetto dell'art. 517-*bis* che si riferisce a fatti concernenti alimenti o bevande; di fatto, si tratta della medesima fattispecie di cui agli artt. 473 e 474, dal momento che tra i segni distintivi oggetto di tutela da parte del CPI vi sono anche le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche riferite ai prodotti agroalimentari. L'esigenza di tutela di tali prodotti, come detto in precedenza, potrebbe esser soddisfatta formulando l'art. 473, spostato tra i delitti del Titolo VIII, come riferito a tutti i diritti tutelati dal CPI. In tutti questi casi lo **spostamento** degli art. 473 e segg. nel capo II del Titolo VIII potrebbe contribuire a semplificare e chiarire la materia, rendendo più efficace la tutela penale.

Un'ulteriore riflessione andrà condotta nel prosieguo dei lavori della Commissione sul delle frodi in commercio, di cui agli artt. 515 e segg. c.p., che riguardano al di fuori del profilo delle contraffazioni il settore della commercializzazione di prodotti agroalimentari non genuini, di cui nel corso di audizioni in Commissione è stata osservata la non adeguata corrispondenza alla necessità di punire frodi condotte in modo sistematico e organizzato.

## 2.6 LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE



La **tutela penale** in tema di diritto d'autore è disciplinata dalla **legge 22 aprile 1941, n. 633** (LDA) e successive modifiche, essenzialmente il **D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68** e il **D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140**.

Il diritto d'autore è l'insieme dei diritti patrimoniali e morali relativi alle opere dell'ingegno di carattere creativo in letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, programmi per elaboratore (ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche di cui alla legge 20 giugno 1978, n. 399), e banche dati che costituiscano una creazione intellettuale dell'autore.

**2.6.1** Il fenomeno della pirateria delle opere dell'ingegno lede il diritto di utilizzazione economica dell'opera (art. 13 e segg.) che dura per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dalla sua morte (art. 25). Rientrano in tale diritto la riproduzione, l'esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera, la diffusione al pubblico, il noleggio, la distribuzione e l'elaborazione.

In tema di pirateria digitale e informatica, la cui rilevanza appare crescente rispetto alla fenomenologia economica del mondo odierno, i fenomeni sono diversi:

- a) per **pirateria domestica** si intende la duplicazione e l'uso domestico di programmi, musica o video in ambito domestico, tramite masterizzazione e divulgazione del materiale ad una cerchia ristretta di persone, per lo più di ambito familiare o assimilabile. Le normative nazionali non sono omogenee perché talvolta è stabilita la liceità della copia personale ed in alcuni casi l'illiceità di clausole della licenza d'uso eventualmente in contrasto con tale pratica.
- b) per **underlicensing** si intende la violazione delle condizioni di licenza, installando software utilizzando un numero maggiore di copie rispetto a quante consentite nella licenza stessa (frequente nelle aziende o in organizzazioni che richiedono l'utilizzo di più computer); l'**hard disk loading** è la prassi nella quale aziende addette alla vendita di computer installano software piratati su tali PC per allettare gli acquirenti;
- c) per **pirateria tramite internet** si intende la vendita o messa a disposizione gratuita di programmi non originali di cui è possibile il *download* da parte dell'utente senza averne titolo, in forme diverse: siti web che consentono lo scambio libero e gratuito di software attraverso download e upload, reti peer to peer per scaricare programmi in violazione del copyright, aste on-line che offrono software a basso prezzo, ecc.
- d) per **contraffazione del software** si intende la produzione e vendita di copie illecite dei prodotti, a volte imitandone confezionamento e packaging degli originali (confezioni, manuali, contratti di licenze, etc).

**2.6.2** Ai sensi dell'art. 173 LDA la **tutela penale** si applica qualora il fatto non rientri in una delle ipotesi di reato più grave già previste dal codice penale.

In particolare l'art. 517 c.p. sanziona la vendita o la messa in circolazione di opere dell'ingegno con segni mendaci, ossia con nomi, marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 20.000 euro.

- a) L'art. 171 LDA sanziona (multa da lire 100.000 a lire 4.000.000) chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma **riproduce, diffonde, vende o mette in vendita o in commercio** un'opera altrui, o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti all'estero in violazione della legge italiana, ovvero immette in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- b) L'art. 171-bis, punisce (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5 a 30 milioni di lire) chi **per trarne profitto duplica programmi per elaboratore**, ovvero svolge attività di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi su supporti senza marchio SIAE; ovvero chi **rimuove arbitrariamente o elude** i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (la reclusione non è inferiore nel minimo a due anni e la multa a lire 30 milioni se il fatto è di rilevante gravità).
- c) L'art. 171-ter, comma 1, punisce (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5 a 30 milioni di lire) chi **a fini di lucro e per uso non personale** duplica o svolge attività analoghe a quella di cui al punto precedente, **opere dell'ingegno nel settore audio-visivo**.
- d) l'art. 171-ter, comma 2 è la fattispecie di **maggiore applicazione pratica in sede processuale**, e sanziona con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 5 a 30 milioni di lire le fattispecie di maggiore gravità legati alla pirateria in forma imprenditoriale:
- riproduzione, duplicazione, vendita, messa in commercio o importazione abusiva, **di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore** (lett. a);
  - **immissione di opere in reti elettroniche per la comunicazione al pubblico, a fini di lucro** (lett. a-bis);
  - **esercizio in forma imprenditoriale delle ipotesi di cui sopra** (lett. b);
  - **promozione o organizzazione di tali attività** (lett. c).

2.6.3 Nella LDA particolare attenzione è data alle **sanzioni accessorie**, che sono applicate in caso di condanna:

- **pubblicazione della sentenza;**
- **interdizione dall'attività industriale o commerciale** (art. 30 c.p.);
- **interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche** (art. 32-bis c.p.).

Inoltre per tali reati l'art. 171-sexies consente all'autorità giudiziaria di ordinare la **distruzione** del materiale sequestrato di difficile custodia, e prevede la **confisca obbligatoria** degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati, nonché delle videocassette e degli altri supporti multimediali o informatici abusivi o non provvisti di contrassegno SIAE, anche se i beni appartengono ad un terzo, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

2.6.4 Accanto alla tutela penale sono previste anche **sanzioni amministrative cumulative a quelle penali, modulate a seconda della gravità dei fatti**:

- a) l'art. 174-bis prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00, per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Vi è un indubbio concorso esistente tra le violazioni di cui ai citati articoli 171-bis (reato) e 174-bis (Illecito amministrativo). Va ricordato al proposito il tema del doppio giudizio penale e amministrativo rispetto principio del *ne bis in idem* è stato trattato nella sentenza 4 marzo 2014 della Corte EDU, Sezione II (ricorsi Grande Stevens e altri c. Italia - n. 18640/10 e altri), che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 (5) alla Convenzione, che stabilisce il diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso reato.



- b) Per quanto riguarda l'uso o la duplicazione abusivo di opere o materiali protetti, o l'acquisto o il noleggio di supporti audio o video, informatici o multimediali non conformi, o di attrezzature o prodotti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche l'art. 174-ter, se il fatto non concorre con i reati suindicati, prevede la **sanzione amministrativa pecuniaria** di euro 154 e le **sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale** quotidiano a diffusione nazionale, la confisca del materiale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la sanzione pecuniaria è sino ad euro 1032,00, la confisca riguarda anche gli strumenti, la pubblicazione del provvedimento avviene su due quotidiani e in caso di attività imprenditoriale, la sanzione della **revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale**.

Il quadro normativo, fermo restando la validità del complesso, può essere oggetto di approfondimento in sede di commissione per migliorare i testi vigenti, anch'essi interessati da fenomeni di stratificazione di norme e di non sufficiente chiarezza delle fattispecie; la scelta di avvalersi di misure accessorie ritenute efficaci oltre alle tradizionali pene detentive e pecuniarie, appare in linea con l'evoluzione del settore, ove la smaterializzazione dei supporti e la conseguente digitalizzazione spinge inevitabilmente al trasferimento dei fenomeni contraffattivi verso il *web*.

## 2.7 I REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Continuando l'esame delle fattispecie di reato devono essere ricordate le normative speciali più rilevanti in materia: quelle relative alla tutela del **Made in Italy**, su cui si rimanda al punto 2.8, e la **legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini"**.

Si tratta di un quadro normativo che sollecita una riflessione sulla coerenza complessiva dell'impianto normativo penale in tema di contraffazione e circa l'efficacia degli strumenti a disposizione delle magistratura e delle forze dell'ordine.

**2.7.1 L'importante legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini"** fa riferimento non alla definizione di Made in Italy, che ha posto problemi di compatibilità con il diritto comunitario, ma al criterio delle pratiche commerciali ingannevoli, previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo (artt. da 21 a 23). L'art. 4 della legge definisce come pratica ingannevole:

- la presenza di indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive;
- l'omissione di indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, tale da ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
- L'attribuzione di valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini in violazione delle norme comunitarie in materia.

Tali fattispecie non si riferiscono quindi alla contraffazione ma più ad ipotesi di *Italian sounding*.

La legge aggiunge un ventaglio di sanzioni penali al quadro normativo esistente, e che nell'art. 517-quater c.p. sanziona la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:

L'art. 6 introduce un comma 49-quater all'art. 4 delle legge n. 350/2003 in tema di *Made in Italy*, prevedendo:

- la punibilità a **titolo di reato**, sanzionato ai sensi dell'art. 517 c.p. dell'ipotesi di fallace indicazione nell'uso del marchio già prevista come illecito solo amministrativo dal comma 49-bis, quando abbia la fallace indicazione abbia per oggetto oli di oliva vergini;
- la confisca amministrativa del prodotto o della merce;
- un rinvio all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 135/2009 - L. 166/2009 che prevede il reato **dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia**, quali "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", punito con le pene previste dall'art. 517 c.p., **aumentate di un terzo**.

La legge prevede altre incisive tutele accessorie:

- L'applicazione della responsabilità penale delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, a carico degli amministratori degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12) nel caso si realizzino reati di contraffazione;
- la **sanzione accessoria**, nel caso di condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) concernente l'olio di oliva vergine, della **pubblicazione della sentenza** a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e del divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, **per la promozione di oli di oliva vergini**. (art. 13, comma 2);
- la **confisca** del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica (art. 14);
- il **divieto di ottenere iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali**;
- il **divieto di accesso a contributi o altri finanziamenti** da parte dello Stato, enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali (art. 15).

Questa legge è stata oggetto di contenzioso con l'UE, tanto che essa è stata oggetto di recente modifica con l'art. 18 della **Legge europea 2013-bis** (A.S. 1533, per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot n. 4632/13/AGRI.

2.7.2 Sempre nel settore agroalimentare è prevista una tutela sanzionatoria amministrativa, che si aggiunge alle fattispecie di reato già descritte (art. 517-quater c.p) dall'art. 1 del **D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297**, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle violazioni delle norme sulla protezione della indicazione geografica e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, di cui al Regolamento UE 2081/92 (mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo; mancato ottenimento della certificazione di conformità; accertata violazione della disciplina di produzione, ecc.)

## 2.8 LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

La difficoltà di assicurare tutela al *Made In Italy* nasce dal fatto che la normativa del "*Made In*" rientra nel divieto alle restrizioni alla libera circolazione delle merci, **materia comunitaria**.

La vicenda è all'attualità del dibattito nel Parlamento europeo, che nella scorsa legislatura, il 15 aprile 2014, ha adottato una proposta di direttiva dell'Unione europea per l'introduzione delle **etichettature "*Made In*" sui prodotti non alimentari** venduti sul mercato comunitario, introducendo più severe sanzioni per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e vendono prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori. L'approvazione della direttiva comporterebbe per gli Stati membri l'adozione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi attraverso l'indicazione del Paese di origine e dei luoghi in cui avvengono le successive fasi di lavorazione, garantendo in tal modo in modo molto più efficace le imprese e i consumatori. Ma l'approvazione della direttiva dopo il rinnovo del Parlamento europeo del 2014 si è di nuovo fermata, per l'opposizione della Germania e di Paesi del Nord Europa contrari all'introduzione di tale normativa.

Stante la prevalenza delle norme comunitarie sul diritto nazionale e la conseguente disapplicazione in sede giurisdizionale di norme italiane contrastanti con la normativa UE, ogni norma nazionale che possa avere ad effetto l'introduzione di restrizioni quantitative vietate dall'art. 28 (30) Trattato C.E. è suscettibile di essere esaminata in sede comunitaria per un eventuale contrasto con tale fonte sovraordinata.

Tale principio va attentamente considerato ed è alla base delle difficoltà che hanno incontrato i tentativi in sede nazionale di disciplinare in senso restrittivo la materia della tracciabilità e delle etichettature, con l'apertura di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea..

L'Italia con la **legge 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri**, infatti, aveva istituito, su base unilaterale rispetto alla normativa comunitaria, un sistema di etichettatura per tutti i prodotti dei settori tessile, delle pelletterie e delle calzature con obbligo di indicazione dell'origine geografica della merce e la facoltà per l'imprenditore di utilizzare la dicitura "*Made in Italy*" se almeno due delle fasi di lavorazione fossero state svolte in Italia. Tale legge è però risultata inapplicabile.

L'**etichettatura obbligatoria** riguardava i prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, per evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi. L'etichetta doveva contenere sinteticamente informazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni OIL lungo tutta la catena di fornitura, una certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, il rispetto della normativa europea e ed internazionale in materia ambientale.

L'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» era riservata solo per i prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione avessero avuto luogo prevalentemente in Italia e se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore fossero state eseguite nel territorio italiano e per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità. In caso di non apponibilità dell'indicazione «*Made in Italy*», restava salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

L'art. 2 demandava a norme di attuazione, previa **notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998**, le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy».

Per le violazioni l'art. 3 prevedeva, salvo che il fatto costituisse reato, la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000 a 50.000 euro, aumentata sino a due terzi per i casi di maggiore gravità, più il sequestro e la confisca delle merci. Per le imprese la sanzione amministrativa pecuniaria era da 30.000 a 70.000 euro, salvo aumento sino a due terzi per i casi di maggiore gravità e la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno; in caso di reiterazione della violazione si prevedeva la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno. La legge introduceva tuttavia una **ipotesi di reato** (alquanto indeterminata) nel caso di violazioni reiterate, con la reclusione da uno a tre anni e da tre a sette anni in caso di violazioni commesse attraverso attività organizzate.

Tale legge, i cui effetti sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° ottobre 2010, a seguito della notifica del testo alla Commissione Europea, è stata **oggetto (nota della Direzione Generale Commissione UE Impresa e Industria n. 518763 del 28 luglio 2010) di parere contrario circa la sua compatibilità con il diritto comunitario**, per le restrizioni che avrebbe potuto causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio europeo.

L'**Agenzia delle Dogane, con nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010**, ha precisato di non considerare applicabili nello svolgimento della propria attività di controllo le disposizioni della legge n. 55/2010 sino all'emanazione dei decreti attuativi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data **30 settembre 2010 ha emanato una direttiva** ritenendo inapplicabile la legge sino all'emanazione dei decreti attuativi, invitando le amministrazioni pubbliche interessate ad attenersi a questo indirizzo interpretativo.

Allo stato, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari n. 2913/92 e 2454/921 per "origine non preferenziale" si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale trasformazione (articolo 242 del Codice Doganale Comunitario). Ferma restando la necessità di tutelare il Made in Italy o l'agroalimentare con le sanzioni previste per tale ipotesi, chiarendo i dubbi circa l'opportunità di tutelarli con sanzioni amministrative o penali, il rapporto tra c.p. e norme penali speciali va chiarito e semplificato, onde evitare sovrapposizioni o contraddizioni normative, tali rendere di fatto inefficace la tutela penale.

A tal fine tali norme potrebbero utilmente essere incluse in una riformulazione delle norme da spostare nel Titolo VIII.

Allo stato il Made in Italy è perciò tutelato dalle seguenti norme:

**A) Art. 4, commi da 49 a 49-ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e art. 517 c.p.**

L'**art. 517 c.p.**, punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 20.000,00 la vendita di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi idonei ad indurre in inganno l'acquirente sull'origine, la provenienza o la qualità dei prodotti ed è applicabile al Made In Italy non coperto da segni distintivi registrati, in forza del rinvio a tale norma contenuto dall'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003 (Legge finanziaria 2004)

Il comma 49, con una tecnica legislativa singolare, integra la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. definendo come **reato l'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione**



o la **commercializzazione** o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di **prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine**:

- per **falsa indicazione riferite al Made in Italy** si intende l'apposizione della **stampigliatura "Made in Italy"** su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy".
- per **fallace indicazione**, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci si intende l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il **prodotto o la merce sia di origine italiana**, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera; la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
- Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
- Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

B) Per effetto di novella recata dall'art. 16, comma 6 del D.L. 20 novembre 2009, n. 135 conv. con mod. dalla 20 novembre 2009, n. 166 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ha introdotto disposizioni a tutela del "made in Italy", il comma 49-bis dell'art. 4 della legge n. 350/2003 configura invece come **illecito amministrativo l'uso di marchi con fallaci indicazioni riferita alla tutela del Made in Italy**, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 e prevedendo la confisca amministrativa obbligatoria dei beni oggetto di contraffazione. Quindi mentre **l'importazione, esportazione o commercializzazione con falsa o fallace indicazione** costituisce reato **l'uso di marchi con fallace indicazione** costituisce solo illecito amministrativo. Per i **prodotti alimentari** si definisce il concetto di effettiva origine come il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

C) Peraltro il comma 4 del medesimo art. 16 (*Made in Italy e prodotti interamente italiani*) del D.L. n. 135/2009 - L. 166/2009 configura come **reato l'uso di indicazioni di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia**, quali "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra caratteristica che sia idonea ad **ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto**, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'art. 517

c.p., **aumentate di un terzo**. Per **uso dell'indicazione di vendita o del marchio** si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

Il comma 1 dell'art. 16 definisce come **realizzato interamente in Italia** il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti **esclusivamente sul territorio italiano**. Si osserva che tale definizione è in contrasto con quanto previsto dal codice doganale che individua come luogo di produzione quello dell'ultima trasformazione del prodotto, anche a fronte di parti dello stesso non realizzate in quel luogo e non tiene conto dunque di una realtà produttiva nella quale è diffusa la trasformazione di parti del prodotto realizzate in ambiti diversi sino a pervenire al prodotto finale.

D)Ulteriore norma, citata in precedenza è quella di cui all'art. 6 della legge n. 9/2013 in tema di olio di oliva vergine che ha introdotto un **comma 49-quater** all'art. 4 delle legge n. 350/2003, prevedendo la punibilità ai sensi **dell'art. 517 c.p.** dell'ipotesi di fallace indicazione nell'uso del marchio, peraltro prevista come illecito solo amministrativo dal comma 49-bis, quando abbia la fallace indicazione abbia per oggetto oli di oliva vergini e salvo un rinvio all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 135/2009 - L. 166/2009 al **reato di uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia**, quali "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", punito con le pene previste dall'art. 517 c.p., **aumentate di un terzo**.

La tabella che segue riassume la fattispecie esistenti, e le sanzioni previste, il cui coordinamento è oggettivamente complesso e presenta molti problemi applicativi.

<i>Titolo</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Norma</i>	<i>Illecito</i>	<i>Sanzione</i>
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI	Messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno, prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi che ingannano il consumatore su provenienza o qualità prodotto	art. 517 c.p.	Reato	Reclusione sino a 2 anni Multe sino a 20.000€
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE; COMMERCIALIZZAZIONE (o atti diretti in modo non equivoco a tale scopo) DI PRODOTTI RECANTI <b>FALSA INDICAZIONE DI MADE IN ITALY</b>	Apposizione di <b>stampigliatura "Made in Italy"</b> su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine	Art. 4, c. 49 L. 350/2003 e art. 517 c.p.	Reato	Reclusione sino a 2 anni Multe sino a 20.000€ Sanata sul piano amministrativo con esatta indicazione di origine o asportazione di stampigliatura "Made in Italy".
IMPORTAZIONE O	Anche se è	Art. 4, c. 49 L.	Reato	Reclusione sino a 2



ESPORTAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE; COMMERCIALIZZAZIONE (o atti diretti in modo non equivoco a tale scopo) DI PRODOTTI RECANTI <u>FALLACE</u> INDICAZIONE DI MADE IN ITALY	indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti, uso di segni, figure, o tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (incluso uso fallace o fuorviante di marchi aziendali)	350/2003 e art. 517 c.p.		anni Multe sino a 20.000€ Sanata sul piano amministrativo con esatta indicazione di origine o asportazione di stampigliatura "Made in Italy".
<u>USO DI MARCHI</u> CON FALLACI INDICAZIONI di Made in Italy.	Uso del marchio con fallaci indicazioni tali da indurre il consumatore che il prodotto sia di origine italiana, senza indicazioni atte ad evitare fraintendimenti	Art. 4, c. 49-bis L. n. 350/2003	Illecito amministrativo	Sanzione pecuniaria da 10.000€ a 250.000€ Confisca amm. della merce
<u>USO DI MARCHI</u> CON FALLACI INDICAZIONI di Made in Italy nel caso di OLIO D'OLIVA VERGINE.	Uso del marchio con fallaci indicazioni tali da indurre il consumatore che il prodotto sia di origine italiana, senza indicazioni atte ad evitare fraintendimenti	Art. 6 L. 9/2013 e art. 517 c.p.	Reato	Reclusione sino a 2 anni Multe sino a 20.000€ Aumento sino a un terzo nel caso di rinvio all'art. 16, c. 4 D.L. 135/2009-L. 166/2009
<u>USO DI INDICAZIONI DI VENDITA</u> per presentare il prodotto come interamente realizzato in Italia.	Uso di indicazioni 100% <i>Made in Italy</i> , 100% <i>Italia</i> , <i>Tutto italiano</i> o di segni e figure che inducano in errore il consumatore	Art. 16, c. 4 D.L. 135/2009-L. 166/2009 e art. 517 c.p.	Reato	Reclusione sino a 2 anni, con aumento sino ad un terzo Multe sino a 20.000€, con aumento sino ad un terzo

Alla luce di quanto descritto si osserva che:

- A) Il coordinamento delle disposizioni per la tutela penale del Made in Italy è complesso, **perché manca un testo unico delle norme** e soprattutto per il difficile rapporto con il diritto comunitario, che opera su presupposti diversi. La materia necessita quindi di un intervento, che sia compatibile con i Regolamenti UE ma che garantisca il Made In Italy nei limiti in cui ciò è possibile.

B) Una soluzione alternativa proposta dal MISE è quella dell'introduzione di **marchi collettivi su base volontaria e privata**, compatibili con il diritto comunitario, idonei a valorizzare presso il pubblico la qualità dei prodotti italiani, anche attraverso campagne di comunicazione ad hoc.

Nel corso dell'audizione della Presidente del CNAC sen. Vicari lo scorso 6 novembre 2014 è stata preannunciata la presentazione di un disegno di legge recante *Promozione delle produzioni di qualità sui mercati globali mediante l'introduzione dei marchi collettivi di settore*. La proposta prevede che il MISE adotti con proprio decreto un Piano di agevolazioni per incentivare il deposito di marchi collettivi volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 30/2005. Per il deposito è necessario:

- il rispetto delle condizioni previste dai singoli disciplinari riguardanti i settori merceologici e produttivi, definiti dal Piano d'intesa con le categorie produttive;;
- l'effettuazione di controlli da parte del MISE volti ad assicurare che i cicli produttivi della filiera abbiano rispettato le norme di legge in materia di produzione e immissione sul mercato.

Allo stato, come già ricordato in precedenza, l'art. 242 del **Codice Doganale Comunitario, approvato con Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio** e successivamente modificato, prevede che i prodotti che hanno subito lavorazioni in Paesi diversi siano considerati originari dell'ultimo Paese in cui abbiano subito una trasformazione sostanziale, il che comporta tra l'altro per la nostra autorità giudiziaria la necessità di disapplicare eventuali disposizioni in contrasto, stante il noto principio della prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne difformi, anche successive.

## 2.9 GLI EFFETTI DELLO SCHEMA DI D.LGS IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA M), DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67 (Atto n. 130)

Lo schema di D.Lgs. modifica il Titolo V del Libro I del codice penale in tema di applicazione della pena introducendo (art. 131-bis) una **causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** (definita come non procedibilità dall'art. 411 c.p.p.p. anch'esso modificato dall'art. 2 del D.Lgs) che prevede che per i reati per i quali sia prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la sola pena pecuniaria la non punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, **l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale**.

Va sottolineato che **non si tratta di intervento di depenalizzazione**, ma che la richiesta da parte delle procure e la decisione da parte del giudice circa l'applicazione di tale causa di esclusione della punibilità è legato, **caso per caso**, alla sussistenza dei due parametri: la speciale tenuità del fatto e la non abitualità dei comportamenti.

Il concetto di offesa di particolare tenuità è rimesso alla valutazione discrezionale delle procure che formulano la richiesta di archiviazione e del giudice che accoglie eventualmente tale richiesta, procedendo ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p. Il concetto di abitualità è invece disciplinato dal codice penale che distingue l'abitualità presunta dalla legge (art. 102), in presenza di determinate condanne, da quella ritenuta dal giudice (art. 103).

Ai fini della determinazione della pena detentiva sino a 5 anni non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Rapportato alla contraffazione la seguente tabella mostra come l'ambito di applicazione della norma sia particolarmente esteso, escludendo in pratica solo la fattispecie aggravata di cui all'art. 474-ter dall'applicazione della norma.

<i>Norma</i>	<i>Fattispecie di reato</i>	<i>Pena edittale</i>
art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, Comma 1  Comma 2	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500€ a 25.000€ Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500€ a 35.000€
art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Comma 1  Comma 2	Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500€ a 35.000€ Reclusione sino a 2 anni e multa sino a 20.000€
art. 474-ter c.p.	Circostanza aggravante (artt. 473 e 474, c. 1 commessi in modo sistematico o con mezzi e attività organizzate)  Circostanza aggravante (artt. 473 e 474, c. 1 commessi in modo sistematico o con mezzi e attività organizzate)	Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.000€ a 50.000€ Reclusione sino a 3 anni e multa sino a 30.000€
art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali.	Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a 516€
art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.	Reclusione sino a 2 anni Multa sino a 20.000€
art. 517-bis c.p.	Circostanza aggravante (art. art. 517 avente ad oggetto alimenti o bevande con denominazione di origine o geografica o specificità protette dalle norme vigenti.	Aumento di un terzo pene art. 517
art. 517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Reclusione sino a 2 anni Multa sino a 20.000€ Aggravata a reclusione sino a 3 anni e multa sino a 30.000€ per casi più gravi
art. 517-quaer c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Reclusione sino a 2 anni Multa sino a 20.000€ Aggravata a reclusione sino a 3 anni e multa sino a 30.000€ per casi più gravi

art. 6 L. 9/2013 Olio d'oliva (che aggiunge il comma 49-quater all'art. 4 delle L. n. 350/2003	fallace indicazione nell'uso del marchio avente per oggetto oli di oliva vergini (sanzione ex art. 517 c.p)	Reclusione sino a 2 anni Multa sino a 20.000€ Aumento sino a un terzo nel caso di rinvio all'art. 16, c. 4 D.L. 135/2009-L. 166/2009
art. 171 LDA	riproduzione, diffusione, vendita o messa in vendita o in commercio, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di un'opera altrui, o introduzione e messa in circolazione di esemplari prodotti all'estero in violazione della legge italiana, ovvero immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.	multa da lire 100.000 a lire 4.000.000
art. 171-bis LDA	duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, ovvero svolgimento di attività di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi su supporti senza marchio SIAE; rimozione arbitraria o elusione di dispositivi di protezione di un programma per elaboratori	reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5 a 30 milioni di lire; reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e multa a lire 30 milioni per fatto di rilevante gravità
art.171-ter c.1 LDA	duplicazione o svolgimento a fini di lucro e per uso non personale di attività analoghe a quella di cui al punto precedente, opere dell'ingegno nel settore audio-visivo	reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5 a 30 milioni di lire
art.171-ter,c.2 LDA	pirateria in forma imprenditoriale: riproduzione, duplicazione, vendita, messa in commercio o importazione abusiva, di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore (lett. a); immissione di opere in reti elettroniche per la comunicazione al pubblico, a fini di lucro (lett. a-bis); esercizio in forma imprenditoriale delle ipotesi di cui sopra (lett. b); promozione o organizzazione di tali attività (lett. c).	reclusione da 1 a 4 anni e multa da 5 a 30 milioni di lire
Art. 4, c. 49 L. 350/2003 e art. 517 c.p.	Importazione o esportazione per la commercializzazione; commercializzazione (o atti diretti in modo non equivoco a tale scopo) di prodotti recanti <u>falsa</u> indicazione di Made in Italy: apposizione di stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; Importazione o esportazione per la commercializzazione; commercializzazione (o atti diretti in modo non equivoco a tale scopo) di prodotti recanti <u>fallace</u> indicazione di Made in Italy: anche se è indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti, uso di segni, figure, o tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (incluso uso fallace o fuorviante di marchi aziendali)	Reclusione sino a 2 anni Multa sino a 20.000€ Sanata sul piano amministrativo con esatta indicazione di origine o asportazione di stampigliatura "Made in Italy".
Art. 16, c. 4 D.L. 135/2009-L. 166/2009 e art. 517 c.p.	Uso di indicazioni di vendita per presentare il prodotto come interamente realizzato in italia: uso di indicazioni <i>100% Made in Italy, 100% Italia, Tutto italiano</i> o di segni e figure che inducano in errore il consumatore	Reclusione sino a 2 anni, con aumento sino ad un terzo Multa sino a 20.000€, con aumento sino ad un terzo

Circa i **diritti della persona offesa dal reato** il comma 1-*bis* aggiunto all'art. 411 c.p.p. prevede che in caso di archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso sia alla persona sottoposta alle indagini sia alla persona offesa, che abbia dichiarato di volere essere informata ai sensi dell'articolo 408, c. 2 c.p.p.

Nel parere della Commissione Giustizia della Camera è stata approvata una condizione per la quale si sopprime l'obbligo della persona offesa di dichiarare di volere essere informata, rendendo così automatica il procedimento incidentale. La persona offesa, entro 10 giorni, può prendere visione degli atti e presentare **opposizione**.

Se l'opposizione non è proposta o è inammissibile il giudice pronuncia, senza formalità **decreto motivato di archiviazione**.

Se accoglie la richiesta di opposizione il giudice provvede in via incidentale con ordinanza, dopo avere sentito le parti; in tal caso, ai sensi dell'art. 409, c. 2 c.p.p. può fissare una data per un'udienza in camera di consiglio, indicando la necessità di ulteriori indagini al PM, fissandone il termine; ovvero emettere ordinanza affinché il PM formuli l'imputazione entro 10 giorni e successiva fissazione dell'udienza preliminare.

## 2.10 PROFILI SPECIFICI DI TUTELA PENALE

Tre profili specifici, ulteriori rispetto alle tematiche riguardanti le fattispecie penali riguardano: la punibilità penale del consumatore consapevole di merce contraffatta; l'entità delle sanzioni pecuniarie; l'adozione di misure afflittive accessorie o interdittive in grado di colpire i contraffattori nel patrimonio o nell'esercizio dell'impresa illegale.

### 2.10.1 La punibilità dei consumatori

Fatta salva la normativa sul diritto d'autore, i comportamenti degli utenti che acquistano merce contraffatta non sono sanzionati penalmente. L'unica fattispecie astrattamente ipotizzabile in materia è quella dell'**uso di prodotti con segni contraffatti** (art. 473 c.p), che però sembra ragionevolmente riferirsi all'utilizzazione di tali prodotti non da parte di un acquirente finale (consumatore) ma da parte di chi intende usare il prodotto per ulteriori interessi commerciali.

Una norma in astratto applicabile è quella dell'art. 712 c.p., che sanziona come reato contravvenzionale l'**acquisto di cose di sospetta provenienza**, con pene minime (arresto sino a sei mesi e ammenda sino a 10 €) i comportamenti di chi, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, abbia motivo di sospettare che provengano da reato. Rispetto al reato di ricettazione ex art. 648 c.p. non è richiesto il dolo specifico di procurare a sé od altri un profitto.

Una fattispecie di **illecito amministrativo** per chi, in qualità di acquirente finale, acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale è invece prevista dall'art. 1, comma 7 del D-L. 14 marzo 2005, n. 35 conv. con mod. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*". In questo caso è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 100 fino a 7.000 euro, oltre alla confisca amministrativa di tali cose di cui al presente comma.

La stessa norma prevede una seconda fattispecie di illecito amministrativo, che riguarda gli **acquirenti diversi dall'utilizzatore finale**: salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.



Entrambe le fattispecie prevedono un ruolo specifico per la rilevazione degli illeciti e la destinazione dei proventi delle sanzioni per gli organi di polizia amministrativa, per il quale si rinvia al successivo punto 4.4.

Qualora si intendesse sanzionare penalmente l'acquisto di merce contraffatta da parte dei consumatori si potrebbe inserire un rinvio nelle fattispecie dei reati contro la contraffazione, rinviando all'applicazione dell'art. 712 c.p. anche per il caso di acquisto di merce contraffatta.

Tuttavia l'ipotesi appare di dubbia efficacia e contrario alle tendenze di depenalizzazione in atto, assodato che non è tanto il consumatore il protagonista del fenomeno criminale della contraffazione ma sono le organizzazioni internazionali o straniere che realizzano elevati profitti.

Per modificare i comportamenti dei consumatori si richiama invece la necessità di prevedere adeguata campagne di comunicazione che volte a informare compiutamente chi compra merce contraffatta degli effetti negativi complessivi del fenomeno.

#### 2.10.2 Entità delle pene pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie** previste sia dall'art. 473 (da 2.500 € a 25.000 € nel comma 1 e da 3.500 € a 35.000 € nel comma 2), sia dall'art. 474 (da 3.500 € a 35.000 € nel comma 1 e fino a 20.000 € nel comma 2), sono **di entità limitata**, tali da rendere persino conveniente per gli autori del reato il pagamento della sanzione se comparata ad un volume di affari quasi sempre di importo ben maggiore, atteso che la contraffazione si appalesa come un fenomeno organizzato e gestito secondo criteri di imprenditorialità criminale. Anche la sanzione pecuniaria prevista per l'aggravante ai sensi dell'art. 474-ter per la commissione dei fatti ex art. 473 e 474, c. 1, **in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate** è di importo contenuto (multa da 5.000 € a 50.000 €). Discorso simile va fatto per i reati contro l'industria e il commercio.

Di qui la necessità di affrontare il tema di un incremento delle pene edittali dei reati di contraffazione ovvero di scegliere la soluzione del doppio binario riservando alla sola contraffazione sistematica e organizzata un trattamento sanzionatorio rilevante.

In ogni caso una sanzione più afflittiva da applicare ai reati di contraffazione potrebbe consistere in una **pena pecuniaria di carattere proporzionale**, ai sensi dell'art. 27 del codice penale.

- La legislazione penale conosce già diversi casi di tale specie. Questa tipologia di pene pecuniarie si riscontra principalmente nella legislazione speciale, soprattutto nei **settori doganale, tributario e in materia di lavoro**. Le pene proporzionali non hanno limite massimo e sono determinate dal giudice a partire da un coefficiente fisso o articolato fra un minimo ed un massimo (proporzionalità costante) ovvero in relazione alla fattispecie concreta, stante una base fissa (proporzionalità progressiva).
- L'introduzione di tale previsione potrebbe risultare idonea ad arrecare, nei casi di filiere di contraffazione organizzate, rilevanti pregiudizi patrimoniali alle organizzazioni criminali.

#### 2.10.3 Sanzioni diverse dalle pene pecuniarie o detentive



Nell'ordinamento sono previste anche sanzioni penali diverse da quelle tradizionali come pene principali per i delitti (reclusione e multa): da un lato le **misure di sicurezza o le pene accessorie** che conseguono alla condanna definitiva; dall'altro l'anticipazione di tutela penale in casi di particolare gravità, a seguito dell'applicazione di **misure di prevenzione** disciplinate dal D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia, per le quali si rinvia al successivo punto 2.10.4. Per le misure cautelari reali si rinvia al punto 3.

Tali sanzioni aggiuntive a quelle detentive e pecuniarie possono risultare efficaci in quanto incidono sulla capacità degli autori dei reati di continuare a svolgere le attività imprenditoriali illegali.

Sanzioni diverse da quelle detentive o pecuniarie in tema di contraffazione sono già previste da tre norme del c.p.:

- **L'art. 474-bis** c.p. disciplina la **confisca** obbligatoria (trattasi di misura di sicurezza patrimoniale) delle cose oggetto del reato o che sono servite per la commissione dello stesso, a chiunque appartenenti: i beni appartenenti a soggetti estranei al reato sono confiscati se servirono o furono destinati a commettere il reato, ovvero se ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salva prova a carico dei terzi di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsi in un difetto di vigilanza. Inoltre **l'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con. Mod. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 15, comma 3 della Legge 23 luglio 2009, n. 99** ha inserito anche l'associazione a delinquere (art. 416) finalizzata alla commissione dei reati di cui gli artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater c.p. tra i reati per i quali è disposta con sentenza di condanna la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare anche per interposta persona ovvero di beni e altre utilità per un valore equivalente.
- **L'art. 518** c.p. prevede per i delitti di cui agli articoli 514 e 517 la sanzione accessoria della **pubblicazione della sentenza**. Tale sanzione non è prevista per i reati contro la fede pubblica.
- **L'art. 517-bis** c.p. prevede, senza definire tali misure afflittive in termini di sanzioni accessorie o di misure di sicurezza, quando sia applicabile la circostanza aggravante per fatti ex art. 515, 516 e 517 c.p. riferiti al settore agroalimentare, che il giudice con sentenza di condanna possa disporre, in casi di particolare gravità o di recidiva specifica:
  - la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio ove è stato commesso il fatto, da 5 giorni a 3 mesi;
  - la revoca della licenza o altro atto autorizzatorio che consente lo svolgimento dell'attività nello stabilimento o nell'esercizio commerciale.

Tale sanzioni non sono previste per i reati contro la fede pubblica.

Sanzioni accessorie sono inoltre previste dalla **legge n. 9/2013 in tema di oli di oliva vergini**:

- **pubblicazione della sentenza** a spese del condannato;
- la **confisca** del denaro, dei beni o di altre utilità;
- il **divieto di iscrizioni o provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali**;
- il **divieto di accesso a contributi o altri finanziamenti** dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Le pene accessorie e le misure di sicurezza di carattere patrimoniale o di interdizione dall'esercizio dell'attività produttiva o commerciale appaiono particolarmente idonee a causare un **pregiudizio economico agli autori del reato** o a **paralizzarne l'attività quando essa sia celata sotto un'impresa legale**, atteso l'elevato giro d'affari del settore e i livelli organizzativi raggiunti dalla criminalità operante nel settore. Inoltre alcune di esse possono contribuire ad accrescere la consapevolezza nei consumatori della sussistenza e della gravità dei fenomeni di contraffazione.

A tutte le fattispecie di contraffazione, in tutti settori merceologici e per tutti i diritti industriali tutelati, potrebbero essere applicate le seguenti misure:

**a) Misure di sicurezza**

- **Confisca** obbligatoria delle cose oggetto del reato o che sono servite per la commissione dello stesso, a chiunque appartenenti. La Guardia di Finanza (audizione del Com. Generale Capolupo) ha auspicato il rapido recepimento della direttiva UE 2014/UE/42 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (c.d. euroconfisca).

**b) Pene accessorie**

- **Pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p):** tale pena può svolgere un adeguato ruolo di informazione dei consumatori rispetto a realtà di contraffazione accertata.
- **Interdizione dall'esercizio di una professione (art. 30 c.p):** in tale fattispecie rientra l'esercizio di attività di industria o commercio e ad essa è riconducibile l'ipotesi della revoca della licenza o altro atto autorizzatorio che consente lo svolgimento dell'attività nello stabilimento o nell'esercizio commerciale ex art. 517-bis. Tale pena può esser utile nei casi di merce contraffatta prodotta o commercializzata da imprese che agiscono anche in modo legale.
- **Sospensione dall'esercizio di una professione (art. 35 c.p):** ad essa è riconducibile l'ipotesi della sospensione della licenza o altro atto autorizzatorio che consente lo svolgimento dell'attività nello stabilimento o nell'esercizio commerciale ex art. 517-bis.
- **Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.):** tale pena può esser utile nei casi di merce contraffatta prodotta o commercializzata da imprese che agiscono anche in modo legale, nei confronti degli imprenditori che siano stati condannati per reati di contraffazione, ferma restando la prosecuzione dell'attività dell'impresa nel suo complesso.
- **Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis c.p.):** valgono le considerazioni del punto precedente.
- **Incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni (art. 32-ter):** : valgono le considerazioni del punto precedente.
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi relativi alle attività di imprese legali che si rendano responsabili anche di contraffazione, come già previsto dalla legge n. 9/2013 sugli oli vergini d'oliva;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi, quest'ultima sul modello di quelle prevista sia dall'art. 9 del D.Lgs n. 231/2001 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*) che dalla citata legge n. 9/2013.

Va poi valutata l'eventuale introduzione di ulteriori pene accessorie innovative (o di misure di sicurezza nelle more della definizione del processo) volte ad esempio:

- a impedire l'accesso nel territorio di responsabili di reati di contraffazione aventi nazionalità estera;
- a interdire l'accesso ai varchi doganali di spedizionieri condannati per reati di contraffazione.

#### 2.10.4 Misure di prevenzione

Il tema dell'anticipazione della tutela a momenti antecedenti alla conclusione del processo penale è estremamente rilevante, dal momento che la durata dei processi e l'effetto della prescrizione sui processi in corso vanificano spesso, di fatto, l'efficacia della tutela penale.

Il **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia (CLA)** prevede che una serie di misure di prevenzione, applicabili a soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose e a indiziati di reati di particolare gravità indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. oltre che a reati di terrorismo e di violenza in manifestazioni sportive, siano **applicabili anche al reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere i reati di contraffazione ex art. 473 e 474 c.p.** L'art. 4, comma 1, lett. b) del CLA prevede che agli indiziati di tale reati oltre alle **misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza** e dell'**obbligo di soggiorno nel comune di residenza** siano applicabili le seguenti misure di prevenzione patrimoniali:

- **sequestro dei beni:** si tratta dei beni di cui l'indiziato può disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta o quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che costituiscano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 20 CLA);
- **confisca:** si riferisce ai beni di cui l'indiziato non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere e titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica; sequestro dei beni frutti di attività illecite che ne costituiscano il reimpiego (art. 24 CLA); con la confisca è dichiarata la nullità dei relativi atti di disposizione aventi carattere fittizio (art. 26 CLA);
- **sequestro o confisca per equivalente:** in caso di dispersione, distrazione, occultamento o svalutazione dei beni al fine di eludere le misure di prevenzione, o di alienazione a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o beni di valore equivalente (art. 25 CLA);
- **Cauzione e altre garanzie reali:** si tratta del versamento di cauzione al momento dell'imposizione della misura di prevenzione, di entità tale da costituire efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte (art. 31 CLA).

Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte, in caso di morte del soggetto indiziato, nei confronti degli eredi o aventi causa, ovvero in caso di assenza o dimora all'estero dell'indiziato.

Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, sul quale decide il Tribunale, è **indipendente** dall'esercizio dell'azione penale (art. 29) e dunque consente l'applicazione di misure afflittive a prescindere dalla durata dei processi, tema che come detto in precedenza determina in pratica una inefficacia delle sanzioni penali principali o accessorie.

L'importanza delle misure di prevenzione non è solo per l'intrinseco ed effettivo carattere afflittivo, ma per l'efficacia immediata e anticipata rispetto agli esiti del procedimento penale.

Per l'applicazione delle misure di prevenzione sono attivabili **efficaci strumenti di indagine**, quali le **indagini patrimoniali sul tenore di vita, sulla disponibilità finanziarie e sul patrimonio e sull'attività economica svolta** al fine di individuare le fonti di reddito, compresa la titolarità delle concessioni, l'abilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali (art. 19 del CLA). Tale potere investigativo è molto importante nei confronti delle filiere di contraffazione internazionali aventi carattere organizzato e in possesso di mezzi operativi molto agguerriti.

Per rendere più efficace una tutela preventiva rispetto alle filiere internazionali della criminalità, anche informatica, potrebbe essere esteso l'ambito applicativo previsto dal CLA: rendere applicabili l'applicabilità delle misure di prevenzione, e dei conseguenti rilevanti poteri di investigazione finanziaria sopradescritti, dalla sola associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di contraffazione anche alla **contraffazione aggravata dalla commissione in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate** (art. 474-ter c.p.). Si potrebbe precisare peraltro che dal concetto di sistematicità sono escluse le ipotesi di ambulante a basso tenore offensivo, riservando tale ipotesi solo nei confronti delle grandi organizzazioni criminali dedite alla contraffazione, o per i contatti internazionali o per volume di affari, introducendo soglie di carattere quantitativo.

## 2.11 CONCLUSIONI E PROPOSTE

In forza di quanto sopra esposto si possono individuare delle linee di indirizzo sulle quali sviluppare una riflessione all'interno della Commissione per giungere ad una razionalizzazione e semplificazione dell'impianto normativo penale per il contrasto alla contraffazione.

Tre sono le linee di intervento che si sottopongono alla Commissione.

- a) In primo luogo si propone di realizzare una **ricollocazione** di tutte le fattispecie di reati in tema di contraffazione nel codice penale e, al suo interno, nel quadro del titolo VIII, tra i delitti contro l'industria e il commercio riguardanti l'industria e il commercio e destinato a tutelare i diritti di proprietà industriale e non tra quelli di falso, per ovviare alle problematiche della non punibilità del falso palese ed omogeneizzare la tutela non in ragione dei settori merceologici ma dei diritti tutelati.
- b) In secondo luogo, l'occasione della ricollocazione in ambito unitario all'interno del titolo VIII, potrebbe consentire una semplificazione del quadro normativo, risolvendo il problema dell'eccesso di fattispecie presenti, migliorando inoltre la formulazione tecnica delle varie ipotesi di illecito e armonizzando il codice penale con le ipotesi previste da leggi speciali. Le fattispecie essenziali da definire, in tale ambito, sarebbero quelle della contraffazione ordinaria, da distinguere dalle forme più gravi della contraffazione sistematica e organizzata, anche come trattamento sanzionatorio, regime processuale e connesso utilizzo di poteri investigativi; due altre ipotesi potrebbero riguardare l'uso improprio di segni distintivi leciti e l'illecita concorrenza per imitazione servile o per confusione, fattispecie questa da applicare alla tutela del



Made in Italy e per contrastare il negativo fenomeno dell'*italian sounding*. Andrebbero infine rese omogenee e applicabili a tutte le fattispecie di contraffazione le misure di sicurezza e le pene accessorie oggi previste solo in modo asimetrico tra le varie fattispecie di reato esistenti, accentuando il ricorso alle misure afflittive diverse da quelle pecuniarie o detentive, in grado di incidere sull'esercizio economico o imprenditoriale dell'attività illecita.

- c) Traendo spunto dalle linee di politica legislativa in atto e segnatamente dal D.Lgs in tema di non punibilità dei reati per speciale tenuità del reato e collocandosi in sintonia con tale indirizzo legislativo sul quale sono intervenuti i pareri positivi delle competenti Commissioni Giustizia di Camera e Senato, un tema rilevante, in particolare, è quello di sviluppare ulteriormente la **realizzazione di una sorta di doppio binario nella considerazione dei reati di contraffazione**.

Il **doppio binario** in tema di reati di contraffazione è già esistente nell'ordinamento vigente, come detto in precedenza.

Il riferimento è all'art. 474-ter, al quale non sarà applicabile la causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui al citato D.Lgs in via di emanazione, stante i limiti edittali di pena da 2 a 6 anni per le ipotesi aggravate riferite all'art. 473 e 474, primo comma.

Su questa norma si potrebbe intervenire per affiancare alle ipotesi di pericolosità consistenti nella sistematicità dei comportamenti e nel livello organizzativo, al di fuori dell'ipotesi associativa, altre fattispecie di **grave nocività** che emergono dall'analisi dei fenomeni in atto nel settore della contraffazione e sul quale possono essere utilizzati contributi forniti dagli autorevoli soggetti auditi in sede di Commissione.

Trattandosi di reato plurioffensivo la base per strutturare una contraffazione aggravata è quello della considerazione degli altri beni giuridici compromessi dai comportamenti contraffattivi oltre ai legittimi interessi economici delle aziende parte offesa del reato.

Gli effetti nocivi della contraffazione sono molteplici:

- 1) la lesione al corretto esercizio dell'economia di mercato, con l'esigenza di tutelare gli **interessi del consumatore e della concorrenza**;
- 2) il pericolo per la **salute**, allorquando i beni contraffatti, non solo nel settore agroalimentare, possono risultare nocivi per la salute;
- 3) la violazione delle norme di **sicurezza sul lavoro**, quando la realizzazione dei prodotti avviene in condizioni tali (si pensi alle filiere cinesi dei laboratori clandestini ove sono realizzate le merci contraffatte) da ledere tali fondamentali diritti dei lavoratori;
- 4) la particolare **dannosità economica** della contraffazione, per l'economia e per l'erario, da definire secondo criteri oggettivi (ad esempio il numero delle violazioni in caso di reiterazione dei comportamenti; l'entità del fatturato illegale prodotto; l'ammontare dell'evasione fiscale accertata o presunta, ecc.).

Tutte queste fattispecie potrebbero essere aggiunte alla fattispecie di cui all'art. 474-ter, per il quale vi è già una pena edittale da 2 a 6 anni, quindi al di sopra del limite di cui al D.Lgs in materia di non punibilità per speciale tenuità; l'attuale circostanza aggravante ad effetto speciale potrebbe essere strutturata eventualmente come **reato autonomo di contraffazione seriale o sistematica**, mantenendo l'eventuale livello di pene edittale ed eventualmente introducendo anche una pena pecuniaria di carattere proporzionale per colpire efficacemente gli illegittimi profitti.

Dal **punto di vista processuale**, come illustrato nel successivo punto 3, sarebbe importante estendere la normativa già prevista per il reato di associazione a delinquere

finalizzata alla commissione dei reati ex art. 473 e 474 c.p. anche alla fattispecie di cui all'art. 474-ter c.p. Si tratta della competenza delle **Procure distrettuali** ex art. 51, comma 3-bis c.p.p., e non già delle Procure circondariali, della possibilità dell'applicazione delle **misure di prevenzione** e dei poteri di **indagini patrimoniali "antimafia"** previste dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice delle leggi antimafia, che sono necessari per combattere le filiere internazionali legate alla criminalità organizzata coinvolte nella produzione e commercio di merce contraffatta, nel quadro della globalizzazione dei commerci.

Altro profilo di particolare rilevanza che emerge dall'analisi della normativa sopra esposta è quella **della semplificazione delle norme** esistenti nel codice penale e nelle leggi speciali.

L'occasione potrebbe essere rappresentata dall'unificazione della sede ove collocare le norme nel codice penale, con lo spostamento dal Titolo VII al Titolo VIII, strutturando i reati contro l'industria e il commercio come reati di pericolo onde ovviare alla non punibilità dei falsi grossolani.

Dall'analisi sopra esposta, e lasciando da parte il tema della tutela della proprietà intellettuale, per la quale la legislazione sul diritto d'autore appare efficace, dall'analisi della normativa del codice penale e delle leggi speciali emergono due principali filoni di tutela penale attualmente assicurata dall'ordinamento vigente: la tutela contro la **contraffazione dei segni distintivi** e la tutela contro l'**usurpazione dei titoli di proprietà industriale**; la tutela di beni non coperti da segni distintivi ma per i quali rileva la **provenienza e l'origine del prodotto** (tutela del Made In).

Il **primo filone** della contraffazione in senso proprio (sia essa produzione, commercializzazione, utilizzo, e comportamenti connessi di beni con falsificazione dei segni distintivi dell'azienda o di brevetti) può essere razionalizzato partendo dalla considerazione che occorre far riferimento **non alle specie merceologiche** interessate (prodotti industriali o prodotti agroalimentari) ma alla tutela accordata in sede civile ai **beni della c.d. proprietà industriale**, ai sensi della normativa del Codice della proprietà industriale (CPI). Fare riferimento, nell'individuazione delle fattispecie di reato a tale normativa, che comprende sia i marchi e altri segni distintivi, sia i brevetti, sia le denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche relative ai prodotti agroalimentari, potrebbe consentire di unificare le fattispecie di cui agli articoli 473, 474 e 517-quater per le fattispecie di contraffazione, sia per comportamenti di produzione, commercializzazione, utilizzo o introduzione in Italia di merce contraffatta.

Il **secondo profilo** è quello degli artt. 517 e 517-ter c.p. che si riferisce non alla contraffazione di segni distintivi ma alla vendita di prodotti con segni mendaci e all'usurpazione dei titoli di proprietà industriale sotto forma di abuso di marchi legittimi. È un tema riconducibile, anche in sede di rielaborazione normativa, al fenomeno rilevante ed estremamente dannoso del c.d. *Italian sounding*, ovvero della realizzazione all'estero di prodotti ad imitazione sostanziale di prodotti italiani, senza tuttavia contraffazione di segni distintivi dell'azienda o dei prodotti, ma con imitazione servile o per confusione delle merci. Il tema è quello della tutela di produzioni illegittime quando non vi siano in gioco segni distintivi dell'azienda (marchi, ecc.) ma provenienza dei prodotti, ai quali si applica la disciplina dell'etichettatura dei prodotti e della tutela del Made In. Qui le norme accorpabili sono quelle degli artt. 517 e 517-ter c.p. e delle leggi speciali citate in tema di Made in Italy, per i quali va risolto il problema dell'intreccio oggi esistente tra sanzioni penali e fattispecie di illecito amministrativo, nonché il raccordo con il diritto comunitario.



Di seguito si esamineranno ora i profili specificamente riguardanti alcuni istituti della procedura penale che potrebbero essere ulteriormente razionalizzati, anche sulla base delle esigenze prospettate alla Commissione dalla magistratura e delle forze di polizia, nonché i temi del coordinamento amministrativo in materia.

### 3. ISTITUTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

I temi rilevanti nell'ambito della procedura penale riguardano il procedimento di sequestro della merce contraffatta; la competenza in sede giurisdizionale per le indagini; l'adozione di misure cautelari reali; le rogatorie internazionali.

#### 3.1 Sequestri di merce contraffatta

Gli artt. 253 e segg. del codice di procedura penale disciplinano in via generale le modalità di effettuazione del **sequestro giudiziario**.

Per quanto riguarda i beni contraffatti si sono posti nell'applicazione di tali norme almeno tre problemi: la modalità di **inventariazione dei prodotti contraffatti**, le forme della **custodia** degli stessi e la possibilità di procedere alla loro **immediata distruzione**, fattispecie prevista dal c.p.p. dai **commi 3-bis e 3-ter**, aggiunti all'art. 260 c.p.p. dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. con mod. dalla legge n. 24 luglio 2008, n. 125.

#### Problemi e proposte:

##### A) Inventariazione dei prodotti contraffatti oggetto di sequestro

Il sequestro si esegue con apposizione del sigillo dell'ufficio giudiziario, previa inventariazione degli stessi. La Guardia di Finanza (relazione Com. Gen, pag. 46) ha riferito in audizione che le operazioni di conteggio dei prodotti richiedono un notevole impiego di personale delle forze dell'ordine, talvolta per diversi giorni.

In tale sede è stata proposta una **catalogazione per tipologia** di articoli contraffatti e una quantificazione complessiva **per masse o a volume**, avendo a riferimento il peso. Successivamente potrebbe essere svolta una fase di **conteggio e ricognizione dei prodotti su istanza di parte**, i cui oneri, in caso di conferma degli esiti determinatisi in sede di fermo e sequestro, sarebbero posti a carico dell'istante. Tali innovazioni consentirebbero l'effettuazione dei sequestri con notevole risparmio dei tempi.

##### B) Custodia e deposito giudiziario dei prodotti contraffatti

I beni sequestrati, salvo quanto detto al punto successivo, sono sottoposti, ai sensi dell'art. 259 c.p.p., a **custodia giudiziaria** presso la cancelleria o a segreteria. Ove ciò non sia possibile, sono depositati in luogo diverso, nominando un custode. Per i prodotti contraffatti, stante l'entità dei sequestri (molto spesso interi container di merci), si deve ricorrere spesso a **deposito presso terzi**. Si tratta di una custodia giudiziaria **molto onerosa dal punto di vista finanziario**, essendo i depositi gestiti da privati, che percepiscono un canone di affitto per i locali messi a disposizione. In alternativa si può nominare custode giudiziario lo stesso soggetto oggetto del sequestro, ipotesi che nella prassi ha dato luogo a molti inconvenienti per le violazioni verificatisi agli obblighi di custodia.

Una proposta al riguardo, onde ridurre gli oneri a carico dello Stato e garantire la sicurezza dei sequestri, è quindi quella di **identificare dei luoghi pubblici** (es. caserme o depositi militari non utilizzati), senza oneri per lo Stato.

### C) Distruzione della merce contraffatta sequestrata

In alternativa al deposito i **commi 3-bis e 3-ter dell'art. 260 c.p.p.** consentono la **distruzione** delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. A tal fine sono prelevati campioni della merce. Gli accertamenti avvengono avvalendosi di consulenti tecnici. Nella prassi, **nel caso di procedimento a carico di noti**, in forza del richiamo alla procedura ex art. 360 c.p.p., l'accertamento tecnico può esser impedito dall'indagato, che può sollevare incidente probatorio e impedire l'accertamento ovvero formulare riserve e determinare la non utilizzabilità nel dibattimento dei risultati dell'accertamento e la non effettuazione della procedura di distruzione.

Nel caso di sequestro in procedimenti **a carico di ignoti**, invece, la distruzione è molto più agevole, in quanto la polizia giudiziaria, dopo 3 mesi dall'effettuazione del sequestro può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

Tale ultima procedura potrebbe essere sostanzialmente resa applicabile anche ai procedimenti contro noti in presenza di casi manifesti di contraffazione, come risultanti dall'esito di accertamenti, il cui svolgimento sia celere e non paralizzabile in sede di indagine ai sensi di quanto descritto prima. In questo caso la distruzione della merce non darebbe più luogo a problemi di custodia e deposito giudiziario di ingenti quantitativi di merce contraffatta.

### D) Custodia giudiziaria dei beni strumentali alle attività di contraffazione

L'art. 16 della legge n. 99/2009 prevede che siano affidati in custodia giudiziaria agli organi di polizia richiedenti i mobili registrati (auto, aeromobili, natanti) sequestrati nel corso di operazioni di PG per la repressione dei reati di contraffazione. In alternativa l'autorità giudiziaria ne dispone la distruzione. Tale norma ha trovato scarsa attuazione, ed occorre riproporla.

## 3.2 Competenza in sede giurisdizionale

Una delle maggiori difficoltà nel contrasto della contraffazione da parte delle Procure è la oggettiva difficoltà di combattere su ambiti territoriali limitati e derivanti da una "geografia giudiziaria" risalente nel tempo, fenomeni che hanno spesso una connotazione internazionale e sovranazionale e che sono diffusi, per quanto riguarda l'Italia, su vari ambiti territoriali.

Di qui il problema che una stessa filiera contraffattiva viene contrastata nelle diverse fasi della produzione, della distribuzione e della vendita al dettaglio da Procure diverse, pur essendo articolazioni di medesime organizzazioni criminali. Si perde in tal modo il nesso esistente tra queste fasi, che se fanno capo a realtà associative sono indagate dalle Procure distrettuali, mentre se svolte su base sistematica, organizzata o anche da parte di singole ditte la competenza è delle Procure circondariali.

Una proposta sul campo è quella di **estendere la competenza delle Direzioni distrettuali antimafia**, includendo non solo i reati contraffazione svolti su base associativa tra quelli di competenza di tali strutture ma anche quello di cui ai sensi dell'art. 474-ter,

eventualmente riformulato come fattispecie autonoma di reato di contraffazione sistematica e organizzata.

Al proposito si ricorda che già l'art. 15, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. il riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416) realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, tra quelli attribuiti alla competenza delle Procure distrettuali antimafia, ritenendo necessario un ambito territoriale più vasto, onde evitare la frammentazione delle indagini e consentire la ricostruzione delle filiere criminali nella loro interezza, come avviene per i reati associativi più gravi. Va poi valutata l'inclusione nell'art. 51-bis anche del riferimento agli artt. 517 e segg. c.p.

Si rinvia al proposito alla proposta formulata dalla Guardia di Finanza nel corso della citata audizione presso la Commissione, che intende estendere tale competenza anche alle ipotesi di contraffazione aggravata ex art. 474-ter ossia alle **condotte non riconducibili all'associazione a delinquere ma ad attività organizzate o commesse in modo sistematico**.

L'occasione di una nuova sistemazione nel codice penale delle norme per la lotta alla contraffazione potrebbe consentire di attribuire le fattispecie di contraffazione di particolare gravità come sopra indicate alle Procure distrettuali, lasciando alle Procure circondariali le indagini sulle fattispecie riconducibili ad ambiti territoriali ristretti, anche solo per gli aspetti produttivi.

### 3.3. Misure cautelari reali

Stante, da un lato, la lunghezza dei processi e la difficoltà di concludere i tre gradi di giudizio con sentenza, a motivo dei carichi di lavoro di procure tribunali e per effetto dell'intervento della prescrizione, e dall'altro l'esigenza di impedire la prosecuzione di attività che portino alla reiterazione dei reati di contraffazione, si è posto il tema dell'**anticipazione in via cautelare di misure reali** che abbiano un'efficacia interdittiva dalla continuazione all'esercizio di attività legali dietro le quali si nascondano comportamenti criminali.

L'art. 321 c.p.p. prevede il **sequestro preventivo** delle cose pertinenti al reato quando vi si ai pericolo che la disponibilità di esse possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o di altri reati; il sequestro può essere disposto anche per le cose di cui è consentita la confisca. Tali norme non consentono invece la sospensione dall'esercizio di un professione o da un commercio, che può continuare in altri capannoni industriali con i medesimi titolari anche se indagati.

Va quindi esaminata la possibilità dell'introduzione di una misura cautelare a modello della interdizione dall'esercizio di professione o commercio che attualmente è prevista solo come sanzione accessoria e che può intervenire solo all'esito del processo del genere, ferme restando tutte le cautele processuali per tali misure previste dal c.p.p a tutela dei diritti dell'indagato.

### 3.4. Rogatorie internazionali

Le dimensioni sovranazionali delle filiere della contraffazione, con particolare riferimento alla grande incidenza della filiera di provenienza cinese nel settore della contraffazione evidenzia, nella realtà applicativa, la difficoltà di condurre indagini che esulano dal mero ambito italiano. Un aspetto particolare in tal senso è rappresentato dalla difficoltà, dalla

lunga durata e dal costo elevato, di effettuare le rogatorie internazionali, ai sensi degli artt. 723 e segg. c.p.p. che sarebbero necessarie ma che di fatto rendono difficilmente utilizzabili tali strumenti.

Nel caso della contraffazione via web la difficoltà è aumentata dalla sussistenza di un mercato di provider, piattaforme digitali e siti di grande impatto commerciale nel settore localizzati fuori dell'Italia e di difficile individuazione quanto ad area geografica di riferimento.

#### 4. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Per le argomentazioni indicate nei punti precedenti e per un'evidente differenziazione delle "contraffazioni", che a seconda del settore produttivo e merceologico, seguono modalità diverse sia in termini di produzione che di distribuzione che di vendita al dettaglio, occorre valutare, da un lato, un maggiore **coordinamento** tra di esse e dall'altro valutare forme di **specializzazione** delle forze di polizia impiegate nel settore. A tali temi va aggiunto quello del ruolo della **polizia amministrativa** nel contrasto della contraffazione.

##### 4.1 Le esigenze di coordinamento

La **legge n. 121 del 1981** affida la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidata al **Ministro dell'interno**, qualificato come autorità nazionale di pubblica sicurezza. A tal fine ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il **Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica**, presieduto dal Ministro dell'interno, è organo ausiliario di consulenza del Ministro per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 121/1981 il Comitato deve esprimersi, tra l'altro (lett. b) sui piani per **l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia** e (lett. e) sulla pianificazione della **dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia** e dei loro servizi tecnici.

Presso la prefettura è istituito il **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, quale organo di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. È presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati.

##### 4.2 Il principio di specializzazione

Il principio della specializzazione delle forze polizia è presente nell'ordinamento in forza di disposizioni di legge e di provvedimenti amministrativi.

Tale principio rappresenta una soluzione operativa volta a temperare la situazione oggi esistente di un pluralità di forze di polizia aventi competenza generale, che informa largamente l'ordinamento della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a ciascuna delle quali sono attribuite i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti.

**Il Decreto 28 aprile 2006 del Ministero dell'interno recante "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia"** fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, ritenendo *"necessario riconsiderare l'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per le finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"*.

Già la direttiva del Ministro dell'interno del 12 febbraio 1992, al fine di consolidare i comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale, prevedeva che la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri dovessero *"tener conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche la mirata qualificazione del personale destinato a prestare servizio nelle citate specialità"*.

**Il decreto 28 aprile 2006** rileva l'evoluzione del quadro legislativo, che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione delle competenze di più Forze di polizia nei medesimi ambiti di attività e la circostanza che più fonti legislative abbiano recato elementi di specializzazione tra le forze di polizia: il D.Lgs. n. 68 del 2001 ha attribuito nuove funzioni in materia economica e finanziaria alla Guardia di finanza; la legge n. 36 del 2004 ha attribuito funzioni specifiche per la difesa del patrimonio agroforestale italiano e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema al Corpo forestale dello Stato; la conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze specialistiche della Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in specifici ambiti di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 ed altre disposizioni di settore. La direttiva afferma che *"all'attribuzione di un comparto di specialità e alla individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai sensi della presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come già stabilito nella direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta ha facoltà di creare strutture deputate all'esercizio di quella funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di analisi."*

Tra i settori oggetto di indicazioni nella direttiva il tema della contraffazione **non è rubricato unitariamente**, come settore omogeneo di intervento, ma singoli aspetti sono riportati in specifici settori.

La seguente tabella riporta i riferimenti contenuti in altri settori che riguardano anche la contraffazione:

Settore di attività	Attività	Competenza specialistica	Competenza concorrente
SICUREZZA DELLE FRONTIERE	Attività di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea	P S	GdF (nell'esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria)
TUTELA MEZZI DI PAGAMENTO*	Prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• valute</li> </ul>	GdF (art 2, lett. h) D.Lgs. n. 68/2001)	PS-polizia postale (raccordandosi con GdF): quando uso distorto di strumento informatico o



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• titoli</li> <li>• valori e mezzi di pagamento (nazionali ed esteri); movimentazioni finanziarie e di capitali;</li> </ul>		delle tecnologie di rete rappresenta il modo esclusivo o assolutamente prevalente di perpetrazione dei reati.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• circuiti di pagamento (anche carte di debito e di credito e pagamenti e movimenti di capitali effettuati on line.)</li> </ul>	GdF (art 2, lett. h) D.Lgs. n. 68/2001)	PS-polizia postale (raccordandosi con GdF): quando uso distorto di strumento informatico o delle tecnologie di rete rappresenta il modo esclusivo o assolutamente prevalente di perpetrazione dei reati.
RETI DI COMUNICAZIONE*			
	<p><b>Integrità e funzionalità della rete informatiche, comprese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• protezione di infrastrutture critiche informatizzate;</li> <li>• prevenzione e contrasto di attacchi informatici a strutture strategiche;</li> <li>• sicurezza e regolarità dei servizi di TLC;</li> </ul> <p>contrasto di pedopornografia on line,</p>	PS-polizia postale (art. 7-bis D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod., L. 31 luglio 2005, n. 155; art. 19 L. 6 febbraio 2006, n. 38.	
	<b>Commercio elettronico</b>	PS-polizia postale	GdF (Dir. Min. Finanze 8 giugno 2000) assumere opportune iniziative tese ad individuare i <u>fenomeni evasivi</u> degli obblighi tributari da parte degli operatori nel commercio elettronico
KNOW-HOW, BREVETTI, MARCHI E DIRITTI PRIVATIVA INDUSTRIALE DI	Relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico	GdF (art. 2, c. 2, lett. l) D.Lgs, n. 68 del 2001	
DIRITTO D'AUTORE	Investigazione per la prevenzione ed il contrasto alle violazioni sul diritto d'autore	GdF (art. 2, c. 2, lett. l) D.Lgs, n. 68 del 2001 (anche verso Autorità garante per le comunicazioni)	PS-polizia postale (raccordandosi con GdF): quando uso distorto di strumento informatico o delle tecnologie di rete rappresenta il modo esclusivo o assolutamente prevalente di perpetrazione dei reati.
SANITÀ, IGIENE ED ALIMENTI	Prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni	CC - Comando per la tutela della salute	CFS- concorso ad attività volte al rispetto della normativa in materia di



	alimentari; frodi nel settore agroalimentare e sofisticazioni di alimenti e bevande		sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; concorso nelle attività per il rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo. GdF- Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, per prevenzione e contrasto di frodi comunitarie, per profili connessi alla propria competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria, tra cui illeciti in materia doganale e contraffazione dei marchi o violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato.
FALSO NUMMARIO	Prevenzione e contrasto del falso nummario	CC-Comando antifalsificazione monetaria	GdF- riciclaggio, la falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante PS-Polizia postale - tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale e filatelico

- *Comprese nella voce unitaria Sicurezza delle reti di comunicazione: la Forza di polizia competente ad intervenire è individuata avuto riguardo alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni amministrative ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare.*

#### 4.3 Banche dati

Il tema delle banche dati è particolarmente bisognoso di riconduzione ad unitarietà. Nella Banca dati IPERICO gestita dal MISE sono replicati i dati in possesso della Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, ma non quelli derivanti da operazioni condotte da Carabinieri e Polizia di Stato. Nel rapporto CENSIS-MISE 2014 i dati relativi ai sequestri sono riportati infatti distintamente a seconda delle forze dell'ordine procedenti. Il coordinamento si deve estendere anche alle banche dati delle Camere di commercio e dell'anagrafe tributaria, al fine di consentire un efficace controllo sulle nuove imprese che specialmente in certi comparti, si pensi al distretto tessile di Prato interessato dal fenomeno delle imprese cinesi che si costituiscono e poi mutano denominazione o cessano rapidamente di esistere, ferma restando la continuazione delle attività nei medesimi capannoni industriali, attualmente presenta numerosi problemi.

#### 4.4 Ruolo della Polizia amministrativa

Rispetto alle fattispecie di illecito amministrativo che sanzionano l'acquirente finale di merce contraffatta (art. 1, comma 7 del D-L. 14 marzo 2005, n. 35 conv. con mod. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale") ovvero l'acquisto effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, è già presente nell'ordinamento un ruolo specifico della polizia amministrativa. Infatti la norma citata, prevede che, fermo restando i poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, all'accertamento di tali illeciti amministrativi provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

Il comma 8 prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello s.d.p. del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

**Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo.**

L'applicazione di tale norma è stata valutata come inefficace nel corso di audizioni in Commissione, tra i quali si ricorda il Comandante Generale della Guardia di Finanza (Relazione, pag. 48), che ne ha auspicato la rivitalizzazione.

Nel corso di audizione della Presidente delegata del CNAC sen. Vicari è stato preannunciata un'iniziativa legislativa per migliorare tale normativa in termini di maggiore efficacia.

#### 4.5 Coordinamento in sede internazionale

In tema di coordinamento internazionale dei profili investigativi è stato ritenuto utile (citata audizione della Guardia di Finanza) il completamento del processo di attuazione della **decisione quadro del Consiglio UE n. 465 del 2002** concernente l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali. Rispetto alle filiere di contraffazione di provenienza cinese è stata auspicata la ratifica del **Trattato Italia-Cina in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, siglato a Roma nel 2010.**

Da quanto sopra esposto si possono enucleare alcune proposte.

**A)** La direttiva del Ministro dell'interno **28 aprile 2006** rivela un quadro di parziali sovrapposizioni e duplicazioni di competenze specialistiche e conseguenti problemi di coordinamento tra le forze di polizia. La stessa direttiva evidenzia come nel caso di alcuni settori (commercio elettronico, diritto d'autore) vi siano contiguità dell'azione investigativa tra diverse Forze di polizia.

Inoltre il tema della contraffazione **non è esplicitamente contemplato** ma solo *de relato* con riferimento alla tutela dei diritti di proprietà industriale.

La direttiva, a prescindere da eventuali interventi legislativi di riordino delle competenze delle Forze di Polizia, onde assicurare maggiore specializzazione ed evitare duplicazioni funzionali ed organizzative, potrebbe essere oggetto di **modifica** al fine di **evidenziare la lotta alla contraffazione come tema meritevole di trattazione unitaria**, disciplinando con chiarezza l'assegnazione delle competenze in materia, a seconda dei settori merceologici coinvolti.

- B) Il **raccordo con la Polizia municipale**, che non partecipa di diritto ai citati organismi ausiliari di coordinamento delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica né a livello nazionale né a livello provinciale, è affidato, in ambito territoriale, solo alle disposizioni impartite dai singoli sindaci. Nel Comitato provinciale la polizia municipale partecipa solo su invito del Prefetto. Potrebbe allo scopo ipotizzarsi una partecipazione diretta e necessaria dei responsabili delle forze di polizia amministrativa ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica in materia di lotta alla contraffazione anche, onde incrementare la funzione di coordinamento con le polizie nazionali e sensibilizzare sulla rilevanza del problema.
- C) Le polizie municipali sono per definizione strutture operative al servizio dei singoli comuni. Tuttavia la necessità di adoperare metodologie condivise e di accrescere il processo di formazione specialistica circa le caratteristiche del fenomeno della contraffazione e le tecniche di contrasto potrebbe suggerire la promozione di iniziative volte a favorire tale processo e forme di **coordinamento funzionale** tra le diverse realtà di polizia amministrativa operanti sul territorio.
- D) Per il **coordinamento delle banche dati**, e la loro attingibilità in modo unitario e completo da qualsiasi forza dell'ordine che indaga sui reati di contraffazione, ferma restando l'alimentazione distinta, è necessario introdurre una previsione dispositiva che in tempi rapidi, massimo un anno) obblighi all'utilizzo di una piattaforma comune. La norma può essere prevista in una revisione della direttiva del Ministero dell'interno sul coordinamento e la specializzazione delle forze di polizia, ma appare opportuna sia prevista da una norma di legge ad hoc.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento 1.362 dei relatori, emendamento 2.53 dei relatori e relativi subemendamenti, emendamento 4.128 dei relatori)</i> .....	33
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	35
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	32

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
5-04917 Cozzolino: Sull'emanazione del decreto ministeriale di riparto del Fondo di cui al decreto-legge n. 119 del 2014 e successive modificazioni .....	44
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	47
5-04916 Matteo Bragantini e Borghesi: Iniziative per modificare la normativa di recepimento delle normative europee sul settore armiero .....	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	48
5-04918 Gigli: Azioni per assicurare la prosecuzione di iniziative per l'accoglienza dei migranti nella provincia di Udine .....	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	50
5-04919 Fiano, Cinzia Maria Fontana e Chaouki: Iniziative per rafforzare il monitoraggio sull'attività dell'associazione Casapound anche a seguito di recenti episodi di violenza ..	46
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	51

### III Affari esteri e comunitari

#### INTERROGAZIONI:

5-04428 Porta: Sul funzionamento dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA) .....	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-04118 Cimbro: Sulla sottrazione e sul trattenimento in Sudan di una cittadina minorenni ..	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-04239 Plangger: Sulle difformità tra motori di ricerca nazionali ed internazionali in tema di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti .....	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-04653 Tacconi: Sui contributi agli enti gestori operanti in Svizzera .....	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	58

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	59
5-04319 Segoni: Sulla disciplina in tema di assegni di ricerca .....	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-04209 Palmieri: Sulla linea politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul tema delle occupazioni degli edifici scolastici .....	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-04252 Luigi Gallo: Sull'erogazione dei servizi fondamentali per gli studenti diversamente abili .....	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-04408 Parentela: Sulla tutela dell'area archeologica di Capo Colonna, sita nel comune di Crotona .....	60
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-04126 Valiante: Sull'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina .....	61
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-03635 Pes: Sulla protezione e conservazione di tutti i siti archeologici della Sardegna ..	61
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	73

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04901 Borghi: sui lavori di ammodernamento della strada statale 96 Altamura-Bari ....	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-04902 Segoni: sulla realizzazione della « tangenziale di Lucca » .....	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-04903 De Rosa: sui lavori di riqualifica, con caratteristiche autostradali, della strada provinciale n. 46 « Rho-Monza » .....	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-04904 Pellegrino: sull'erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione dell'autostrada « Brebemi » .....	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	82

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	86
5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec .....	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	90

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-04243 Lauricella: Riconoscimento della lingua dei segni .....	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	99
5-03606 Binetti: Stato della ricerca in Italia sulle cellule staminali .....	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-04628 Binetti: Criteri per la diagnosi della sindrome ADHD e monitoraggio degli psicofarmaci somministrati a bambini .....	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-04473 Grillo: Somministrazione in tutte le regioni del farmaco « sofosbuvir » per la cura dell'epatite C .....	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-04868 Capelli: Utilizzo all'EXPO di Milano di carni suine trattate termicamente provenienti dalla Sardegna .....	93
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	109

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ). .....	94
<i>ALLEGATO 6 (Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.06 del relatore)</i> .....	111
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati)</i> .....	117

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia » .....	119
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'Assofondipensione, Michele Tronconi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, on. Paolo Gentiloni Silveri, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche internazionali in materia di immigrazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	122
--	-----



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL  
COMMERCIO ABUSIVO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
Sulla pubblicità dei lavori .....	123
Comunicazioni del Presidente .....	123
<i>ALLEGATO 1 (Deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne) .....</i>	<i>125</i>
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione) .....</i>	<i>128</i>

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

---

*Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza della presidente provvisoria Tamara BLAŽINA.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**Votazione per l'elezione del Presidente.**

La deputata Tamara BLAŽINA, *presidente provvisoria*, indice la seconda votazione per l'elezione del presidente; nessun candidato risulta aver raggiunto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la delegazione.

**La seduta termina alle 8.25.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 9,80



\*17SMC0004050\*